



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2316
Ordine del giorno concernente la riqualificazione con caratteristiche autostradali della SP 46 Rho-Monza e apertura del collegamento viabilistico est/ovest Bollate-Paderno Dugnano-Cormano 3

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2317
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi nei comuni di Volpara (PV), Monte Cremasco (CR), Chieve (CR), Pietra De’ Giorgi (PV) e Arena Po (PV) 3

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2318
Ordine del giorno concernente i contributi per opere di pronto intervento a favore dei territori montani e parzialmente montani 4

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2319
Ordine del giorno concernente gli interventi vari in Lombardia (art. 1, commi 10 e 11, l.r. 9/2020) 5

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2320
Ordine del giorno concernente gli interventi per la ripresa economica di cui all’articolo 1, commi 10 e 11, della l.r. 9/2020 11

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2321
Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria in comuni della provincia di Mantova 14

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2322
Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria in comuni delle province di Bergamo e Milano 15

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2323
Ordine del giorno concernente le misure per la realizzazione di nuovi impianti per l’attività sportiva di base e riqualificazione di quelli esistenti 16

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2324
Ordine del giorno concernente l’estensione di una rete di fast track cities su modello checkpoint Milano, Bergamo e Brescia 17

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2325
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio di proprietà comunale sede del comune di Somaglia (LO), sito n via Matteotti n. 10 19

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 211 del 7 febbraio 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5915 al n. 5936) 20
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5937 al n. 5943) 21

Delibera Giunta regionale 7 febbraio 2022 - n. XI/5923
Prelievo dal «Fondo Spese Impreviste» 22

Delibera Giunta regionale 7 febbraio 2022 - n. XI/5927
Approvazione dell’aggiornamento del Piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. X/167/2018, e contestuale revoca della deliberazione di Giunta regionale n. X/3278/2015 24

Delibera Giunta regionale 7 febbraio 2022 - n. XI/5932
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Rifinanziamento della misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia approvata con le dd.g.r. n. 4758 del 24 maggio 2021 e n. 5259 del 20 settembre 2021 – Ampliamento della categoria dei veicoli ammessi a radiazione 48

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 28 gennaio 2022 - n. 814

Progetto di realizzazione di un invaso di laminazione delle acque di piena del torrente Zerra in comune DI Albano Sant'Alessandro (BG) - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 (riferimento nel sistema informativo «S.I.L.V.I.A.» - Procedura VER0003-UBG) 50

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2022 - n. 957

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1 B.1.1 - «Bando brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'ammissione al contributo del settimo elenco di domande presentate il 25 ottobre 2021 51

D.G. Welfare

Decreto direttore generale 2 febbraio 2022 - n. 970

Ricostituzione della Commissione regionale per la valutazione delle domande di rimborso delle spese sostenute da assistiti che hanno fruito di cure all'estero presso centri di altissima specializzazione 57

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 2 febbraio 2022 - n. 990

Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona - Approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei documenti: «Indagini supplementari sul comparto suolo insaturo (terreni) e soil gas» e «Aggiornamento dello stato qualitativo delle acque di falda» quale integrazione al piano della caratterizzazione dell'area ex Galileo Avionica - Via Grassi 93 sita nei comuni di Milano e Baranzate (MI), e autorizzazione alla realizzazione degli interventi 58

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 4 febbraio 2022 - n. 1162

Apprendistato di primo livello ex art. 43 del d.lgs. 81/2015 - Integrazione finanziaria alla dotazione stabilita con dduo 11051 del 9 agosto 2021 e riapertura della presentazione delle domande di doti per l'anno formativo 2021/2022 in attuazione della d.g.r. n. XI/5905 del 31 gennaio 2022. 60

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 30 novembre 2021 - n. 245

Sentenza 30 novembre 2021 - n. 245 62

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2316
Ordine del giorno concernente la riqualificazione con caratteristiche autostradali della SP 46 Rho-Monza e apertura del collegamento viabilistico est/ovest Bollate-Paderno Dugnano-Cormano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	53
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	52
Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7175 concernente la riqualificazione con caratteristiche autostradali della SP 46 Rho-Monza e apertura del collegamento viabilistico est/ovest Bollate-Paderno Dugnano-Cormano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- i territori dei comuni di Bollate, Cormano, Paderno Dugnano e Novate Milanese sono interessati dall'intervento di riqualificazione della Strada Provinciale 46 connesso ai lavori per la viabilità di adduzione al sistema autostradale A8 - A52 Rho - Monza;
- in sede di Conferenza di Servizi del 2013 approvativa del progetto Rho-Monza si è deciso di interrompere il preesistente collegamento tra Via Beccaria, presso il Comune di Paderno Dugnano e Via La Cava, presso il Comune di Bollate, che avrebbe facilitato il transito veicolare sulla direttrice Est/Ovest;

considerato che

- presso il Comune di Bollate è stata realizzata la complanare alla SP 46, con realizzazione di una nuova rotonda, il collegamento di questa con via Kennedy, nonché un sottopasso di servizio alla strada complanare, rendendo quindi fattibile il ripristino della connessione est/ovest, ad oggi interrotta;
- Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Seravalle, nel corso di molteplici interlocuzioni con le Amministrazioni dei Comuni citati in premessa, valutato che le scelte effettuate in sede di Conferenza di Servizi del 2013, non trovano oggi più motivazione - anche in considerazione della riqualificazione della Metrotranvia Milano-Limbiate ormai imminente, i cui lavori determineranno un sovraccarico di traffico particolarmente per i Comuni che si affacciano sulla Statale dei Giovi - hanno condiviso la necessità della riapertura del collegamento est/ovest, quale soluzione di riordino viabilistico volta ad alleggerire la pressione viabilistica cui i rispettivi territori sono sottoposti;
- sulla scorta di tale valutazione, i comuni di Bollate, Cormano, Paderno Dugnano e Novate Milanese hanno già prodotto uno studio preliminare tecnico-economico - denominato «Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP 46 «Rho-Monza» - Modifica svincolo La Cava Beccaria - per il ripristino, in via definitiva, di un collegamento tra via Beccaria e via La Cava che garantisca una connessione est/ovest tra Cormano e Bollate, mediante la realizzazione di una rotonda, di una strada e di una pista ciclabile, con un quadro economico complessivo pari a 1.200.000 euro;

invita la Giunta regionale

a operare nell'ambito del bilancio regionale, al fine di promuovere un accordo di programma semplificato con i comuni di Bollate, Cormano, Paderno Dugnano e Novate Milanese, allo scopo di finanziare e realizzare l'intervento di riordino viabilistico di scala sovracomunale denominato «Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP 46 «Rho-Monza» - Modifica svincolo La Cava Beccaria», già elaborato dai medesimi comuni, allo-

cando le risorse individuate dal quadro economico del progetto medesimo».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea Consiliare: Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2317
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi nei comuni di Volpara (PV), Monte Cremasco (CR), Chieve (CR), Pietra De' Giorgi (PV) e Arena Po (PV)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	55
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	54
Voti favorevoli	n.	54
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7176 concernente il finanziamento di interventi nei comuni di Volpara (PV), Monte Cremasco (CR), Chieve (CR), Pietra de' Giorgi (PV) e Arena Po (PV), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;
- la presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 aprile 2021- Ministro dell'Economia in cui si sottolinea che le Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all'inclusione e coesione e alla salute pari a circa 87,4 mld (di cui RRF 71,5mld e Fondo complementare 15,9 mld);

considerato

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziare nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che

nei comuni di:

- Volpara (PV): risulta necessario realizzare un nuovo fabbricato per ricoverare in un unico luogo le attrezzature e i mezzi comunali;
- Monte Cremasco (CR): risulta necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria dei giardini pubblici di proprietà comunale con conseguente messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche;
- Chieve (CR): risulta necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sito in Via S. Giorgio con conseguente messa in sicurezza dell'edificio stesso;
- Pietra de' Giorgi (PV): risulta necessario provvedere ad opere di consolidamento, di messa in sicurezza e ripavimentazione di Piazza Don Valentino Arpesella;
- Arena Po (PV): risulta necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico;

considerato che

tali interventi risultano strategici e prioritari per le amministrazioni locali sopra elencate;

verificato che

tali interventi non rientrano tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel DDL di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto, strategico finanziare:

- il Comune di Volpara (PV) per la realizzazione di un fabbricato ad uso ricovero per attrezzature e mezzi comunali;
- il Comune di Monte Cremasco (CR) per la manutenzione straordinaria dei giardini pubblici di proprietà comunale con conseguente messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche;
- il Comune di Chieve (CR) per la manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sito in Via S. Giorgio con conseguente messa in sicurezza dello stesso;
- il Comune di Pietra de' Giorgi (PV) per opere di consolidamento, di messa in sicurezza e ripavimentazione di Piazza Don Valentino Arpesella;
- il Comune di Arena Po (PV) per la manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico;

impegna la Giunta regionale

- ad assicurare, nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, i seguenti interventi:

- Comune di Volpara (PV): realizzazione di un fabbricato ad uso ricovero per attrezzature e mezzi comunali per un importo di euro 180.000,00 per l'anno 2022;
- Comune di Monte Cremasco (CR): manutenzione straordinaria dei giardini pubblici di proprietà comunale con conseguente messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per un importo di euro 100.000,00 per l'anno 2022;
- Comune di Chieve (CR): manutenzione straordinaria edificio di proprietà comunale sito in Via S. Giorgio con conseguente messa in sicurezza dello stesso per un importo di euro 120.000,00 per l'anno 2022;

- Comune di Pietra de' Giorgi (PV): per opere di consolidamento, di messa in sicurezza e ripavimentazione di Piazza Don Valentino Arpesella per un importo di euro 140.000,00 per l'anno 2022;
- Comune di Arena Po (PV): per la manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico per un importo di euro 150.000,00 per l'anno 2022;
- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti dalla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2318
Ordine del giorno concernente i contributi per opere di pronto intervento a favore dei territori montani e parzialmente montani

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	58
Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7181 concernente i contributi per opere di pronto intervento a favore dei territori montani e parzialmente montani, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) la Giunta regionale riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici e i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali;
- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018, n. XI/64, prevede politiche incentrate sulla salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la sua tutela e salvaguardia;
- con deliberazione n. 1911 del 29 giugno 2021 con cui il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione n. 49 della Commissione speciale Montagna, impegnando la Giunta ad attuare le opportune iniziative volte ad ottenere idonee risorse per la difesa del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico nei territori montani;
- con d.g.r. n. XI/1779 del 17 giugno 2019 la Giunta regionale ha provveduto ad aggiornare i criteri per il trasferimento delle opere di pronto intervento agli enti locali ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 3, comma 110, introdotti dalla d.g.r. VII/7867 del 25 gennaio 2002, riconoscendo ai comuni sino a 5.000 mila abitanti la totale copertura delle spese sostenute per gli interventi di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità naturali e confermando la copertura dell'80 per cento delle spese per i comuni sino a 20.000 abitanti (così come inserita a seguito dell'adozione della d.g.r. X/1033 del 5 dicembre 2013);

considerato che

- per morfologia e caratteristiche naturali i comuni montani e parzialmente montani risultano potenzialmente più esposti al verificarsi di eventi naturali intensi e di carattere emergenziale;
- il cambiamento climatico ha portato ad eventi meteorologici particolarmente impattanti e difficilmente prevedibili, anche limitati a porzioni di territorio esigue ma caratterizzati da estrema violenza e che tali fenomeni rientrano tra le cause del dissesto idrogeologico che coinvolge la montagna lombarda, cui occorre far fronte dispiegando ingenti risorse economiche;
- molto spesso i comuni devono far fronte con proprie risorse attraverso lo strumento del pronto intervento alla risoluzione a livello locale di situazioni emergenziali;
- attualmente alcuni comuni risultano esclusi dai contributi previsti dalla d.g.r. n. XI/1779/2019, in quanto con popolazione non di molto superiore ai 20.000 abitanti, ma che per conformazione particolarmente sensibile a eventi e calamità idrogeologiche di diversa entità in quanto caratterizzati da territori montani;

ritenuto

di particolare importanza contribuire con sostegni finanziari agli interventi per le aree montane che concorrono alla tutela del territorio, all'accessibilità delle reti, alla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico, nonché alla prevenzione del contesto montano, in coerenza con la programmazione regionale e nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente;

impegna la Giunta regionale

a operare nell'ambito degli stanziamenti previsti nell'ambito del bilancio regionale 2022 e pluriennale affinché l'accesso ai contributi regionali per le spese sostenute dagli enti locali per interventi di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità naturali sia esteso anche ai comuni classificati come montani o parzialmente montani con popolazione residente superiore a 20.000 e sino a 25.000 abitanti, prevedendo contestualmente la modifica in tal senso dei criteri da ultimo stabiliti con d.g.r. XI/1779/2019.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2319
Ordine del giorno concernente gli interventi vari in Lombardia
(art. 1, commi 10 e 11, l.r. 9/2020)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	56
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	55
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7182 concernente gli interventi vari in Lombardia (art. 1, commi 10 e 11, l.r. 9/2020), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le

modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto, prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziante nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visti

gli interventi:

- nel Comune di Abbiategrasso l'intervento di manutenzione straordinaria del Parco della Repubblica per l'importo di euro 300.000,00;
- nel Comune di Adro la realizzazione del collegamento stradale via Brutello - piazza Costantino per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Agnadello la realizzazione di nuova area verde in via delle Alpi per l'importo di euro 51.644,43;
- nel Comune di Agnosine l'intervento di manutenzione straordinaria spondale torrente Pendaglio in loc. Fondi per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Albizzate l'intervento di manutenzione straordinaria tetto del Castello di Albizzate - ex filanda per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Alfianello l'intervento di manutenzione straordinaria del tratto stradale e ciclabile via Mazzini per l'importo di euro 180.000,00;
- nel Comune di Alzano Lombardo l'acquisto macchinari per la difesa del suolo per l'importo di euro 20.000,00;
- nel Comune di Bareggio l'acquisto di beni mobili per realizzazione mercatino storico comunale per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Berlingo l'intervento di manutenzione straordinaria del Municipio per l'importo di 60.000,00;
- nel Comune di Besana in Brianza l'intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Talamoni per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Bione l'intervento di manutenzione straordinaria del dissesto di porzione di strada in via Bersenico per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Bolgare la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Pascoli, via Italia, via Aldo Moro per l'importo di euro 330.000,00;
- nel Comune di Castelforte la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento al centro per l'importo di euro 150.000,00;

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

- nel Comune di Castione Andevenno l'intervento di manutenzione straordinaria di via Vanoni per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Cazzago Brabbia l'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici comunali Antico Lavatoio e Casa dei Pescatori per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Cernusco Lombardone la realizzazione pista ciclabile su tratto iniziale di via Cavalieri di Vittorio Veneto per l'importo di euro 185.000,00;
- nel Comune di Clusone l'intervento di manutenzione straordinaria del Museo Arte Tempo per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Coccaglio l'intervento di manutenzione straordinaria di via Dante e via Silvio Pellico per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Cologno Monzese l'intervento di manutenzione straordinaria della biblioteca comunale per l'importo di euro 620.000,00;
- nel Comune di Cologno Monzese la manutenzione straordinaria delle sale consiglieri per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Comezzano Cizzago l'intervento di manutenzione straordinaria piazze e centri storici per l'importo di euro 100.000,00;
- nella Comunità Montana Val Seriana l'intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio sentieristico bergamasco per l'importo di euro 300.000,00;
- nella Comunità Montana Val Seriana l'intervento di manutenzione straordinaria piste ciclabili e ponte per l'importo di euro 500.000,00;
- nella Comunità Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera la realizzazione pista ciclopeditonale Altopiano Valsassinese tra Cremeno e Moggio, 4° lotto funzionale, per l'importo di euro 250.000,00;
- nella Comunità Montana Valtellina di Morbegno l'intervento di manutenzione straordinaria fabbricati nella frazione Sostila nel Comune di Forcola per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Correzzana la realizzazione della ciclopedonale di via Stelvio per l'importo di euro 100.000,00;
- nel comune Curtatone l'intervento di manutenzione straordinaria delle strade principali della frazione di Levata per l'importo di euro 70.000,00;
- nel Comune di Desio la manutenzione straordinaria della sede stradale in conformità al piano P.A.U. e P.E.B.A, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Edolo la realizzazione della nuova area verde in via Gelpi per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Faloppio la ristrutturazione del palazzo comunale sito in via Manzoni 1 e dell'auditorium comunale sito in piazza Municipio per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Forcola l'intervento di manutenzione straordinaria della sentieristica di collegamento con la frazione Sostila per l'importo di 150.000,00;
- nel Comune di Garzeno l'intervento di manutenzione straordinaria del collegamento Brenzeglio - Giovo - San Jorio per l'importo di euro 325.000,00;
- nel Comune di Gorno l'intervento di manutenzione straordinaria ponte per l'importo di euro 330.000,00;
- nel Comune di Lazzate l'acquisto di beni mobili per realizzazione mercatino storico del borgo per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Marcallo Con Casone l'intervento di manutenzione straordinaria ambulatori comunali per l'importo di euro 350.000,00;
- nel Comune di Marcheno l'intervento di manutenzione straordinaria e creazione parcheggi in via Madonnina per l'importo di euro 80.000,00;
- nel Comune di Martinengo l'intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Giovanni XXIII lotto funzionale per l'importo di euro 350.000,00;
- nel Comune di Mazzano l'intervento di manutenzione straordinaria di via Santellone per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Medole l'intervento di manutenzione straordinaria di via Fontana per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Oltre il Colle l'intervento di manutenzione straordinaria per evento franso in via Capriana per l'importo di euro 260.000,00;
- nel Comune di Orzinuovi la realizzazione campo da bocce e beach volley presso centro sportivo in via Lonato per l'importo di euro 90.000,00;
- nel Comune di Paisco Loveno l'intervento di manutenzione straordinaria della stalla «Valle Allione» per l'importo di euro 400.000,00;
- nel Comune di Palazzago l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale Villa Gazzi per l'importo di euro 220.000,00;
- nel Comune di Palazzo Pignano la realizzazione nuovo percorso ciclopedonale nella frazione Cascine Gandini per l'importo di euro 154.983,94;
- nel Comune di Pandino l'intervento di manutenzione straordinaria del parco «Stella» per l'importo di euro 57.086,28;
- nel Comune di Pertica Alta il completamento spazi comunali siti in via Provinciale 99 per l'importo di euro 70.000,00;
- nel Comune di Peschiera Borromeo l'intervento di manutenzione straordinaria del centro polifunzionale di San Bovio per l'importo di euro 344.000,00;
- nel Comune di Piancogno la realizzazione di un ponte tibetano per l'importo di euro 550.000,00;
- nel Comune di Poggio Rusco l'intervento di manutenzione straordinaria del nodo viario di via Dante Alighieri per l'importo di euro 130.000,00;
- nel Comune di Pompiano l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale «Peschiera» per l'importo di euro 60.000,00;
- nel Comune di Pontoglio l'intervento di manutenzione straordinaria di via Castello per l'importo di euro 310.000,00;
- Provincia di Lodi l'intervento di manutenzione straordinaria SP158 in comune di Tavazzano con Villanese e Mulazzano, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 216.000,00;
- nel Comune di Rezzato l'intervento di manutenzione straordinaria dell'efficienza idraulica del torrente Rudone di Virle per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Roncello la realizzazione nuova rotatoria in via Pertini/Aldo Moro per l'importo di euro 310.000,00;
- nel Comune di Rovetta la manutenzione straordinaria con acquisto attrezzature del Parco Pubblico per l'importo di euro 254.000,00;
- nel Comune di Sabbio Chiese la realizzazione nuovo Museo degli stampatori da Sabbio per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di San Benedetto Po la realizzazione di un percorso ciclopedonale arginale al fiume Po per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di San Giovanni Bianco l'intervento di manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in frazione Briole per l'importo di euro 130.000,00;
- nel Comune di Schilpario la realizzazione di magazzini comunali per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Schilpario l'acquisto comprensivo di terreni e parcheggi per l'importo di euro 130.000,00;
- nel Comune di Senago l'intervento di manutenzione straordinaria aree giochi dei parchi urbani (Via Sandro Pertini e Villa Soli) con inserimento giochi inclusivi per l'importo di euro 180.000,00;
- nel Comune di Senago l'acquisto di mezzi e attrezzature vigili del fuoco per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Serle l'intervento di manutenzione straordinaria edificio comunale in via Muradelli per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Sesto Calende la realizzazione di nuova rotatoria e attraversamento ciclopedonale della SP69 per l'importo di euro 400.000,00;
- nel Comune di Sironi la realizzazione pista ciclopedonale alla via Don G. Brambilla, 3° lotto, per l'importo di euro 265.000,00;
- nel Comune di Solferino l'intervento di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale per l'importo di euro 150.000,000;

- nel Comune di Sorico la realizzazione tensostruttura polivalente, a completamento dell'opera, per l'importo di euro 120.000,00;
- nel Comune di Sovico l'intervento di manutenzione straordinaria sedi stradali per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Trescore Balneario l'intervento di manutenzione straordinaria del centro urbano per l'importo di euro 1.200.000,00;
- nel Comune di Trescore Cremasco la realizzazione pista ciclopedonale, a completamento ciclabile, lungo via dei Fontanili per l'importo di euro 85.600,00;
- nel Comune di Trivulzio la realizzazione nuovi percorsi ciclabili e l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 515.000,00;
- nel Comune di Vailate la realizzazione nuova ciclabile via dei Fichi-Largo Maestri per l'importo di euro 99.266,00;
- nel Comune di Vallio Terme la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Vrenda, a completamento dell'opera, per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Veduggio il completamento nuova sede protezione civile del Gruppo intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate, a completamento opera, per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Vervio l'intervento di manutenzione straordinaria versante e viabilità in località Valle di Gaggio, Bosca, Ca' Giacomelli, Pestai e Susen per l'importo di euro 130.000,00;
- nel Comune di Visano l'intervento di manutenzione straordinaria del parco ludico ricreativo per l'importo di euro 150.000,00;

considerato che

questi interventi sono strategici;

verificato che

tali interventi non rientrano tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto, necessario finanziare la realizzazione ovvero il completamento delle opere del patrimonio pubblico:

- nel Comune di Abbiategrasso l'intervento di manutenzione straordinaria del Parco della Repubblica per l'importo di euro 300.000,00;
- nel Comune di Adro la realizzazione del collegamento stradale via Brutello - piazza Costantino per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Agnadello la realizzazione di nuova area verde in via delle Alpi per l'importo di euro 51.644,43;
- nel Comune di Agnosine l'intervento di manutenzione straordinaria sponale torrente Pendaglio in loc. Fondi per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Albizzate l'intervento di manutenzione straordinaria tetto del Castello di Albizzate - ex filanda per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Alfianello l'intervento di manutenzione straordinaria tratto stradale e ciclabile via Mazzini per l'importo di euro 180.000,00;
- nel Comune di Alzano Lombardo l'acquisto macchinari per la difesa del suolo per l'importo di euro 20.000,00;
- nel Comune di Bareggio l'acquisto di beni mobili per realizzazione mercatino storico comunale per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Berlingo l'intervento di manutenzione straordinaria del Municipio per l'importo di 60.000,00;
- nel Comune di Besana in Brianza l'intervento di manutenzione straordinaria di piazza Talamoni per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Bione l'intervento di manutenzione straordinaria del dissesto di porzione di strada in via Bersenico per l'importo di euro 100.000,00;

- nel Comune di Bolgare la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Pascoli, via Italia, via Aldo Moro per l'importo di euro 330.000,00;
- nel Comune di Castelbelforte la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento al centro per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Castione Andevenno l'intervento di manutenzione straordinaria di via Vanoni per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Cazzago Brabbia l'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici comunali Antico Lavatoio e Casa dei Pescatori per l'importo di euro 150.000,00;
- nel Comune di Cernusco Lombardone la realizzazione pista ciclabile su tratto iniziale di via Cavalieri di Vittorio Veneto per l'importo di euro 185.000,00;
- nel Comune di Clusone l'intervento di manutenzione straordinaria del Museo Arte Tempo per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Coccaglio l'intervento di manutenzione straordinaria di via Dante e via Silvio Pellico per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Cologno Monzese l'intervento di manutenzione straordinaria della biblioteca comunale per l'importo di euro 620.000,00;
- nel Comune di Cologno Monzese l'intervento di manutenzione straordinaria delle sale consigliari per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Comezzano Cizzago l'intervento di manutenzione straordinaria piazze e centri storici per l'importo di euro 100.000,00;
- nella Comunità Montana Val Seriana per l'intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio sentieristico bergamasco per l'importo di euro 300.000,00;
- nella Comunità Montana Val Seriana l'intervento di manutenzione straordinaria piste ciclabili e ponte per l'importo di euro 500.000,00;
- nella Comunità Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera la realizzazione pista ciclopedonale Altopiano Valsassinese tra Cremeno e Moggio, 4° lotto funzionale, per l'importo di euro 250.000,00;
- nella Comunità Montana Valtellina di Morbegno l'intervento di manutenzione straordinaria fabbricati nella frazione Sostila nel Comune di Forcola per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Correzzana la realizzazione della ciclopedonale di via Stelvio per l'importo di euro 100.000,00;
- nel comune Curtatone l'intervento di manutenzione straordinaria delle strade principali della frazione di Levata per l'importo di euro 70.000,00;
- nel Comune di Desio l'intervento manutenzione straordinaria sede stradale in conformità al piano P.A.U. e P.E.B.A, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Edolo la realizzazione della nuova area verde in via Gelpi per l'importo di euro 100.000,00;
- nel Comune di Faloppio la ristrutturazione del palazzo comunale sito in via Manzoni 1 e dell'auditorium comunale sito in Piazza Municipio per l'importo di euro 200.000,00;
- nel Comune di Forcola l'intervento di manutenzione straordinaria della sentieristica di collegamento con la frazione Sostila per l'importo di 150.000,00;
- nel Comune di Garzeno l'intervento di manutenzione straordinaria del collegamento Brenzeglio - Giovo - San Jorio per l'importo di euro 325.000,00;
- nel Comune di Gorno l'intervento di manutenzione straordinaria ponte per l'importo di euro 330.000,00;
- nel Comune di Lazzate l'acquisto di beni mobili per realizzazione mercatino storico del borgo per l'importo di euro 50.000,00;
- nel Comune di Marcallo Con Casone l'intervento di manutenzione straordinaria ambulatori comunali per l'importo di euro 350.000,00;
- nel Comune di Marcheno l'intervento di manutenzione straordinaria e creazione parcheggi in via Madonnina per l'importo di euro 80.000,00;

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

- nel Comune di Martinengo l'intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Giovanni XXIII, lotto funzionale, per l'importo di euro 350.000,00;
 - nel Comune di Mazzano l'intervento di manutenzione straordinaria di via Santellone per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di Medole l'intervento di manutenzione straordinaria di via Fontana per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di Oltre il Colle l'intervento di manutenzione straordinaria per evento franoso in via Capriana per l'importo di euro 260.000,00;
 - nel Comune di Orzinuovi la realizzazione campo da bocce e beach volley presso centro sportivo in via Lonato per l'importo di euro 90.000,00;
 - nel Comune di Paisco Loveni l'intervento di manutenzione straordinaria della stalla «Valle Allione» per l'importo di euro 400.000,00;
 - nel Comune di Palazzago l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale Villa Gazzi per l'importo di euro 220.000,00;
 - nel Comune di Palazzo Pignano la realizzazione nuovo percorso ciclopeditonale frazione Cascine Gandini per l'importo di euro 154.983,94;
 - nel Comune di Pandino l'intervento di manutenzione straordinaria del parco «Stella» per l'importo di euro 57.086,28;
 - nel Comune di Pertica Alta il completamento spazi comunali siti in via Provinciale 99 per l'importo di euro 70.000,00;
 - nel Comune di Peschiera Borromeo l'intervento di manutenzione straordinaria del centro polifunzionale di San Bovio per l'importo di euro 344.000,00;
 - nel Comune di Piancogno la realizzazione di un ponte tibetano per l'importo di euro 550.000,00;
 - nel Comune di Poggio Rusco l'intervento di manutenzione straordinaria del nodo viario di via Dante Alighieri per l'importo di euro 130.000,00;
 - nel Comune di Pospianico l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale «Peschiera» per l'importo di euro 60.000,00;
 - nel Comune di Pontoglio l'intervento di manutenzione straordinaria di via Castello per l'importo di euro 310.000,00;
 - Provincia di Lodi l'intervento di manutenzione straordinaria SP158 in comune di Tavazzano con Villanese e Mulazzano, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 216.000,00;
 - nel Comune di Rezzato l'intervento di manutenzione straordinaria dell'efficienza idraulica del torrente Rudone di Virle per l'importo di euro 100.000,00;
 - nel Comune di Roncello la realizzazione nuova rotatoria in via Pertini/Aldo Moro per l'importo di euro 310.000,00;
 - nel Comune di Rovetta la manutenzione straordinaria con l'acquisto di attrezzature del Parco Pubblico per l'importo di euro 254.000,00;
 - nel Comune di Sabbio Chiese la realizzazione nuovo Museo degli stampatori da Sabbio per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di San Benedetto Po la realizzazione di un percorso ciclopeditonale arginale al fiume Po per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di San Giovanni Bianco l'intervento di manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in frazione Briole per l'importo di euro 130.000,00;
 - nel Comune di Schilpario la realizzazione di magazzini comunali per l'importo di euro 200.000,00;
 - nel Comune di Schilpario l'acquisto comprensivo di terreni e parcheggi per l'importo di euro 130.000,00;
 - nel Comune di Senago l'intervento di manutenzione straordinaria aree giochi dei parchi urbani (Via Sandro Pertini e Villa Soli) con inserimento giochi inclusivi per l'importo di euro 180.000,00;
 - nel Comune di Senago l'acquisto di mezzi e attrezzature vigili del fuoco per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di Serle l'intervento di manutenzione straordinaria edificio comunale in via Muradelli per l'importo di euro 100.000,00;
 - nel Comune di Sesto Calende la realizzazione di nuova rotatoria e attraversamento ciclopeditonale della SP69 per l'importo di euro 400.000,00;
 - nel Comune di Sirone la realizzazione pista ciclopeditonale alla via Don G. Brambilla, 3° lotto, per l'importo di euro 265.000,00;
 - nel Comune di Solferino l'intervento di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale per l'importo di euro 150.000,000;
 - nel Comune di Sorico la realizzazione tessostruttura polivalente, a completamento dell'opera, per l'importo di euro 120.000,00;
 - nel Comune di Sovico l'intervento di manutenzione straordinaria sedi stradali per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di Trescore Balneario l'intervento di manutenzione straordinaria del centro urbano per l'importo di euro 1.200.000,00;
 - nel Comune di Trescore Cremasco la realizzazione pista ciclopeditonale a completamento ciclabile lungo via dei Fontanili per l'importo di euro 85.600,00;
 - nel Comune di Trivulzio la realizzazione nuovi percorsi ciclabili e l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 515.000,00;
 - nel Comune di Vailate realizzazione nuova ciclabile via dei Fichi-Largo Maestri per l'importo di euro 99.266,00
 - nel Comune di Vallio Terme la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Vrenda, a completamento dell'opera, per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di Veduggio il completamento nuova sede protezione civile del Gruppo intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate, a completamento opera, per l'importo di euro 150.000,00;
 - nel Comune di Vervio l'intervento di manutenzione straordinaria versante e viabilità in località Valle di Gaggio, Bosca, Ca' Giacomelli, Pestai e Susen per l'importo di euro 130.000,00;
 - nel Comune di Visano l'intervento di manutenzione straordinaria del parco ludico ricreativo per l'importo di euro 150.000,00;
- impegna la Giunta regionale
- ad assicurare idoneo stanziamento all'interno del fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento:
 - nel Comune di Abbiategrasso l'intervento di manutenzione straordinaria del Parco della Repubblica per l'importo di euro 300.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Adro la realizzazione del collegamento stradale via Brutello - piazza Costantino per l'importo di euro 200.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Agnadello la realizzazione di nuova area verde in via delle Alpi per l'importo di euro 51.644,43 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Agnosine l'intervento di manutenzione straordinaria spondale Torrente Pendaglio in località Fondi per l'importo di euro 50.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Albizzate l'intervento di manutenzione straordinaria tetto del Castello di Albizzate - ex filanda per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Alfianello l'intervento di manutenzione straordinaria tratto stradale e ciclabile via Mazzini per l'importo di euro 180.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;

- nel Comune di Alzano Lombardo l'acquisto macchinari per la difesa del suolo per l'importo di euro 20.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Bareggio l'acquisto di beni mobili per realizzazione mercatino storico comunale per l'importo di euro 50.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Berlingo l'intervento di manutenzione straordinaria del Municipio per l'importo di 60.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Besana in Brianza l'intervento di manutenzione straordinaria di piazza Talamoni per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Bione l'intervento di manutenzione straordinaria del dissesto di porzione di strada in via Berse-nico per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Bolgare la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Pascoli, via Italia, Via Aldo Mo-ro per l'importo di euro 330.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
- nel Comune di Castelbelforte la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento al centro per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle compe-tenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto ca-pitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Castione Andevenno l'intervento di ma-nutenzione straordinaria di via Vanoni per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Cazzago Brabbia l'intervento di ma-nutenzione straordinaria degli edifici comunali Antico Lavatoio e Casa dei Pescatori per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Cernusco Lombardone la realizzazione pista ciclabile su tratto iniziale di via Cavalieri di Vittorio Veneto per l'importo di euro 185.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Clusone l'intervento di manutenzione straordinaria del Museo Arte Tempo per l'importo di eu-ro 200.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Coccaglio l'intervento di manutenzione straordinaria di via Dante e via Silvio Pellico per l'importo di euro 50.000,00 da appostarsi alle competenti mis-sioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Cologno Monzese l'intervento di manu-tenzione straordinaria della biblioteca comunale per l'importo di euro 620.000,00 da appostarsi alle compe-tenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto ca-pitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022 euro 70.000,00 e nell'anno 2023 euro 550.000,00;
- nel Comune di Cologno Monzese l'intervento di manu-tenzione straordinaria delle sale consigliari per l'importo di euro 200.000,00 da appostarsi alle competenti mis-sioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Comezzano Cizzago l'intervento di ma-nutenzione straordinaria piazze e centri storici per l'im-porto di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capi-tale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nella Comunità Montana Val Seriana l'intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio sentieristico bergamasco per l'importo di euro 300.000,00 da appo-starsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
- nella Comunità Montana Val Seriana l'intervento di ma-nutenzione straordinaria piste ciclabili e ponte per l'im-porto di euro 500.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capi-tale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
- nella Comunità Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Ri-vera la realizzazione pista ciclopedonale Altopiano Valsassinese tra Cremeno e Moggio, 4° lotto funziona-le, per l'importo di euro 250.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nella Comunità Montana Valtellina di Morbegno l'in-tervento di manutenzione straordinaria fabbricati nella frazione Sostila nel Comune di Forcola per l'importo di euro 200.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2023;
- nel Comune di Correzzana la realizzazione della ciclo-pedonale di via Stelvio per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel comune Curtatone l'intervento di manutenzione straordinaria delle strade principali della frazione di Le-vata per l'importo di euro 70.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Desio l'intervento di manutenzione straordinaria sede stradale in conformità al piano P.A.U. e P.E.B.A. 1° lotto funzionale, per l'importo di eu-ro 200.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Edolo la realizzazione della nuova area verde in via Gelpi per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al ti-tolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Faloppio la ristrutturazione del palazzo comunale sito in via Manzoni 1 e dell'auditorium co-munale sito in Piazza Municipio per l'importo di euro 200.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Forcola l'intervento di manutenzione straordinaria della sentieristica di collegamento con la frazione Sostila per l'importo di 150.000,00 da appo-starsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2023;
- nel Comune di Garzeno l'intervento di manutenzione straordinaria del collegamento Brenzeglio - Giovo - San Jorio per l'importo di euro 325.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
- nel Comune di Gorno l'intervento di manutenzione stra-ordinaria ponte per l'importo di euro 330.000,00 da ap-

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

- postarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
- nel Comune di Lazzate l'acquisto di beni mobili per realizzazione mercatino storico del borgo per l'importo di euro 50.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Marcallo Con Casone l'intervento di manutenzione straordinaria ambulatori comunali per l'importo di euro 350.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Marcheno l'intervento di manutenzione straordinaria e creazione parcheggi in via Madonnina per l'importo di euro 80.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2023;
 - nel Comune di Martinengo l'intervento di manutenzione straordinaria di piazza Giovanni XXIII, lotto funzionale, per l'importo di euro 350.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Mazzano l'intervento di manutenzione straordinaria di via Santellone per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Medole l'intervento di manutenzione straordinaria di via Fontana per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Oltre il Colle l'intervento di manutenzione straordinaria per evento franoso in via Capriana per l'importo di euro 260.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - nel Comune di Orzinuovi la realizzazione campo da bocce e beach volley presso centro sportivo in via Lonato per l'importo di euro 90.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Paisco Lovenio l'intervento di manutenzione straordinaria della stalla «Valle Allione» per l'importo di euro 400.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Palazzago l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale Villa Gazzi per l'importo di euro 220.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Palazzo Pignano realizzazione nuovo percorso ciclopedonale frazione Cascine Gandini per l'importo di euro 154.983,94 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Pandino l'intervento di manutenzione straordinaria del parco «Stella» per l'importo di euro 57.086,28 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Pertica Alta il completamento spazi comunali siti in via Provinciale 99 per l'importo di euro 70.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Peschiera Borromeo l'intervento di manutenzione straordinaria del centro polifunzionale di San Bovio per l'importo di euro 344.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Piancogno la realizzazione di un ponte tibetano per l'importo di euro 550.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2023;
 - nel Comune di Poggio Rusco l'intervento di manutenzione straordinaria del nodo viario di via Dante Alighieri per l'importo di euro 130.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Pogliano l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale «Peschiera» per l'importo di euro 60.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Pontoglio l'intervento di manutenzione straordinaria di via Castello per l'importo di euro 310.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - Provincia di Lodi l'intervento di manutenzione straordinaria SP158 in comune di Tavazzano con Villanesco e Mulazzano, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 216.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Rezzato l'intervento di manutenzione straordinaria dell'efficienza idraulica del torrente Rudone di Virle per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Roncello la realizzazione nuova rotatoria in via Pertini/Aldo Moro per l'importo di euro 310.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - nel Comune di Rovetta per l'intervento di manutenzione straordinaria con l'acquisto di attrezzature del Parco Pubblico per l'importo di euro 254.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - nel Comune di Sabbio Chiese la realizzazione nuovo Museo degli stampatori da Sabbio per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di San Benedetto Po la realizzazione di un percorso ciclopedonale arginale al fiume Po per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di San Giovanni Bianco l'intervento di manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in frazione Briolo per l'importo di euro 130.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Schilpario per la realizzazione di magazzini comunali per l'importo di euro 200.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Schilpario l'acquisto comprensivo di ter-

reni e parcheggi per l'importo di euro 130.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;

- nel Comune di Senago l'intervento manutenzione straordinaria aree giochi dei parchi urbani (Via Sandro Pertini e Villa Soli) con inserimento giochi inclusivi per l'importo di euro 180.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Senago l'acquisto di mezzi e attrezzature vigili del fuoco per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Serle l'intervento di manutenzione straordinaria edificio comunale in via Muradelli per l'importo di euro 100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Sesto Calende la realizzazione di nuova rotatoria e attraversamento ciclopedonale della SP69 per l'importo di euro 400.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Sirone la realizzazione pista ciclopedonale alla via Don G. Brambilla, 3° lott.3 per l'importo di euro 265.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Solferino l'intervento di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Sorico la realizzazione tensostruttura polivalente, a completamento dell'opera, per l'importo di euro 120.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Sovico l'intervento manutenzione straordinaria sedi stradali per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Trescore Balneario l'intervento di manutenzione straordinaria del centro urbano per l'importo di euro 1.200.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Trescore Cremasco la realizzazione pista ciclopedonale a completamento ciclabile lungo via dei Fontanili per l'importo di euro 85.600,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Trivulzio la realizzazione nuovi percorsi ciclabili e l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 515.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Vailate la realizzazione nuova ciclabile via dei Fichi-largo Maestri per l'importo di euro 99.266,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Vallio Terme la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Vrenda, a completamento dell'opera, per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;

- nel Comune di Veduggio il completamento nuova sede protezione civile del Gruppo intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate, a completamento opera, per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Vervio l'intervento di manutenzione straordinaria versante e viabilità in località Valle di Gaggio, Bosca, Ca' Giacomelli, Pestai e Susen per l'importo di euro 130.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Visano l'intervento di manutenzione straordinaria del parco ludico ricreativo per l'importo di euro 150.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti dalla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2320
Ordine del giorno concernente gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della l.r. 9/2020

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 – 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	58
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7183 concernente gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della l.r. 9/2020, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto, prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel Fondo complementare, nel DDL bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visti

gli interventi:

- nel Comune di Alghia la manutenzione straordinaria del paesaggio presso l'oasi tra Costa Serina e Alghia, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 350.000,00;
- nel Comune di Azzone la manutenzione straordinaria della VASP del Giovetto per l'importo di euro 137.632,00;
- nel Comune di Bassano Bresciano manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli impianti della scuola elementare e media sita in via Martinengo per l'importo di euro 300.000,00;
- nel Comune di Caravaggio la manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Casargo realizzazione di una Casa delle Fragilità per continuità socioassistenziale ai non autosufficienti per l'importo di euro 480.000,00;
- nel Comune di Castel Mella manutenzione straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di trattamento aria degli edifici pubblici per l'importo di euro 220.000,00;
- nel Comune di Chiuro realizzazione tratto di viabilità urbana (circa 1.300 metri) di collegamento con la frazione e realizzazione sottopasso ciclopedonale in sostituzione dei passaggi a livello che verranno chiusi per l'importo di euro 1.000.000,00;
- nel Comune di Civate, quale ente coordinatore della Conferenza Permanente dei Sindaci del lago di Annone, realizzazione pista ciclopedonale del lago di Annone per l'importo di euro 250.000,00;
- nella Comunità Montana del Sebino Bresciano realizzazione dell'ampliamento del Polo Logistico di Protezione Civile e Vigili del Fuoco in comune di Sale Marasino per l'importo di euro 580.000,00;
- nel Comune di Dervio la realizzazione di un palazzetto dello sport di interesse sovracomunale nel territorio di Dervio per l'importo di euro 2.800.000,00;
- nel Comune di Endine Gaiano realizzazione nuovo Centro Polifunzionale di Protezione Civile per l'importo di euro 450.000,00;
- nel Comune di Fuipiano la manutenzione straordinaria del collegamento intervallivo (Valle Imagna - Val Taleggio - Valsassina) per l'importo di euro 4.800.000,00;
- nel Comune di Grassobbio l'intervento di manutenzione straordinaria del campo sportivo con omologazione FIGC per l'importo di euro 470.000,00;
- nel Comune di Gromo il completamento della realizzazione dello skatepark per l'importo di euro 110.000,00;

- nel Comune di Mandello del Lario la realizzazione nuovo centro remiero comunale per l'importo di euro 1.600.000;
- nel Comune di Merate realizzazione del progetto «Casa della Musica e delle Associazioni» per l'importo di euro 1.500.000,00;
- nel Comune di Mozzo l'intervento di rifacimento ponte carrabile per l'importo di euro 520.000,00;
- nel Comune di Musso realizzazione di un bagno pubblico lungo la pista ciclopedonale lungolago per l'importo di euro 35.000,00;
- nel Comune di Palosco l'intervento di manutenzione straordinaria di via Palazzolo per l'importo di euro 390.000,00;
- nel Comune di Piancogno manutenzione straordinaria dell'area urbana Olcese-Ferrari per l'importo di euro 5.000.000,00;
- nel Comune di Piancogno manutenzione straordinaria ecologica del torrente Oiolo per l'importo di euro 250.000,00;
- nella Provincia di Lecco SP62-SP64 modifica intersezione in comune di Pasturo e manutenzione straordinaria in SP62 «Basilio Ponte Folla» per l'importo di euro 2.100.000,00;
- nella Provincia di Lecco collegamento tra SS36 e SP52 con manutenzione straordinaria SP49 per l'importo di euro 5.000.000,00;
- nella Provincia di Lecco SP ex SS583 adeguamento e implementazione degli impianti tecnologici galleria di Parè e Melgone per l'importo di euro 8.000.000,00;
- nella Provincia di Varese la manutenzione straordinaria della SS629 per l'importo di euro 5.500.000,00;
- nel Comune di Ranica l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Rovetta l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico San Lorenzo 30.000,00;
- nel Comune di San Giovanni Bianco la manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza per l'importo di euro 20.000,00;
- nel Comune di Scanzorosciate l'intervento di manutenzione straordinaria parco inclusivo Rosciate per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Stezzano la manutenzione straordinaria sala musica per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Villa d'Almè la manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00;

considerato che

questi interventi sono strategici;

verificato che

tali interventi non rientrano tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto, strategico finanziare la realizzazione ovvero il completamento delle opere del patrimonio pubblico:

- nel Comune di Alghia la manutenzione straordinaria del paesaggio presso l'oasi tra Costa Serina e Alghia, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 350.000,00;
- nel Comune di Azzone la manutenzione straordinaria della VASP del Giovetto per l'importo di euro 137.632,00;
- nel Comune di Bassano Bresciano manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli impianti della scuola elementare e media sita in via Martinengo per l'importo di euro 300.000,00;
- nel Comune di Caravaggio la manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Casargo realizzazione di una Casa delle Fragilità per continuità socioassistenziale ai non autosufficienti per l'importo di euro 480.000,00;
- nel Comune di Castel Mella manutenzione straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di trattamento aria degli edifici pubblici per l'importo di euro 220.000,00;

- nel Comune di Chiuro realizzazione tratto di viabilità urbana (circa 1.300 metri) di collegamento con la frazione e realizzazione sottopasso ciclopedonale in sostituzione dei passaggi a livello che verranno chiusi per l'importo di euro 1.000.000,00;
- nel Comune di Civate, quale ente coordinatore della Conferenza Permanente dei Sindaci del lago di Annone, realizzazione pista ciclopedonale del lago di Annone per l'importo di euro 250.000,00;
- nella Comunità Montana del Sebino Bresciano realizzazione dell'ampliamento del Polo Logistico di Protezione Civile e Vigili del Fuoco in comune di Sale Marasino per l'importo di euro 580.000,00;
- nel Comune di Dervio la realizzazione di un palazzetto dello sport di interesse sovracomunale nel territorio di Dervio per l'importo di euro 2.800.000,00;
- nel Comune di Endine Gaiano realizzazione nuovo Centro Polifunzionale di Protezione Civile per l'importo di euro 450.000,00;
- nel Comune di Fuipiano la manutenzione straordinaria del collegamento intervallivo (Valle Imagna - Val Taleggio - Valsassina) per l'importo di euro 4.800.000,00;
- nel Comune di Grassobbio l'intervento di manutenzione straordinaria del campo sportivo con omologazione FIGC per l'importo di euro 470.000,00;
- nel Comune di Gromo il completamento della realizzazione dello skatepark per l'importo di euro 110.000,00;
- nel Comune di Mandello del Lario la realizzazione nuovo centro remiero comunale per l'importo di euro 1.600.000;
- nel Comune di Merate realizzazione del progetto «Casa della Musica e delle Associazioni» per l'importo di euro 1.500.000,00;
- nel Comune di Mozzo l'intervento di rifacimento ponte carrabile per l'importo di euro 520.000,00;
- nel Comune di Musso realizzazione di un bagno pubblico lungo la pista ciclopedonale lungolago per l'importo di euro 35.000,00;
- nel Comune di Palosco l'intervento di manutenzione straordinaria di via Palazzolo per l'importo di euro 390.000,00;
- nel Comune di Piancogno manutenzione straordinaria dell'area urbana Olcese-Ferrari per l'importo di euro 5.000.000,00;
- nel Comune di Piancogno manutenzione straordinaria ecologica del torrente Oiolo per l'importo di euro 250.000,00;
- nella Provincia di Lecco SP62-SP64 modifica intersezione in comune di Pasturo e manutenzione straordinaria in SP62 «Basilio Ponte Folla» per l'importo di euro 2.100.000,00;
- nella Provincia di Lecco collegamento tra SS36 e SP52 con manutenzione straordinaria SP49 per l'importo di euro 5.000.000,00;
- nella Provincia di Lecco SP ex SS583 adeguamento e implementazione degli impianti tecnologici galleria di Parè e Melgone per l'importo di euro 8.000.000,00;
- nella Provincia di Varese la manutenzione straordinaria della SS629 per l'importo di euro 5.500.000,00;
- nel Comune di Ranica l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Rovetta l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico San Lorenzo 30.000,00;
- nel Comune di San Giovanni Bianco la manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza per l'importo di euro 20.000,00;
- nel Comune di Scanzorosciate l'intervento di manutenzione straordinaria parco inclusivo Rosciate per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Stezzano la manutenzione straordinaria sala musica per l'importo di euro 30.000,00;
- nel Comune di Villa d'Almè la manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00;

invita la Giunta regionale

- ad assicurare idoneo stanziamento all'interno del fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r.9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, per il finanzia-

mento:

- nel Comune di Algha la manutenzione straordinaria del Paesaggio presso l'oasi tra Costa Serina e Algha, 1° lotto funzionale, per l'importo di euro 350.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Azzone la manutenzione straordinaria della VASP del Giovetto per l'importo di euro 137.632,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Bassano Bresciano manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli impianti della scuola elementare e media sita in via Martinengo per l'importo di euro 300.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Caravaggio la manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Casargo realizzazione di una Casa delle Fragilità per continuità socioassistenziale ai non autosufficienti per l'importo di euro 480.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Castel Mella manutenzione straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di trattamento aria degli edifici pubblici per l'importo di euro 220.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Chiuro realizzazione tratto di viabilità urbana (circa 1.300 metri) di collegamento con la frazione e realizzazione sottopasso ciclopedonale in sostituzione dei passaggi a livello che verranno chiusi per l'importo di euro 1.000.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2023;
- nel Comune di Civate, quale ente coordinatore della Conferenza Permanente dei Sindaci del lago di Annone, realizzazione pista ciclopedonale del lago di Annone per l'importo di euro 250.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nella Comunità Montana del Sebino Bresciano realizzazione dell'ampliamento del Polo Logistico di Protezione Civile e Vigili del Fuoco in comune di Sale Marasino per l'importo di euro 580.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Dervio la realizzazione di un palazzetto dello sport di interesse sovracomunale nel territorio di Dervio per l'importo di euro 2.800.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
- nel Comune di Endine Gaiano realizzazione nuovo Centro Polifunzionale di Protezione Civile per l'importo di euro 450.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- nel Comune di Fuipiano la manutenzione straordinaria del collegamento intervallivo (Valle Imagna - Val Taleggio - Valsassina) per l'importo di euro 4.800.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2024;
- nel Comune di Grassobbio l'intervento di manutenzione straordinaria del campo sportivo con omologazione FIGC per l'importo di euro 470.000,00 da appostarsi alle

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

- competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
- nel Comune di Gromo il completamento della realizzazione dello skatepark per l'importo di euro 110.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - nel Comune di Mandello del Lario la realizzazione nuovo centro remiero comunale per l'importo di euro 1.600.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - nel Comune di Merate realizzazione del progetto «Casa della Musica e delle Associazioni» per l'importo di euro 1.500.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Mozzo l'intervento di rifacimento ponte carrabile per l'importo di euro 520.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - nel Comune di Musso realizzazione di un bagno pubblico lungo la pista ciclopeditone lungolago per l'importo di euro 35.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Palosco l'intervento di manutenzione straordinaria di via Palazzolo per l'importo di euro 390.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2023;
 - nel Comune di Piancogno manutenzione straordinaria dell'area urbana Olcese-Ferrari per l'importo di euro 5.000.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2024;
 - nel Comune di Piancogno manutenzione straordinaria ecologica del torrente Oiolo per l'importo di euro 250.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2023;
 - nella Provincia di Lecco SP62-SP64 modifica intersezione in comune di Pasturo e manutenzione straordinaria in SP62 «Basilio Ponte Folla» per l'importo di euro 2.100.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nella Provincia di Lecco collegamento tra SS36 e SP52 con manutenzione straordinaria SP49 per l'importo di euro 5.000.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nella Provincia di Lecco SP ex SS583 adeguamento e implementazione degli impianti tecnologici galleria di Parè e Melgone per l'importo di euro 8.000.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nella Provincia di Varese la manutenzione straordinaria della SS629 per l'importo di euro 5.500.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 negli anni 2022-2024;
 - nel Comune di Ranica per l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Rovetta l'intervento di manutenzione straordinaria parco pubblico San Lorenzo 30.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di San Giovanni Bianco l'intervento di manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza per l'importo di euro 20.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Scanzorosciate l'intervento di manutenzione straordinaria parco inclusivo Rosciate per l'importo di euro 30.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Stezzano la manutenzione straordinaria della sala musica per l'importo di euro 30.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
 - nel Comune di Villa d'Almè la manutenzione straordinaria del parco pubblico per l'importo di euro 30.000,00 da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 nell'anno 2022;
- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».
- Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2321
Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria in comuni della provincia di Mantova

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	52
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	51
Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7184 concernente gli interventi di manutenzione straordinaria in comuni della provincia di Mantova, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale

31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto, prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che

icomuni di seguito elencati hanno in previsione la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria stradale, di investimenti tecnologici e di prevenzione rischio idrogeologico sul proprio territorio afferente la provincia di Mantova:

- Bagnolo S. Vito: manutenzione straordinaria stradale e ciclopedonale
Importo: euro 70.000,00
- Milzano: manutenzione straordinaria stradale
Importo: euro 180.000,00
- Volta Mantovana: manutenzione straordinaria stradale e nuova pista ciclopedonale
Importo: 160.000,00
- Rodigo: realizzazione pista ciclabile
Importo: euro 115.000,00
- Carpenedolo: realizzazione rotatoria via Meli
Importo: euro 150.000,00;

considerato che

tali interventi risultano prioritari e urgenti in relazione ai fabbisogni individuati dalle amministrazioni locali in elenco che partecipano in quota di cofinanziamento comunale alla copertura dei costi degli interventi;

verificato che

tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare i comuni di seguito elencati che hanno in previsione la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria stradale, di investimenti tecnologici e di prevenzione rischio idrogeologico sul proprio territorio afferente la provincia di Mantova:

- Bagnolo S. Vito: manutenzione straordinaria stradale e ciclopedonale

Importo: euro 70.000,00

- Milzano: manutenzione straordinaria stradale
Importo: euro 180.000,00
- Volta Mantovana: manutenzione straordinaria stradale e nuova pista ciclopedonale
Importo: 160.000,00
- Rodigo: realizzazione pista ciclabile
Importo: euro 115.000,00
- Carpenedolo: realizzazione rotatoria via Meli
Importo: euro 150.000,00;

impegna la Giunta regionale

- ad assicurare idoneo stanziamento all'interno del fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dei comuni di seguito elencati che hanno in previsione la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria stradale, di investimenti tecnologici e di prevenzione rischio idrogeologico sul proprio territorio afferente la provincia di Mantova:

- Bagnolo S. Vito: manutenzione straordinaria stradale e ciclopedonale
Importo: euro 70.000,00
- Milzano: manutenzione straordinaria stradale
Importo: euro 180.000,00
- Volta Mantovana: Manutenzione straordinaria stradale e nuova pista ciclopedonale
Importo: 160.000,00
- Rodigo: realizzazione pista ciclabile
Importo: euro 115.000,00
- Carpenedolo: realizzazione rotatoria via Meli
Importo: euro 150.000,00

da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2322
Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria in comuni delle province di Bergamo e Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 – 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	60
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7186 concernente gli interventi di manutenzione straordinaria in comuni delle province di Bergamo e Milano, nel testo che così recita:

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto, prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziare nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che

i comuni di seguito elencati hanno in previsione la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria stradale, di investimenti tecnologici e di prevenzione rischio idrogeologico sul proprio territorio afferente le province di Bergamo e Milano:

- Cerete (BG): manutenzione straordinaria pista ciclopedonale della Valle di Covale in territorio di Cerete
Importo: euro 180.000,00
- Fiorano al Serio (BG): realizzazione pista ciclopedonale della Valle Seriana in territorio di Fiorano al Serio
Importo: euro 180.000,00
- Lacchiarella (MI): manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Carlo Alberto, via Borromeo e via Friuli mediante formazione di una rotatoria
Importo: euro 260.000,00
- Vernate (MI): realizzazione nuova rotatoria sulla SP 30 di competenza comunale per la messa in sicurezza stradale
Importo: euro 100.000,00;

considerato che

tali interventi risultano prioritari e urgenti in relazione ai fabbisogni individuati dalle amministrazioni locali in elenco che partecipano in quota di cofinanziamento comunale alla copertura dei costi degli interventi;

verificato che

tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare i comuni di seguito elencati che hanno in previsione la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria stradale, di investimenti tecnologici e di prevenzione rischio idrogeologico sul proprio territorio afferente le province di Bergamo e Milano:

- Cerete (BG): manutenzione straordinaria pista ciclopedonale della Valle di Covale in territorio di Cerete
Importo: euro 180.000,00
- Fiorano al Serio (BG): realizzazione pista ciclopedonale della Valle Seriana in territorio di Fiorano al Serio
Importo: euro 180.000,00
- Lacchiarella (MI): manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Carlo Alberto, via Borromeo e via Friuli mediante formazione di una rotatoria
Importo: euro 260.000,00
- Vernate (MI): realizzazione nuova rotatoria sulla SP 30 di competenza comunale per la messa in sicurezza stradale
Importo: euro 100.000,00;

impegna la Giunta regionale

- ad assicurare idoneo stanziamento all'interno del fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dei comuni di seguito elencati che hanno in previsione la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria stradale, di investimenti tecnologici e di prevenzione rischio idrogeologico sul proprio territorio afferente le province di Bergamo e Milano:

- Cerete (BG): manutenzione straordinaria pista ciclopedonale della Valle di Covale in territorio di Cerete
Importo: euro 180.000,00
- Fiorano al Serio (BG): realizzazione pista ciclopedonale della Valle Seriana in territorio di Fiorano al Serio
Importo: euro 180.000,00
- Lacchiarella (MI): manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Carlo Alberto, via Borromeo e via Friuli mediante formazione di una rotatoria
Importo: euro 260.000,00
- Vernate (MI): realizzazione nuova rotatoria sulla SP n.30 di competenza comunale per la messa in sicurezza stradale
Importo: euro 100.000,00

da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2323

Ordine del giorno concernente le misure per la realizzazione di nuovi impianti per l'attività sportiva di base e riqualificazione di quelli esistenti

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	63
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	62
Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7188 concernente le misure per la realizzazione di nuovi impianti per l'attività sportiva di base e riqualificazione di quelli esistenti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
considerato che

- in Lombardia la pratica dello sport, a tutti i livelli, rappresenta un'attività fondamentale, che nella regione coinvolge una media di praticanti superiore a quella nazionale e in linea con le altre regioni del Nord;
- questo, nonostante il verificarsi dell'emergenza da COVID-19, che ha per lungo tempo compromesso la possibilità di praticare sport con regolarità, mettendo inoltre a dura prova le società sportive, soprattutto quelle che coordinano le attività giovanili e di base, che hanno dovuto affrontare seri problemi organizzativi, logistici ed economici per continuare ad offrire ai propri atleti l'occasione di effettuare allenamenti e gare;

visto che

- i XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali si terranno nel 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta. La Lombardia ospiterà le competizioni, tra l'altro, ad Assago (MI), Bormio (SO), Livigno (SO);
- le Olimpiadi rappresentano una grande vetrina per la Lombardia e auspicabilmente potranno contribuire al rafforzamento dell'immagine internazionale della Regione, con positive ricadute sul turismo e sull'economia, oltre che per promuovere i valori e la cultura dello sport;
- un evento di tale portata internazionale sta richiedendo un complesso sforzo organizzativo, con la necessità di importanti finanziamenti pubblici per assicurarne lo svolgimento, finalizzati alla realizzazione di nuovi e moderni impianti, al riassetto di quelli esistenti, alla costruzione di strutture ricettive, di infrastrutture e collegamenti e la mobilità;

considerato che

- di contro, le strutture per l'attività sportiva amatoriale e di base, per quasi tutte le discipline, non possono di norma contare su finanziamenti altrettanto importanti e spesso, soprattutto in realtà più piccole o periferiche, gli impianti vengono «adattati» ad ospitare diverse discipline, con oggettiva difficoltà a reperire spazi e consentire il regolare svolgimento delle attività. La sproporzione, anche in termini di comunicazione e percezione del problema, emerge con evidenza ogniqualvolta è oggetto di dibattito la realizzazione di un grande impianto per lo sport professionistico (si veda, ad esempio, il caso di Milano con l'iter per la costruzione di un nuovo stadio che di fatto sostituirebbe l'attuale);
- a titolo esemplificativo, in Lombardia (dati Coni 2018) il 44,9 per cento degli edifici scolastici è dotato di palestra o piscina, dato superiore alla media nazionale (40 per cento), ma inferiore rispetto a quello di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Lazio, Marche e Puglia;

preso atto che

- Regione Lombardia si è recentemente impegnata per mettere a disposizione risorse per la costruzione o ristrutturazione di infrastrutture per lo sport. Si cita, ad esempio, il Bando 'Outdoor' 2021 che ha finanziato con 4,4 milioni di euro a fondo perduto la realizzazione all'aperto di spazi per la pratica dello sport e di aree attrezzate per lo skyfitness, o il Bando Impianti sportivi 2020 con una dotazione di 15,5 milioni di euro, impiegati come contributo a fondo perduto per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento di quelli già esistenti, oltre che per il sostegno all'impiantistica sportiva;

- anche l'attività sportiva è sostenuta dalla Regione, come dimostrano i fondi riconducibili alla 'Dote Sport 2021', che punta a fornire un incentivo per la pratica sportiva di bambini e ragazzi lombardi di età fra i 6 e i 17 anni, coprendo in parte o totalmente le spese di un corso o di un'attività sportiva della durata di almeno 4 mesi; o le iniziative a sostegno degli eventi sportivi sul territorio regionale;

rilevato che

nonostante questi importanti sforzi, si rende comunque necessaria una politica di incentivazione alla realizzazione di impianti e strutture moderne per la pratica dello sport e, ove ve ne fosse necessità, la ristrutturazione e l'ammodernamento di quelli esistenti;

impegna la Giunta regionale

- ad attivarsi per assicurare, nelle modalità che si riterranno più opportune, il finanziamento per la realizzazione sul territorio lombardo di nuove strutture per la pratica dello sport, o per la manutenzione e ristrutturazione di quelle esistenti, ove necessario;
- ad adoperarsi, inoltre, con il Governo e i Ministeri competenti per il reperimento di risorse da dedicare a questa tematica.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2324
Ordine del giorno concernente l'estensione di una rete di fast track cities su modello checkpoint Milano, Bergamo e Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	63
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	62
Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7189 concernente l'estensione di una rete di Fast Track Cities su modello Checkpoint Milano, Bergamo e Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

- la proposta di Piano regionale della prevenzione (PRP) 2021-2025, approvata con d.g.r. 5389 del 18 ottobre 2021, rappresenta, nel rispetto dei vincoli del Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025, lo strumento di programmazione regionale per tutta l'area della prevenzione, promozione della salute e prevenzione di fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche degenerative, comprese le dipendenze;
- il Piano mira a promuovere e supportare la salute individuale e collettiva secondo un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, nel quale l'attenzione alla centralità della persona e della comunità sono considerati elementi essenziali, sia sotto il profilo dei fattori biologici e/o comportamentali individuali, sia sotto il profilo dei fattori ambientali, sociali ed economici - che si ritengono da sostenere ai fini della garanzia di un approccio di equità;
- a fronte di un generale «progressivo miglioramento delle condizioni di salute, della longevità e speranza di vita alla nascita che hanno riguardato tutte le fasi della vita, della riduzione della mortalità infantile ai consistenti progressi nell'età adulta e senile, evidenziati dall'evoluzione positiva della mortalità evitabile e da incrementi nella qualità della sopravvivenza in età anziana» oltre che una generale maggior attenzione tra i cittadini a stili di vita più sani, l'avvento della pandemia da COVID-19 ha prodotto effetti

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

marcati sotto il profilo della dinamica demografica e dello stato di salute dei cittadini lombardi;

premessi, inoltre, che

- legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità') istituisce i dipartimenti di prevenzione, costituiti quali articolazioni delle ASST con funzioni di erogazione delle prestazioni per la tutela della salute della popolazione a fronte della funzione di programmazione, controllo e governo di competenza delle ATS;
- la medesima legge regionale favorisce lo sviluppo e l'implementazione di network scientifici in grado di orientare le politiche di prevenzione sulla base di validate evidenze scientifiche e di realizzare politiche di comunicazione e di sensibilizzazione in materia di prevenzione rivolte ai cittadini;

considerato che

- il Piano nazionale AIDS, approvato con Intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, stabilisce, tra gli altri, l'obiettivo di «Incrementare e favorire strategie parallele, secondo il modello fondato sul CBVCT (community-based voluntary counseling and testing), che promuovano l'esecuzione del Test e del counseling anche ad opera di operatori sanitari o non sanitari adeguatamente formati in contesti non sanitari. A tal proposito, è raccomandato:
 - il coinvolgimento dei rappresentanti delle popolazioni target (associazioni di riferimento) al fine di concepire, programmare, calibrare ed eseguire l'intervento nel modo più idoneo;
 - una semplificazione normativa per: 1) favorire un approccio IST-integrato gratuito, nonché l'utilizzo di mezzi informatici e/o nuove tecnologie; 2) favorire la creazione e lo sviluppo dell'accesso al test in situazioni esterne all'ambito sanitario e ad esso collegate; 3) favorire il coinvolgimento diretto nello screening e nella comunicazione del risultato di operatori di associazioni anche non appartenenti alle professioni sanitarie, se debitamente formati»;
- si registra l'aumento di alcune patologie quali gonorrea/blenorragia, sifilide, epatiti e altre malattie sessualmente trasmissibili verificatosi negli ultimi anni in Regione Lombardia, nonché del fatto che, secondo i dati recentemente diffusi dal Centro Operativo AIDS, la Lombardia resta, assieme alla regione Lazio, quella con la maggior incidenza di nuovi casi di HIV e si evidenzia il permanere di un notevole ritardo delle diagnosi di HIV che riguarda circa il 60% delle nuove diagnosi;

rilevato che

- il progetto Fast-Track Cities, cui hanno aderito le città di Milano, di Bergamo e di Brescia, è una iniziativa globale che si basa sulla libera scelta delle aree metropolitane di impegnarsi a combattere in modo più efficace e mirato l'infezione da HIV: il primo obiettivo del progetto è quello di raggiungere la quota 90-90-90 fissata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero: 90 per cento delle persone con HIV diagnosticate, 90 per cento delle persone diagnosticate in terapia e 90 per cento delle persone in terapia con carica virale non rilevabile;
- il progetto Fast Track Cities si concentra anche su altri obiettivi come l'eradicazione dell'infezione da HCV, la lotta alla tubercolosi e, non ultimo, il raggiungimento di un quarto 90, che riguarda la percezione di una buona qualità di vita da parte delle persone con HIV e che passa anche attraverso l'abbattimento della discriminazione e dello stigma;
- nell'ambito di Fast Track Cities, è stato adottato anche il progetto Friendly Test che, a partire da un sito informativo/educativo (www.friendlytest.it), punta ad offrire l'opportunità di sottoporsi al test rapido, anonimo e gratuito presso i check point cittadini, realtà non istituzionali dove poter eseguire non solo il test per HIV ma, abitualmente, anche quello per HCV e sifilide;
- dal momento che la pandemia da COVID-19 ha comportato un forte impatto sul sistema sanitario in generale e in particolare sul comparto delle malattie infettive con limitazioni nell'accesso ai centri di cura e screening - con un calo dell'attività di testing, il progetto Friendly Test (ad esempio a Bergamo) è stato portato anche in diverse realtà cittadine, a beneficio sia alla popolazione generale sia di cittadini intercettati in partico-

lari contesti (Università, Centri Sociali, saune e locali gay), oltre che in specifiche situazioni di disagio (marginalità, tossicodipendenza, prostituzione);

rilevato, inoltre, che

- è fondamentale intercettare i giovani e le giovani con progetti mirati di informazione e comunicazione relativamente alle malattie infettive sessualmente trasmesse, così come fatto, ad esempio, con il progetto #chIVuoleconoscere a Bergamo - che ha raggiunto più di 3.000 studenti delle superiori sia con informazione sulle malattie a trasmissione sessuale sia con un processo educativo attivo teso a superare lo stigma nei confronti di HIV, oltre che attraverso lo sviluppo di progetti artistici e di comunicazione sociale ideati dai ragazzi stessi che sono successivamente diventati la base della campagna informativa lanciata per promuovere l'accesso al test e il Check Point di Bergamo;
- si ritiene opportuno estendere la rete regionale di Fast Track Cities, attivare e dare sostegno a servizi dedicati nei capoluoghi lombardi sulla base dei modelli virtuosi del Checkpoint Milano, di Brescia e del Checkpoint Bergamo, che:
 - offrono test rapidi per HIV, HCV e altre infezioni a trasmissione sessuale (IST), gratuitamente e in modo anonimo a chiunque lo richieda per rispondere al bisogno di portare tali test fuori dall'ambiente ospedaliero e renderli più accessibili;
 - promuovono l'accesso alla profilassi pre-esposizione (PrEP);
 - implementano azioni di prevenzione e sensibilizzazione anche per abbattere stigma e pregiudizi;

invita il Presidente e la Giunta regionale

- a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa volto a promuovere l'estensione di una rete di Fast Track Cities sul territorio regionale, con l'obiettivo che tutti i capoluoghi lombardi - anche con il coinvolgimento dei dipartimenti di prevenzione istituiti presso le ASST e delle Case di Comunità - attivino, sulla base dei modelli virtuosi del Checkpoint Milano, di Brescia e del Checkpoint Bergamo, servizi dedicati per:
 - offrire test rapidi per HIV, HCV e altre infezioni a trasmissione sessuale (IST), gratuitamente e in modo anonimo a chiunque lo richieda per rispondere al bisogno di portare tali test fuori dall'ambiente ospedaliero e renderli più accessibili;
 - promuovere l'accesso alla profilassi pre-esposizione (PrEP);
 - implementare azioni di prevenzione e sensibilizzazione anche per abbattere stigma e pregiudizi;
- a prevedere un appostamento di bilancio volto all'offerta di percorsi formativi rivolti al personale sanitario coinvolto nella sorveglianza e gestione clinica delle IST, con particolare riferimento all'HIV e HCV, per permettere all'infermiere/assistente sanitario di famiglia, alla luce delle disposizioni della legge regionale «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» approvata il 30 novembre u.s., di fornire corrette informazioni sui comportamenti a rischio di trasmissione delle malattie a trasmissione sessuale e delle strategie di prevenzione maggiormente efficaci, nonché l'accompagnamento del soggetto con IST o sospetta IST tramite una breve attività di counseling e il conseguente orientamento verso i servizi più appropriati;
- a prevedere un appostamento di bilancio volto allo sviluppo di una strategia di informazione e comunicazione, anche in collaborazione con gli stakeholder (associazioni di cittadini/pazienti, società scientifiche, enti del terzo settore, operatori dei centri IST, ATS e ASST, scuole, operatori sanitari e sociosanitari) a valenza regionale multicanale, multilingue e multitarget con l'obiettivo di rafforzare e rendere capillari le azioni di prevenzione e testing per HIV, HCV e sifilide, oltre che di sensibilizzazione per abbattere stigma e pregiudizi e superare barriere sociali e culturali.».

Il presidente: Alessandro Ferri

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2325
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del comune di Somaglia (LO), sito n via Matteotti n. 10

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 – 2024»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	57
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	56
Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 7190 concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio di proprietà comunale sede del Comune di Somaglia (LO), sito n Via Matteotti n. 10, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziare nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

preso atto che

l’edificio di proprietà comunale sede del Comune di Somaglia (LO), necessita di interventi di manutenzione straordinaria a incremento del valore patrimoniale dell’immobile;

verificato che

tali interventi non rientrano tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare il Comune di Somaglia (LO) per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio di proprietà comunale sito in Via Matteotti 10, sede del Comune, quantificato complessivamente in 450.000,00 euro;

dato atto che

la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico;
impegna la Giunta regionale

- ad assicurare nell’ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, il seguente intervento:
 - Comune di Somaglia (LO): opere di manutenzione straordinaria dell’edificio di proprietà comunale sito in Via Matteotti 10, sede del comune, quantificate complessivamente in 450.000,00 euro, da appostarsi, per l’anno 2022, alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;
- precisando che ai fini dell’adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all’intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 211 del 7 febbraio 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5915 al n. 5936)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

5915 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE RECANTE «MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 25 (POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIORDINO NORMATIVO)»

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
(Relatore l'assessore Terzi)

5916 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE. MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 DICEMBRE 2014, N. 6 «DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE» PUBBLICATO SUL BURL N. 52, SUPPL. DEL 23 DICEMBRE 2014

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)

5917 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) - 3° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73, C. 4 D.LGS. 118/2011)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A120 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL SIREG

(Relatore il Presidente Fontana)

5918 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EXPLORA SPA IN ARIA SPA IN ATTUAZIONE ART. 4 L.R. 24/2021

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

AG - DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

5919 - MODIFICHE ALLA D.G.R. 5 NOVEMBRE 2018 N. 719 RECANTE «DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ALER)»

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

5920 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, R.G. N. 659/2022, PROMOSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE TERZA, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZIONE SECONDA, N. 1271/2021, CON LA QUALE È STATA RESPINTA L'ISTANZA DI SOSPENSIONE AVANZATA NEL RICORSO, R.G. N. 1320/2020, CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI GLI AVV.TI MARIA EMILIA MORETTI E MARINELLA ORLANDI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 2022/0033)

5921 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, R.G. N. 562/2022, PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUINTA, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZIONE QUARTA, N. 1654/2021, CONCERNENTE LA DECADENZA DEL RICORRENTE DAL CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014/2020 - MOBILITÀ CICLISTICA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANTONELLA FORLONI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 2022/0015)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026

5922 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI (DASTU) DEL POLITECNICO DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PROGETTO «LA POLITICA DI SVILUPPO URBANO NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027: OL TRE LA FRAGILITÀ TERRITORIALE. FASE 2»

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA

5923 - PRELIEVO DAL «FONDO SPESE IMPREVISTE»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Vice Presidente Moratti)

G159 - POLO OSPEDALIERO

5924 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI

G167 - PROGRAMMAZIONE

5925 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER L'EROGAZIONE DI STRUMENTI, AUSILI E PRESIDI PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA PER I PAZIENTI DIABETICI

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l'assessore Locatelli)

D1 - DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

5926 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO - ART. 4 DELLA L.R. 7 FEBBRAIO 2017, N. 1 «DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO»

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M159 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE

5927 - APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/167/2018, E CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/3278/2015

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O166 - INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

5928 - APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 2022 PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO

5929 - ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI. PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA INTERNAZIONALE MIPIM-CANNES, 15-18 MARZO 2022

DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, GIOVANI E COMUNICAZIONE

(Relatore l'assessore Bolognini)

Q1 - DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, GIOVANI E COMUNICAZIONE

5930 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E MISURE RIVOLTE AI GIOVANI NEL TERRITORIO REGIONALE LOMBARDO NELL'AMBITO DELLA LINEA 3 DEL PROGETTO «RESTART FUTURE: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RINASCITA DEI TERRITORI» (D.G.R. DEL 12 NOVEMBRE 2021, N. 5489) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA CON ANCI LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S1 - DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

5931 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANAS E CAL PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVA VERIFICA/VALIDAZIONE DEL BY-PASS STRADALE DELLA FRANA DEL RUINON LUNGO LA S.S. N. 300 DEL PASSO DI GAVIA, NEL COMUNE DI VALFURVA (SO). INTERVENTO FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA**(Relatore l'assessore Cattaneo)**

T162 - CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

5932 - PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA DI INCENTIVAZIONE PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE DEI SOGGETTI PUBBLICI DELLA LOMBARDIA APPROVATA CON LE DD.G.R. N. 4758 DEL 24 MAGGIO 2021 E N. 5259 DEL 20 SETTEMBRE 2021 - AMPLIAMENTO DELLA CATEGORIA DEI VEICOLI AMMESSI A RADIAZIONE

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO**(Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)**

W109 - MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

5933 - ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ MENSILI ALLE CONSIGLIERE DI PARITÀ DELLA LOMBARDIA EFFETTIVA E SUPPLENTE PER L'ANNO 2022. ART. 35 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2015. DELIBERA DI CONFERENZA UNIFICATA 148/CU DEL 7 OTTOBRE 2021

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**(Relatore l'assessore Foroni)**

Z159 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

5934 - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GESTIONE DELL'AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME OLONA IN COMUNE DI VARESE

Z162 - PROTEZIONE CIVILE

5935 - PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 PER LA FORMAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 24, L.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 27)

5936 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5937 al n. 5943)*A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE***DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA****(Relatore il Presidente Fontana)**

5937 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «ADEGUAMENTO ALL'ART. 1, COMMI 5 E 444-446 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 «BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024»

(Relatore l'assessore Caparini)

5938 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 2° PROVVEDIMENTO

*B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE***PRESIDENZA A**

A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

(Relatore il Presidente Fontana)

5939 - ATTRIBUZIONE DI ALCUNI INCARICHI DIRIGENZIALI

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA**(Relatore l'assessore Caparini)**

AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

5940 - MODIFICHE ALLA D.G.R. 29 DICEMBRE 2021 - N. XI/5802 AVENTE AD OGGETTO «MISURA RIPRESA - APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E DELLA RELATIVA GARANZIA EX L.R. 19 MAGGIO 2021, N. 6»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE**(Relatore il Vice Presidente Moratti)**

G158 - RETE TERRITORIALE

5941 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2022 - QUADRO ECONOMICO PROGRAMMATARIO

G175 - SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNO BENI E SERVIZI

5942 - AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI (ARIA SPA) E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2022/2024 PER L'ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA ALLA RETE REGIONALE DI PRENOTAZIONE

5943 - DETERMINAZIONI INERENTI LA RETE REGIONALE DI PRENOTAZIONE

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

D.g.r. 7 febbraio 2022 - n. XI/5923
Prelievo dal «Fondo Spese Impreviste»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste;
- l'art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 - Legge finanziaria 2013, che ha istituito il collegio dei revisori dei conti ed il regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5;

Vista la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di Previsione 2022-2024» ed in particolare l'art. 1 comma 4, lettera q) che approva tra l'altro l'allegato 17 afferente le spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato allegato figurano anche le «spese correnti non previste che non riguardino spese obbligatorie e che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità»;

Vista la d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazione degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Richiamato l'art. 48, comma 1, lettera b) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede l'iscrizione nella parte corrente, di un fondo di riserva per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino bilanci futuri con carattere di continuità e il comma 2 del medesimo articolo, che rimanda all'ordinamento contabile della regione la disciplina delle modalità e i limiti di prelievo dai fondi riserva;

Preso atto che il CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazioni con sede in Roma con deliberazione dell'Assemblea del 25 gennaio scorso ha rideterminato la quota associativa 2022 a carico di Regione Lombardia in € in € 450.034,80 incrementandola del 20% e che pertanto si ritiene necessario adeguare lo stanziamento previsto sul capitolo 01.11.104.1601 «CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO A FAVORE DEL CINSEDO - CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE» annualità 2022 mediante prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della somma di € 75.006,00;

Verificato da parte del Dirigente della dell'Unità Organizzativa Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 - legge finanziaria 2013;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/78.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

538 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 75.006,00	€ 0,00	- € 0,00	€ 0,00

1.11 Altri servizi generali

104 Trasferimenti correnti

1601 CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO A FAVORE DEL CINSedo – CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 75.006,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 75.006,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

D.g.r. 7 febbraio 2022 - n. XI/5927

Approvazione dell'aggiornamento del Piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. X/167/2018, e contestuale revoca della deliberazione di Giunta regionale n. X/3278/2015

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 47 comma 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
- l'art. 47 comma 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
- l'art. 47 comma 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 comma 2:
 - o sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio;
 - o sono validi per un periodo minimo di quindici anni e sono aggiornati periodicamente;
 - o i soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2 e comunicati alla provincia territorialmente competente e alla Regione;
- l'art. 48 comma 2, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce;
- l'art. 48 comma 4, che dispone che, nei parchi regionali, il piano di indirizzo forestale sostituisce lo specifico piano di settore «Boschi» del piano territoriale di coordinamento del Parco cui si riferisce;
- l'art. 50 comma 6, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali e che i modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali;
- l'art. 59 comma 2, che dispone che nell'ambito dei piani di indirizzo forestale sono predisposti i «piani di viabilità agro-silvo-pastorale», allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente;

Vista la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», limitatamente all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative», che fra l'altro definisce le procedure di approvazione e di periodico aggiornamento dei piani nonché le linee guida per la concessione di deroghe da parte della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. VIII/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» di cui all'art. 43 comma 8 della l.r. 31/2008 e all'art. 4 del d.lgs. 227/2001 e contestuale modifica parziale alla d.g.r. VII/13899 del 1° agosto 2003», successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni VIII/2024/2006, VIII/3002/2006, IX/2848/2011, X/6090/2016;

Vista la d.g.r. VIII/2024/2006 «Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità nonché contestuale modifica parziale modificazione della d.g.r. n. VIII/675 del 21 settembre 2005», in applicazione dell'art. 42 c. 7 della l.r. 31/2008, come modificata dalla d.g.r. XI/5398/2021, che determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità;

Vista la d.g.r. n. XI/167 del 29 maggio 2018 «Approvazione del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco

Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 della l.r. 31/2008»;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e agroambientali il percorso che ha portato alla presentazione della proposta di modifica del piano di indirizzo forestale (di seguito anche «PIF») e specificatamente:

- con deliberazione di Giunta regionale n. X/3278 del 16 marzo 2015 (Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano), Regione Lombardia ha concesso per il piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano una deroga alle Norme Forestali Regionali, relativa al solo art. 20 del r.r. 5/2007, consistente nell'introduzione di un comma (4 quater) che rende obbligatorio l'utilizzo di modelli selvicolturali per alcuni interventi, obbligo ora previsto in generale nell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 come modificata dalla l.r. 9/2019;
- con decreto 2.298 del 24 marzo 2015 (Espressione del parere sul Piano di Indirizzo Forestale del parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008), il dirigente della Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della Provincia di Brescia ha espresso parere favorevole all'approvazione del piano da parte della medesima Provincia, all'epoca competente per l'approvazione ai sensi dell'art. 47 l.r. 31/2008;
- in conseguenza del passaggio delle funzioni amministrative in materia di foreste dalle Province alla Regione disposto dal 1° aprile 2016 a seguito dell'emanazione delle l.r. 19/2015 e 32/2015, nonché delle modifiche alla l.r. 31/2008 introdotte dalla l.r. 7/2016, Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. XI/167/2018 il piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano;
- con deliberazione della Giunta esecutiva numero 20 del 17 aprile 2019, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha dato avvio al procedimento di modifica del PIF, ai sensi della l.r. n. 31/2008, motivato dalla presenza di una scelta pianificatoria in contraddizione col vincolo paesaggistico nei comuni di Toscolano Maderno e Gargnano imposto dal Decreto Ministeriale 15 marzo 1958 e dalla necessità di meglio precisare alcune disposizioni del Regolamento di attuazione del PIF, riguardanti in particolare la delimitazione delle superfici qualificate bosco e le regole sulla trasformazione d'uso delle superfici qualificate bosco;
- con successiva deliberazione numero 26 del 22 maggio 2019, la Comunità montana ha dato altresì avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (vas), come previsto dal d.lgs 152/2006 e dalla l.r. 12/2005, individuando:
 - o proponente: il Presidente pro-tempore della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
 - o Autorità procedente: il Direttore-Segretario Generale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
 - o Autorità competente: il Responsabile dell'area tecnica, servizio urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio; agricoltura, foreste e A.I.B., architetto Stefania Baronio;
 - o i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, il pubblico interessato;
 - o modalità di informazione e partecipazione del pubblico, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Preso atto che in data 16 febbraio 2021 (prot. MI.2021.0028407) la Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano ha trasmesso la proposta di modifica del Piano di Indirizzo Forestale a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia, per l'approvazione ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 ss.mm.ii., consistente in una nuova versione del regolamento di attuazione, in sostituzione di quello approvato come allegato 2 alla d.g.r. X/167/2018;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e agroambientali che:

- 1) dall'analisi degli elaborati pervenuti, la competente Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia ha proceduto alla valutazione della completezza e della conformità normativa degli aspetti previsti al punto 2.5 della d.g.r. 7728/2008 e s.m.i. e alla verifica della coerenza del nuovo regolamento del PIF, secondo il seguente schema:
 - la coerenza con le previsioni e contenuti del PTCP del Parco e della Provincia di Brescia;

- le regole sulla delimitazione cartografica del bosco;
 - il rispetto della d.g.r. 7728/2008, della d.g.r. 675/2005, della d.g.r. 2024/2006 e della nota n. M1.2015.0204030 del 27 maggio 2015 sulla trasformabilità del bosco;
- 2) nell'istruttoria sono state rilevate proposte di modifica del Regolamento del PIF non in linea con i criteri regionali e pertanto la medesima Struttura ha chiesto alla Comunità Montana di riformulare alcuni passaggi del Regolamento di attuazione, la cui nuova formulazione è stata successivamente approvata dall'Assemblea della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano con deliberazione n. 64 del 17 novembre 2021;

Vista la versione definitiva della proposta di modifica del Piano di Indirizzo Forestale, costituita sia da formato cartaceo che digitale come previsto ai punti 2.6 e 4.6 della d.g.r. VIII/7728/2008 come modificata dalla d.g.r. X/6089/2016, trasmessa a Regione Lombardia in data 29 novembre 2021 (prot. M1.2021.0207552) consistente nel nuovo regolamento di attuazione del piano, in sostituzione di quello approvato come allegato 2 alla deliberazione n. X/167/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante in particolare la delimitazione delle superfici qualificate bosco e le regole sulla trasformazione d'uso delle superfici qualificate bosco e l'adeguamento della disciplina al vincolo paesaggistico apposto nel 1958;

Preso atto del parere favorevole all'approvazione della modifica espresso dalla Struttura competente per l'istruttoria, come da nota M1.2022.0003824 del 12 gennaio 2022 agli atti e della comunicazione con la quale la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali ha comunicato alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano la revoca della deliberazione X/3278/2015, come da nota M1.2022.0011395 del 22 gennaio 2022 agli atti;

Ritenuto che:

- il nuovo regolamento di attuazione del PIF della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, a seguito delle sopra menzionate modifiche apportate dalla Comunità Montana Parco, risulti complessivamente corrispondente ai criteri regionali e sia meritevole di approvazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/3278 del 16 marzo 2015 (Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano) debba essere revocata in quanto, come più sopra esposto, il contenuto è ora disciplinato nell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 come modificata dalla l.r. 9/2019;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepiti le premesse,

1. di approvare la modifica al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii., consistente in un nuovo regolamento di attuazione, in sostituzione di quello approvato come allegato 2 alla deliberazione n. X/167/2018 e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la deliberazione di Giunta regionale n. XI/167 del 29 maggio 2018 «Approvazione del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 della l.r. 31/2008», resta in vigore, congiuntamente ai suoi allegati, ad eccezione del regolamento di attuazione approvato con la presente deliberazione;

3. di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. X/3278 del 16 marzo 2015 «Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano»;

4. di dare atto che il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano:

- è valido a tempo indeterminato e può essere sottoposto a periodici aggiornamenti come disposto dall'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008;
- deve essere pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia per tutto il periodo di validità del piano stesso, come previsto dal punto 2.6 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008 e s.m.i.;
- costituisce specifico Piano di settore del Piano di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 48 comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e del punto 2.4.5 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008;
- costituisce Piano di settore «Boschi» del Piano Territoriale di

Coordinamento del Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 48 comma 4 della l.r. 31/2008 e s.m.i.;

5. di dare atto che sarà cura della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e alla Provincia di Brescia;

6. di pubblicare la presente deliberazione con l'allegato, parte integrante della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it e in particolare nella sezione Amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 33/2013);

7. di stabilire che le modifiche al Piano di Indirizzo Forestale entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31

18 gennaio 2022

**Regolamento di attuazione (NTA) del Piano di Indirizzo Forestale
della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano**

a cura di:



Dottore Forestale Marco Sangalli

Via degli Sports, 8 – 25042 Borno (BS)

Tel/Fax: 0364-41084; Cell: 347-2347543

E-Mail: marcosangalli308@gmail.com PEC: m.sangalli@epap.conafpec.it

CODICE FISCALE: SNG MRC 65L26 B157W – PARTITA IVA: 0178 177 0985

CODICE UNIVOCO SUBM70N

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Art. 3 – Attuazione del Piano

Art. 4 - Interventi correttivi del Piano

4.1 Rettifiche:

4.2 Modifiche:

4.3 Varianti:

Art. 5 - Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Parte II - Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Art. 7 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Art. 8 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale

9.1 Piani di Governo del Territorio (PGT):

9.2 Rapporto coi Piani del Verde:

Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

Art. 13 - Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

Art. 14 - Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

Parte III - Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 - Soprassuoli arborei

Art. 16 - Formazioni vegetali irrilevanti

Art. 17 - Arboricoltura da legno

Art. 18 - Sistemi verdi "fuori foresta"

Parte IV - Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 19 - Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

Art. 20 - Tipi di trasformazioni ammesse

Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Art. 22 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Art. 23 - Trasformazioni speciali non cartografate

Art. 24 - Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

Art. 25 - Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

Art. 26 - Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta

Art. 27 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

Art. 28 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

Art. 29 - Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)

Art. 30 - Soglia di compensazione

Art. 31 - Rapporti di compensazione

Art. 32 - Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Art. 33 - Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Art. 34 - Cumulabilità

Art. 35 - Interventi compensativi ammessi

Art. 36 - Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Art. 37 - Albo delle Opportunità di compensazione

Art. 38 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

Art. 39 - Monetizzazioni e cauzioni

Parte V - Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 40 - Il Piano VASP

Art. 41 - Piano VASP: contenuti

Parte VI - Attività selvicolturali

Art. 42 - Destinazione selvicolturale dei boschi

Art. 43 - Modelli selvicolturali

Parte VII - Parte finanziaria

Art. 44 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Art. 45 - Programmi trasversali da finanziare

Art. 46 - Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il presente Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) è redatto ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008, con finalità di valorizzazione delle risorse silvo-pastorali del territorio di competenza della Comunità Montana Parco Alto Garda e delle Riserve regionali intercluse.

Il Piano ha durata indefinita a decorrere dalla sua approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n. X/167/2018.

Il piano è soggetto a periodici aggiornamenti come disposto dall'art. 47 della l.r. 31/2008

Le presenti norme si applicano all'interno del territorio dei Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone Sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano – Maderno, Tremosine, Valvestino:

- a) a tutte le superfici boscate;
- b) a tutte le superfici soggette a vincolo idrogeologico;
- c) nel resto del territorio, limitatamente alle indicazioni per la creazione di nuovi boschi e sistemi verdi.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Si riportano gli elaborati e le tavole che fanno parte del presente PIF:

- Relazione;
- Regolamento di attuazione (Norme Tecniche di attuazione);
- Modelli Selvicolturali (allegato 3 alle presenti NTA);
- Quaderno di "Interventi e progetti (Azioni)"

Tavole di analisi:

- Tavola 1 - Carta d'uso del suolo ;
- Tavola 2 - Carta dell'attitudine alla formazione del suolo;
- Tavola 3 - Carta dei tipi forestali (e delimitazione delle aree boscate);
- Tavola 4 - Carta dei vincoli;
- Tavola 4.1 - Carta dei vincoli e della Rete Ecologica Regionale;
- Tavola 5 – Carta del PTCP;
- Tavola 6 – Carta dei PAF
- Tavola 7 - Carta dei dissesti e delle infrastrutture esistenti;
- Tavola 8 - Carta dell'attitudine multifunzionale del territorio
- Tavola 9 - Carta dell'attitudine funzionale protettiva del territorio;
- Tavola 10 - Carta dell'attitudine funzionale naturalistica del territorio;
- Tavola 11 - Carta dell'attitudine funzionale paesaggistica del territorio;
- Tavola 12 - Carta dell'attitudine funzionale turistica del territorio;

Tavole di pianificazione:

- Tavola 13 – Carta della zonizzazione in macroaree;
- Tavola 14 - Carta delle destinazioni selvicolturali;
- Tavola 15 - Carta dei boschi suscettibili di trasformazione
- Tavola 16 - Carta delle infrastrutture di servizio e della viabilità agro-silvo-pastorale;
- Tavola 17 - Carta delle superfici destinate a compensazione;
- Tavola 18 - Carta delle azioni a tutela del paesaggio;
- Tavola 19 - Carta delle azioni per la difesa del suolo e delle risorse idriche;
- Tavola 20 - Carta delle azioni turistico ricreative;
- Tavola 21 - Carta delle azioni per la conservazione della natura
- Tavola 22 – Carta del rischio di incendio boschivo;

Le perimetrazioni grafiche riportate negli elaborati che costituiscono il PIF, sono da ritenersi valide alle scale di rappresentazione per le quali sono state predisposte e pertanto, potranno essere oggetto di eventuali precisazioni alla scala di dettaglio del rilievo in sito.

In caso d'eventuale divergenza di delimitazione di uno stesso ambito riportato in elaborati grafici diversi, aventi differenti scale di rappresentazione, è prevalente quanto definito nella raffigurazione grafica di maggior dettaglio.

Art. 3 – Attuazione del Piano

La realizzazione delle previsioni di piano si attua secondo i seguenti livelli di azione:

- **Modelli selvicolturali** (Allegato 3): linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti e indicazioni per il trattamento dei soprassuoli, differenziati secondo le caratteristiche ecologiche e funzionali, il regime di proprietà, la vigenza di PAF e l'appartenenza a Siti Natura 2000 e per i territori boscati esterni ad essi. Sono cogenti nei casi indicati dalle deroghe alle NFR accordate dalla Giunta regionale;
- **Azioni per la valorizzazione delle attitudini:** serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
- **Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale:** elenco delle strade esistenti e programma per la manutenzione straordinaria e il completamento della rete viaria agro-silvo-pastorale, di cui agli articoli 40 e 41 e riportato in allegato 4.
- **Azioni inerenti agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000:** come indicato al successivo Art. 13.

Art. 4 - Interventi correttivi del Piano

In fase di gestione il Piano può essere oggetto di rettifiche, modifiche o varianti, secondo quanto indicato nella d.g.r. 6089 del 29/12/2016, ossia:

4.1 Rettifiche:

Sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali quelle che recepiscono:

- 1) meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
- 2) modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento delle tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
- 3) cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto, attuazione di Azioni di piano che prevedano trasformazioni del bosco, ecc.);
- 4) previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza;
- 5) proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, della d.g.r. VIII/7728 del 24/07/2008, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- 6) proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. VIII/7728 del 24/07/2008.

Tutte le rettifiche dovranno essere effettuate esclusivamente dall'Ente Forestale che provvederà con le necessarie verifiche e/o indagini, e conseguentemente all'eventuale adozione dei provvedimenti di rettifica.

Qualora nel corso di istruttoria di un procedimento autorizzativo, anche da parte di altri Enti, si verificassero situazioni di discrepanza tra la perimetrazione del bosco definita dal PIF e il reale stato dei luoghi, l'eventuale provvedimento di rettifica dovrà essere assunto dall'Ente forestale preliminarmente all'adozione di qualsiasi altro atto autorizzativo.

Gli atti di Rettifica sono di norma assunti d'ufficio dall'Ente forestale con provvedimento autonomo.

Le rettifiche riferibili al punto 1., potranno essere rese all'interno del provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciato dall'Ente Forestale ai sensi del D.lgs. 42/2004. In tal caso si prevedono diversi livelli di approfondimento secondo quanto di seguito specificato:

- a) casi con evidenza inconfutabile dell'errore (presenza di fabbricati, loro pertinenze, aree urbanizzate od altre forme d'uso distintamente identificabili in aree erroneamente perimetrate a bosco): risolvibili d'ufficio sulla base di documentazione fotografica o foto aerea;
- b) casi di particolare estensione o complessità; casi che necessitano di determinazione di dettaglio in base alla definizione normativa di bosco, o area assimilata a bosco, (giovani formazioni forestali,

aree temporaneamente prive di copertura forestale): necessitano la redazione di una Relazione Forestale asseverata a firma di un tecnico abilitato.

In ogni caso l'Ente forestale si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo eventualmente supportato da funzionario/tecnico incaricato con specifiche competenze in ambito forestale.

Nei casi 5) e 6), la rettifica del PIF e resa, dal competente ente forestale, nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTC del Parco.

Le rettifiche, che in quanto atti vincolati sono escluse da VAS, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e vanno comunicate alla Provincia, all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.

4.2 Modifiche:

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio.

Le modifiche sono approvate da Regione Lombardia.

Tra le "modifiche" rientrano:

- 1) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
- 2) le correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- 3) modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
- 4) recepimento delle misure di conservazione dei siti natura 2000.

4.3 Varianti:

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF e devono essere approvate dalla Regione Lombardia. Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS.

Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 5 - Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è utilizzato il dBase Cartografico del PIF quale Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale.

Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale e Regionale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite alla Comunità Montana Parco dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Comunità Montana Parco, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Oltre alle funzioni trasferite e delegate in base alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, la Comunità Montana Parco, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano.

1. Attività di formazione ed informazione:
 - divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
 - informare i proprietari boschivi dei modelli selvicolturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
 - organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;
2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF):
 - Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;

- Cambio destinazione d'uso - art. 43 della l.r. 31/2008;
 - definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
 - valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal Piano di indirizzo Forestale;
 - contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di elevata valenza naturalistica e idrogeologica in conformità con quanto indicato alla Tavola 14 - Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali allegata al presente regolamento;
 - parere consultivo sui piani del verde comunali;
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale per il territorio di competenza.
3. Attività amministrativa:
- raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale.
4. Attività tecnica:
- monitoraggio e controlli delle attività selvicolturali;
 - aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR);
 - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano;
 - avvio di progetti strategici;
 - presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
 - consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore.

Parte II - Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d'indirizzo Forestale, attraverso l'individuazione delle aree boscate, concorre a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR come territorio "prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari".

In particolare, ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D. Lgs. 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del P.T.R.. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF, assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Nello specifico il PIF facilita l'individuazione dei versanti boscati che rileva come ambiti a prevalente valenza paesaggistica e concorre a caratterizzare gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e i sistemi paesaggistici di rilievo locale.

Art. 7 - Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano di Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 21/04/2004 e con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 31/03/2009 con la quale veniva adottata la variante di adeguamento alla l.r. 12/2005.

In qualità di piano di settore del P.T.C.P., il P.I.F. contribuisce alla definizione del sistema rurale - paesistico e ambientale nel rispetto di quanto disposto dalla d.g.r. n. 8/8059 del 19/09/2008.

Il raccordo tra il piano di indirizzo forestale e il P.T.C.P. si realizza rispetto ai seguenti quattro tempi principali:

- a) recepimento degli obiettivi, delle previsioni e delle norme del P.T.C.P.;
- b) sviluppo di approfondimenti secondo le indicazioni del P.T.C.P. in materia di valorizzazione dei territori boscati;
- c) identificazione della rete ecologica contenuta nel P.T.C.P.;

d) recepimento di analisi di base e raccordo con il S.I.T. Provinciale.

Art. 8 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza coi contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Alto Garda Bresciano, approvato con d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13939.

Ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PTC del Parco e delle NFR (Norme Forestali Regionali), il P.I.F. costituisce piano di settore "Boschi" del PTC del Parco e concorre agli obiettivi da questo fissato.

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente P.I.F. sono coerenti con i criteri di cui al D. Lgs 42/2004. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m. e i., in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale

9.1 Piani di Governo del Territorio (PGT):

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, nonché del comma 4 lettera a) punto 2) dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali (PGT - Piano delle regole) recepiscono i contenuti del PIF; sempre ai sensi del suddetto comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, di cui al presente PIF e di cui all'art. 1 Titolo I del presente Regolamento, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 8 "Documento di piano" della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 8 della medesima l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle Regole del P.G.T., in fase di recepimento delle previsioni del PIF o in fase di nuova redazione, può apportare "rettifiche, precisazioni e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale", conseguenti quindi ad un'analisi di maggior dettaglio, effettuata nel passaggio di scala dalla pianificazione territoriale sovracomunale a quella comunale secondo le procedure di cui al precedente art. 4.

Dal punto di vista metodologico:

- a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
- b) In particolare, compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.
- c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di applicazione dovranno espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio della Comunità Montana Parco.

9.2 Rapporto coi Piani del Verde:

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza coi contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti al bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente, in quanto Piano di settore del PTC, in particolare per quanto riguarda il:

- Settore Sabbia e ghiaia: approvato con C.C.R. n. VIII/1114 del 25/11/2004 in cui ricade l'Ambito Territoriale Estrattivo A.T.E.g 54 nel Comune di Tignale;
- Il PIF supporta eventuali modifiche del PCP indicando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione e recepisce, attraverso la procedura di "rettifica" di cui all'art. 4, gli aggiornamenti del PCP stesso.

Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali costituiscono riferimento a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo/bosco sottoposto a vincolo idrogeologico.

Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il PIF tiene conto dei contenuti e delle indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Faunistico Venatorio, per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.

Nel contempo contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio anche sotto l'aspetto faunistico, attraverso la definizione dei modelli culturali per la gestione dei soprassuoli forestali che tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 13 - Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

Il PIF viene sottoposto a valutazione di incidenza durante la stesura e in occasione di varianti ed eventualmente in occasione di modifiche.

Le attività selvicolturali previste dal piano che rispettano le misure di conservazione non sono soggette a valutazione di incidenza (a prescindere dalla concessione di eventuali deroghe alle NFR).

In base ai disposti dell'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" in tema di integrazione tra piani di sviluppo, il presente Piano di Indirizzo assume complementarietà coi Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio della C.M.P.A.G.B..

La gestione del piano, intesa come azioni per la valorizzazione delle attitudini, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) Necessità di sottoporre a valutazione d'incidenza i progetti esecutivi relativi alle seguenti tipologie di opere proposte dal Piano di Indirizzo Forestale e ricadenti in aree ZSC e/o ZPS, se non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di gestione dei Siti Natura 2000:
 - Realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale;
 - Manutenzione straordinaria alla viabilità agro-silvo-pastorale esistente, qualora gli interventi prevedessero ampliamenti della sede stradale;
 - Interventi di trasformazione del bosco;
 - Interventi per la creazione della rete dei boschi didattici e ricreativi (DR2);
- b) Necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza i progetti esecutivi relativi alle seguenti tipologie di opere proposte dal Piano di Indirizzo Forestale e ricadenti in aree ZSC e/o ZPS, se non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:
 - Realizzazione del giardino botanico della SS 45 bis Gardesana occidentale (cod. PI);
 - Interventi per la riqualificazione estetico-vegetazionale lungo le direttrici panoramiche (cod. P2);
 - Interventi per la tutela dei terrazzamenti e delle colture agrarie legnose (cod. P3)
 - Interventi per la ricostituzione dei boschi percorsi da incendio (cod. P6);
 - Interventi di gestione della vegetazione lungo la rete sentieristica (cod. DR1);
- c) Nel caso di interventi proposti dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza sarà effettuata dalla Provincia di Brescia - Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA;
- d) Le attività di monitoraggio, il programma degli interventi, le linee guida, gli indirizzi gestionali specifici che verranno attuati in relazione alle proposte di azione del PIF, di cui ai cod. 12,13,14, PI, P2, P3, P4,

- P5, P6, P7, P8, NI, N2, N3, DR1, DR2, FI, F2, PR1, PR3, PR4, IR3, IR4 e che interesseranno i Siti Natura 2000, dovranno essere coerenti con le misure di conservazione dei siti natura 2000 e, se esistenti, con gli obiettivi di conservazione contenuti nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
- e) Nell'attuazione dei progetti previsti dalle azioni di piano devono essere recepite le misure di conservazione per le ZPS di cui alla d.g.r. n. 8/9275 del 08 aprile 2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3 4 5 6 del dm. 17 ottobre 200, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008 e s.m.i. ed in particolare delle disposizioni riguardanti gli "Ambienti forestali alpini, gli "Ambienti aperti alpini" e i "Valichi montani", presenti nella ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano";
- f) Per gli interventi e le attività selvicolturali previsti dal Piano e ricadenti in aree ZSC e/o ZPS o limitrofe ad esse, se non previsti o conformi a quanto indicato nei modelli selvicolturali di cui all'allegato 3, dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
- Dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale, ove previsto, anche attraverso verifiche, monitoraggi preventivi, delle fasi di cantiere, ponendo attenzione a luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat e le fasi più sensibili del ciclo biologico delle specie di interesse comunitario;
 - Divieto d'intervento dal 1° marzo al 31 luglio, salvo diversamente indicato dalle misure di conservazione dei Siti Natura 2000, laddove si accertasse la presenza di specie di interesse comunitario minacciate (es. Gallo cedrone), nel caso di lavorazioni estese che determinino il disturbo complessivo di un intero versante o vallata e nel caso di interventi di notevole entità/estensione;
 - In caso di utilizzazioni forestali, procedere per settori con interventi non intensivi, avendo cura di salvaguardare per gruppi le piante con cavità e nidi di picchio, le piante ramosi e policormiche e garantendo, quindi, la presenza di aree di rifugio tranquille, di varie dimensioni e diffuse sul territorio, in cui possono spostarsi gli esemplari eventualmente disturbati dalle lavorazioni;
 - Dovranno essere individuati 10 individui/ha nell'area interna ai Siti Natura 2000 (4-5 individui arborei/ha nelle aree limitrofe) da lasciare all'invecchiamento fino a morte e successiva marcescenza. La scelta dovrà ricadere su alberi rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle formazioni) e esemplari particolari, ramosi, con cavità ecc.. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute;
 - Dovrà essere previsto il rilascio di almeno 10 alberi morti/ha, in piedi o a terra, differenziati per dimensione e specie;
 - Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
 - Dovranno essere impiegati materiali e metodologie di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili alla "ingegneria naturalistica", laddove possibile, privilegiando l'uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale;
 - Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/2003 e del D.Lgs 214/2005, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.

Art. 14 - Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

I Piani di Assestamento Forestale disciplinano la regolamentazione e la gestione dei tagli nei boschi interni al perimetro delle aree boschive di competenza in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000. I Piani di Assestamento Forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.

La compatibilità tra previsioni dei PAF e obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 è verificata in sede di valutazione di incidenza ambientale.

Nel periodo di validità del presente PIF, considerate le destinazioni prevalenti assegnate al territorio boscato del Parco, non è prevista la redazione di nuovi piani di assestamento ordinari, fatta salva la facoltà

delle proprietà forestali di dotarsi a proprie spese di piani economici (PAF) per l'ottimizzazione delle attività aziendali.

Per ambiti pubblici o privati con specifico interesse gestionale è consentita la predisposizione e l'adozione di estratti del Piano di Indirizzo Forestale aventi valenza di strumento gestionale ed assimilabili al Piano di Assestamento semplificato. Tali estratti conterranno le linee di intervento e le proposte progettuali inerenti le aree oggetto di interesse.

La Comunità Montana Parco incentiva la redazione dei suddetti estratti come base di accordi per la gestione forestale.

Il Piano di Assestamento Forestale Semplificato della Foresta Demaniale Gardesana Occidentale disciplina e regola la gestione dei tagli nei boschi interni al perimetro delle aree boschive di competenza in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000.

Il PIF è redatto in coerenza con i contenuti del PAF della Foresta Demaniale Gardesana Occidentale, recependone obiettivi e modalità di classificazione delle tipologie forestali delle superfici boscate.

Parte III - Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 - Soprassuoli arborei

Il P.I.F. classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell'art. 42 della l.r. 31/2008, delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate a bosco (Tavola 3 Carta dei Tipi Forestali).

Si specifica che nel territorio di competenza della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono state perimetrate come bosco indipendentemente dalla loro larghezza, purché il corpo principale soddisfi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 (ovvero superficie superiore ai 2000 mq e larghezza non inferiore a 25 m). Fanno comunque eccezione i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.

La lettura ed interpretazione degli elaborati del Piano, siano essi in forma cartacea o digitale, in formato vettoriale o raster, assume valenza solo alla scala di redazione. La classificazione a bosco a scala di maggior dettaglio è sempre demandata ad approfondimenti d'indagine, da valutare da parte dell'Ente forestale.

In ragione delle differenti scale di lavoro la Comunità Montana Parco, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l'esattezza delle delimitazioni del perimetro di bosco ai sensi di legge. In caso si rilevassero imprecisioni o errori materiali del perimetro del bosco dei tipi forestali, in particolare nel caso del passaggio di scala, è indispensabile procedere con appositi provvedimenti secondo quanto previsto all'art. 4.

Eventuali neocolonizzazioni forestali saranno classificate bosco solo in occasione di aggiornamenti del PIF.

Art. 16 - Formazioni vegetali irrilevanti

Nell'ambito del territorio assoggettato a PIF le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da consentirne il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono e/o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana Parco.

Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4. Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008.

Art. 17 - Arboricoltura da legno

L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 3 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e, ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. e dell'art. 42 della l.r. 31/2008, non è considerata bosco.

Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 18 - Sistemi verdi "fuori foresta"

Le altre formazioni arboree (boschetti, siepi e filari) e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) delle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e per attività di formazione di programmi operativi.

Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante i sistemi verdi "fuori foresta", in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Parte IV - Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico**Art. 19 - Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco (di cui al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 31/2008) sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana Parco, per il territorio di competenza nei limiti e secondo le modalità di cui al presente P.I.F.

La richiesta di trasformazione del bosco, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale in materia di trasformazione del bosco e di interventi compensativi, deve essere corredata, nel caso di superficie da trasformare superiore a 100 mq, da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco, l'impatto del progetto definitivo comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione previste. Se necessario la Comunità Montana Parco potrà richiedere anche apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali.

La richiesta per il rilascio di autorizzazione per la trasformazione del bosco deve essere inoltrata alla Comunità Montana Parco, accompagnata dalla documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e da apposita Relazione Forestale, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, che identifichi, determini e quantifichi le superfici da assoggettare a trasformazione e le qualifichi in chiave tipologico-forestale, formulando altresì una proposta di computo dei relativi oneri compensativi. Nel caso il richiedente opti per la monetizzazione degli oneri compensativi, in luogo della presentazione del progetto degli interventi compensativi, dovrà essere prodotta dichiarazione scritta del richiedente, in tal senso.

Gli elaborati dovranno comprendere lo shape file delle trasformazioni previste.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del PIF, si rimanda alla normativa vigente.

L'autorizzazione al vincolo idrogeologico, di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008, è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008, e verrà rilasciata all'interno di un provvedimento unico

Art. 20 - Tipi di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- a) Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta - (trasformazioni urbanistiche),
- b) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale - (ad esempio recupero di pascoli, recupero aree boscate a destinazione agricola, eliminazione soprassuoli ai fini faunistici);
- c) Trasformazioni speciali non cartografate.

Salvo i casi di esonero, le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o cosiddetta monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) e per altri scopi (progetti di interesse sovracomunale, nazionale, regionale, provinciale ecc.).

Le trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta potranno essere effettuate solo nei boschi trasformabili a fini urbanistici di cui all'art. 26 e come individuati nella Tavola 15 "Carta delle trasformazioni ammesse".

Qualora ammissibili, alle trasformazioni si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 31.

Le trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta non possono essere autorizzate nei boschi di cui ai successivi articoli 25 e 27.

Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000, non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

Art. 22 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici. Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell'ambito di superfici perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 15 "Carta delle trasformazioni ammesse"), negli "Ambiti boscati di recupero di aree prative, pascolive o colture terrazzate soggette a forme diverse di abbandono culturale", definiti alla tavola 18 – "Carta delle azioni a tutela del paesaggio" del PIF.

Le trasformazioni finalizzate all'attività agricola sono preordinate alla messa a coltura dei terreni boscati e le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 40.000 mq contigui, senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni e ricompresi nei PGT in aree agricole. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Con provvedimento di modifica, sono inserite nel Piano le trasformazioni areali previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

Ai fini della valutazione degli interventi di trasformazione negli "Ambiti boscati di recupero di aree prative, pascolive o colture terrazzate soggette a forme diverse di abbandono culturale" è richiesta la redazione di un progetto agronomico – paesaggistico, a firma di tecnico abilitato in materia, che dimostri l'assetto agrario originario, esistente e/o ancora riconoscibile. Il progetto dovrà altresì fornire approfondimenti circa le sistemazioni agrarie proposte, il sistema di regimazione idraulica e di irrigazione, la viabilità interpodereale, ecc.. Dovranno inoltre essere indicate le modalità di svolgimento delle attività colturali e i trattamenti fitosanitari che si intenderà adottare, che comunque dovranno essere compatibili con la tutela ambientale del territorio.

Art. 23 - Trasformazioni speciali non cartografate

Sono considerate "trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- b) viabilità podereale e interpodereale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente il legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h) opere pubbliche;
- i) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- l) piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 3.000 mq. comprese le realizzazioni di piccole edificazioni in legno o secondo tipologie costruttive tradizionali (deposito attrezzi), senza ulteriori cambi di destinazione né realizzazione di altri edifici, di qualsiasi natura, per almeno 20 anni.
- m) interventi previsti dai piani di gestione dei siti Natura 2000;

- n) piccole trasformazioni, su superficie di massimo 1000 mq, finalizzati a miglioramenti e/o sistemazioni ambientali per la gestione faunistica, per l'esercizio dell'attività venatoria e per la realizzazione di spazi di pertinenza a edifici esistenti (orti familiari, giardini, ecc.).

In applicazione delle norme vigenti in materia, l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso potrà riguardare la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che potranno permanere esclusivamente fino alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio venatorio e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro o in prefabbricato, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Gli appostamenti fissi per attività venatoria, non sono classificabili tra gli "edifici esistenti" e pertanto per essi non sono autorizzabili trasformazioni per ampliamenti e allacciamenti viari e tecnologici.

Art. 24 - Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

I boschi, secondo quanto individuato nella tav. 15, sono suddivisi in tre categorie:

- Boschi non trasformabili, di cui all'art. 25;
- Boschi trasformabili a finalità agricola, di cui all'art. 27;
- Boschi trasformabili a fini urbanistici, di cui all'art. 26.

Art. 25 - Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

I boschi non trasformabili sono individuati da:

- i boschi creati oppure oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
- i boschi classificati come Habitat di interesse comunitario e compresi all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000, così come riportati nella cartografia ufficiale dell'Ente Gestore;
- i boschi compresi in ambiti cartografati dall'atlante dei Rischi Idraulici ed Idrogeologici del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e compresi nel territorio della Comunità Montana Parco (nello specifico: Frane, Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Trasporto di massa sui conoidi);
- i boschi da seme inseriti nell'apposito elenco regionale (RE.BO.LO)-come riportati nella tavola n. 15
- i boschi compresi entro il perimetro della Riserva Regionale Valle di Bondo;
- i boschi compresi entro il perimetro dell'area wilderness "Valle di Vesta";
- i boschi a prevalente attitudine naturalistica (art. 1.4 allegato 3) riportati nella tavola 10;
- i boschi di protezione e tutela delle risorse idriche (art. 1.5 allegato 3);
- i boschi a prevalente attitudine paesaggistica (art. 1.6 allegato 3) riportati nella tavola 11;
- i boschi a prevalente attitudine turistica fruitiva (art. 1.7 allegato 3) riportati nella tavola 12;
- le tipologie forestali rare (abieteto esalpico, cipressete, lecceta primitiva, mughete, querceto di roverella, dei substrati carbonatici e saliceto di greto), come riportate nella Tavola 3 "Carta dei tipi forestali".

Le valutazioni di carattere forestale saranno esaminate in maniera integrata con gli studi predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica. In riferimento ai contenuti di cui all'art 4 delle presenti norme, l'acquisizione all'interno del SITFOR degli studi di fattibilità geologica in corso di predisposizione da parte dei comuni, costituirà semplice atto di rettifica del PIF qualora comporti scenari di maggiore tutela, costituirà invece atto di modifica qualora comporti scenari di minore tutela.

In tali aree sono autorizzabili le trasformazioni speciali non cartografate di cui all'art. 23, con le limitazioni definite all'art. 28, e le trasformazioni di tipo areale, strettamente funzionali e necessarie all'attuazione delle azioni di piano, esclusivamente negli "Ambiti boscati di recupero di aree prative, pascolive o colture terrazzate soggette a forme diverse di abbandono colturale", definiti alla tavola 18 – "Carta delle azioni a tutela del paesaggio" del PIF.

Art. 26 - Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta

I boschi trasformabili a finalità urbanistica sono individuati in tavola 15 "Carta delle trasformazioni ammesse".

In tali aree sono autorizzabili le trasformazioni urbanistiche di cui all'art. 21, le trasformazioni a finalità agricola di cui all'art. 22 e le trasformazioni speciali non cartografate di cui all'art. 23.

Art. 27 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

I boschi trasformabili a finalità agricola sono individuati in tav. 15.

Art. 28 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

Le trasformazioni speciali non cartografate sono realizzabili nei boschi non trasformabili (art. 25) e nei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale (art. 27) limitatamente alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) dell'art. 23, solo se si dimostra l'impossibilità di realizzarle altrove e con le limitazioni previste al successivo comma per quanto riguarda le opere di cui al punto g).

Le trasformazioni speciali non cartografate indicate alla lettera g) dell'art. 23, che non rientrino tra le opere pubbliche o di pubblica utilità, sono realizzabili nei boschi non trasformabili (art. 25) e nei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale (art. 27) a condizione che le derivazioni rispettino i seguenti limiti:

Tipologia d'uso	Limiti
Piccole derivazioni per uso: potabile, irriguo/agricolo, piscicoltura/ittigeno, antincendio, altri usi	< a 100 litri al minuto secondo
Piccole derivazioni ad uso idroelettrico	Potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW

Art. 29 - Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)

Il presente PIF non prevede la possibilità di individuare ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta oltre a quelle indicate all'art. 26.

Art. 30 - Soglia di compensazione

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art. 31 - Rapporti di compensazione

Il PIF, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, come indicato al punto 8.4.2 della Relazione di accompagnamento al PIF, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 (rif. tavola 15).

I rapporti di compensazione come sopra definiti vengono ulteriormente ponderati mediante l'applicazione dei parametri di seguito indicati, che riducono il costo di compensazione derivante dall'applicazione di Tavola 15. I parametri sono cumulabili fra loro e sono applicabili in funzione di quanto riportato ai successivi punti 1), 2) e 3), salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.

1. Tipologia di funzione insediabile per interventi volti all'ampliamento di edifici esistenti, variabile secondo la destinazione d'uso:
 - a. Ampliamenti di immobili residenziali destinati ad abitazione principale nella misura del 20% del volume e/o di superfici non residenziali (autorimesse ripostigli, magazzini) comunque fino a mq 100 di superficie utile: riduzione del 20%;
 - b. Ampliamenti di edifici produttivi e/o loro pertinenze sino a mq 300 di superficie di calpestio: riduzione del 10%.
2. Interventi in zone disagiate come da deliberazione C.D. n. 52 del 14/04/2000, così come approvate con d.g.r. 30.09.2002 n. 7/10443:
 - basso svantaggio nessuna riduzione;
 - medio svantaggio riduzione del 10%;

- alto svantaggio riduzione del 20%;
 - elevato svantaggio riduzione del 30%.
3. Per i boschi situati all'interno della Rete Natura 2000, non censiti come Habitat riconosciuti, in coerenza con gli obiettivi di conservazione e salvaguardia, il rapporto di compensazione stabilito dal PIF di cui al primo comma del presente articolo, così come individuato nella Tav. 15, sarà ulteriormente adeguato mediante l'applicazione di fattori di correzione correlati alla tipologia forestale e peculiarità del bosco da trasformare, mediante l'applicazione dei fattori di correzione riportati nella tabella seguente.

Tipologia forestale	fattore di correzione
-Abietetò esalpico bianco	1 : 1,5
-Aceri-frassineto con faggio	1 : 1,2
-Aceri-frassineto con osteria	1 : 1,2
-Aceri-frassineto tipico	1 : 1,2
-Betuleto secondario	1 : 1,1
-Carpineto con Castagneti	1 : 1,2
-Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici -Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	1 : 1,2
-Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici	1 : 1,2
-Corileto	1 : 1,1
-Faggeta altimontana dei substrati carbonatici	1 : 1,2
-Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. subalpina	1 : 1,2
-Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	1 : 1,2
-Faggeta primitiva di rupe	1 : 1,5
-Faggeta submontana dei substrati carbonatici	1 : 1,2
-Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. conpino silvestre	1 : 1,1
-Formazioni a cipresso	1 : 1,5
-Formazioni a pioppo tremulo	1 : 1,0
-Lariceti	1 : 1,2
-Lecceta primitiva	1 : 1,5
-Mugheta mesoterma	1 : 1,5
-Orno-ostrieto primitivo di rupe	1 : 1,3
-Orno-ostrieto tipico	1 : 1,1
-Orno-ostrieto tipico var. con leccio	1 : 1,2
-Orno-ostrieto tipico var. con pino silvestre	1 : 1,2
-Pecceta secondaria montana	1 : 1,1
-Pineta di pino nero	1 : 1,1
-Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici	1 : 1,1
-Pineta di pino silvestre primitiva di rupe	1 : 1,1
-Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici	1 : 1,5
-Querceto di roverella dei substrati carbonatici	1 : 1,4
-Rimboschimenti ad altre conifere puri o misti (pino silvestre, pino nero, pino d'Aleppo, pino marittimo,	1 : 1,1
-Robiniето misto	1 : 1,1
-Robiniето puro	1 : 1,1
-Saliceto di greto	1 : 1,5

- In ogni caso, salvo i casi previsti agli articoli 32 e 33:
- per i boschi indicati all'art. 25 il rapporto minimo di compensazione non può essere inferiore a 1:3;
 - per tutte le altre trasformazioni, il rapporto minimo di compensazione non può essere inferiore a 1:1;

- in tutti i casi, il rapporto di compensazione non potrà essere superiore a 1:4;
- per i boschi all'interno del "Tessuto urbano consolidato", che non rientrano fra i boschi indicati all'art. 25, è previsto un rapporto di compensazione fisso pari a 1:1; detta disposizione risulta prevalente rispetto ad eventuali diverse individuazioni cartografiche.

Qualora si riscontrasse la necessità di attribuire rapporti di compensazione a nuove superfici forestali, non prima individuate, si procederà mediante l'assegnazione del rapporto di compensazione più alto riferito alla formazione forestale esistente contermini o comunque più vicina.

Art. 32 - Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.

Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:

- a) Interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco Alto Garda Bresciano, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 27, qualora consistano in recupero agricolo di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, piccoli frutti, frutteti non specializzati) o all'allevamento estensivo; l'esonero totale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 30 anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008;
- b) sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), eseguite a parità di efficacia tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- c) realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP, parte integrante del PIF;
- d) manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- e) recupero di aree prative o pascolive finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (art. 27, vedi tavola 15) oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente;
- f) opere, espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale, coerenti con le previsioni del piano AIB.
- g) le trasformazioni speciali non cartografate di cui alle lettere m) e n) dell'art. 23.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente per gli interventi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente forestale in base alla normativa vigente e al PIF e non ai casi di richiesta di autorizzazioni in sanatoria.

Art. 33 - Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

Sono soggette ad una riduzione del 50% del costo di compensazione gli interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco Alto Garda Bresciano, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 22, da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo e/o alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, l'esonero parziale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 20 anni.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente per gli interventi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente forestale in base alla normativa vigente e al PIF e non ai casi di richiesta di autorizzazioni in sanatoria.

Art. 34 - Cumulabilità

Le varie agevolazioni non sono tra loro cumulabili.
In caso di concomitanza verrà applicata l'agevolazione più vantaggiosa all'utente.

Art. 35 - Interventi compensativi ammessi

Gli interventi compensativi si eseguono esclusivamente nell'ambito delle proprietà pubbliche, delle proprietà assestate (pubbliche o private) e negli habitat dei siti natura 2000, mediante:

- a) attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31/2008 da eseguirsi unicamente entro gli ambiti di cui alla Tavola 18 - "Carta delle superfici destinate a compensazione";
- b) interventi a favore delle specie di interesse conservazionistico, purché previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografati nella Tavola 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione";
- c) azioni di altra natura, di seguito specificate, principalmente finalizzate al contenimento del bosco su aree aperte, unicamente in aree di cui alla Tavola 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione".

Il PIF individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi e le modalità di realizzazione degli stessi. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 31.

Sono considerati interventi compensativi, secondo la distinzione di cui sopra:

- 1) Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi a parità di efficacia tramite tecniche di ingegneria naturalistica, anche se non riportati nella Tavola 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione", soprattutto se facenti parte di un bacino idrografico interessato da incendi;
- 2) Interventi di gestione della vegetazione boscata del reticolo idrografico minore, come da azione 1.6 della parte programmatica "Interventi e progetti" del presente PIF;
- 3) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo - pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- 4) Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo - pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- 5) Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;
- 6) Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione della destinazione funzionale prevalente dell'area interessata;
- 7) Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei a specie faunistiche tutelate;
- 8) Ricostituzioni boschive in aree percorse da incendio e miglioramento ambientale;
- 9) Ogni altro intervento previsto dagli strumenti di gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografato dalla Tav. 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione".

Art. 36 - Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L'insieme degli interventi di compensazione è riportato in Tav. 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazioni".

Gli interventi compensativi derivanti da trasformazione di bosco all'interno dei siti Rete natura 2000, sono principalmente finalizzati al mantenimento di habitat, secondo la scala delle priorità, gli obiettivi ed i metodi di intervento di seguito indicati, e solo secondariamente destinati al miglioramento.

Scala delle priorità

Classe di priorità	Obiettivo	Ambito di applicazione
1 (massima)	Salvaguardia delle aree aperte (Interventi di conservazione in habitat non forestali)	Habitat Rete Natura 2000

2	Salvaguardia delle aree boschive (Interventi di miglioramento di habitat forestali)	Habitat Rete Natura 2000
3	Salvaguardia delle aree aperte (Interventi di conservazione e miglioramento in ambiti non forestali esclusi dagli habitat)	Aree pubbliche assestate e aree demaniali
4 (minore)	Salvaguardia delle aree boschive (Interventi di conservazione e miglioramento in ambiti forestali esclusi dagli habitat)	Boschi pubblici assestati e boschi demaniali

Tipologie di intervento compensative, obiettivi e metodi di intervento

1) Interventi di miglioramento di habitat forestali

Habitat Natura	Obiettivi	Metodi
9180 - foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-acerion	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dei rapporti di competizione interspecifici. 	<ul style="list-style-type: none"> Apertura del soprassuolo in presenza di elevata densità delle chiome per favorire le latifoglie nobili (olmo montano, ...). Asportazione delle conifere e limitazione della presenza del faggio. Evitare il compattamento dei suoli con mezzi forestali pesanti.
91K0 - foreste illiriche di Fagus sylvatica	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dei rapporti di competizione interspecifici. Mantenimento-miglioramento della componente erbacea. 	<ul style="list-style-type: none"> Conversione all'alto fusto particolarmente per le stazioni termofile più fertili e promettenti. Apertura del soprassuolo in presenza di elevata densità delle chiome per favorire le latifoglie nobili e mantenere lo strato erbaceo (evitare le aperture eccessive). Interventi di selezione con rilascio delle specie minoritarie ed arbusti, specie nelle stazioni termofile. Rilascio dei soggetti di dimensioni maggiori. Rilascio di piante destinate all'invecchiamento indefinito. Rilascio di piante morte per la microfauna e la fauna superiore (decomposizione e nidificazione).
3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia a Salix eleagnos	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dei rapporti di competizione interspecifici. Mantenimento del regime idrogeologico. 	<ul style="list-style-type: none"> Interventi di selezione con eliminazione delle specie invadenti (Angelica, Buddleja, Amorpha, ...). Esecuzione di interventi di protezione spondale solo se necessari e con esclusivo impiego d'ingegneria naturalistica. Annullamento di eventuali captazioni a monte o di modifiche territoriali che implicino variazione del regime idrogeologico.

2) Interventi di conservazione e miglioramento in ambiti forestali esclusi dagli habitat

Questi interventi sono riassumibili in quelli gestionali e migliorativi espressi per tipologia forestale e raccolti nei manuali selvicolturali (particolarmente quello dei "Tipi forestali nella Regione Lombardia").

Gli obiettivi di questi interventi sono:

- a) mantenimento/miglioramento della composizione del bosco e della biodiversità;
- b) mantenimento-spostamento della dissennità dei soprassuoli forestali (per le tipologie che lo consentono);
- c) conversione all'alto fusto nei cedui che presentano adeguate peculiarità dendrometrico-strutturali e stazionali;
- d) controllo strutturale in boschi maturi e stramaturi o a seguito di eventi eccezionalmente distruttivi (incendio, nevicate tardive, gelate...);
- e) rinnovazione artificiale di aree colpite da eventi eccezionali, effettivamente necessitanti;
- f) controllo delle specie forestali infestanti nelle stazioni più fertili o a rischio;
- g) controllo e monitoraggio di patologie forestali e parassiti in grado di evolvere in eventi epidemici distruttivi;
- h) rilascio di soggetti adeguati per l'invecchiamento indefinito;
- i) rilascio di necromassa per la microfauna e la fauna superiore;
- j) realizzazione di interventi specifici al ripristino-miglioramento delle condizioni adeguate alla presenza della fauna appartenente a specie rare o con areale in riduzione.

Art. 37 - Albo delle Opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, è istituito dalla Comunità Montana Parco l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo, su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all'art. 35. Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana Parco conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla tavola 17 "Carta delle superfici destinate a compensazioni", con precisazione che verranno privilegiati i progetti ricadenti nei Comuni da cui provengono le compensazioni.

Art. 38 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

Complessivamente, durante il periodo di vigenza del PIF, in ogni Comune non possono essere rilasciate autorizzazioni per trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta su una superficie maggiore dello 0,40% dei boschi esistenti.

Complessivamente, durante il periodo di vigenza del PIF, la trasformabilità dei boschi per il recupero agricolo non potrà superare il 5% dei boschi rilevati nel PIF medesimo.

Art. 39 - Monetizzazioni e cauzioni

La Comunità Montana o l'Ente gestore della Riserva può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera.

La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Parte V - Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 40 - Il Piano VASP

Nel PIF confluisce il Piano VASP, già approvato con D.C.D. n. 139 del 16/08/2008 a seguito del parere favorevole di Regione Lombardia - D.G. Agricoltura - in data 15/12/2008 con nota prot. M1.2008.0025670, cui è seguito aggiornamento nell'anno 2016, che è soppresso.

La viabilità "agro-silvo-pastorale", così come da Piano VASP approvato, è individuata nella Tavola n. 7 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture" e meglio dettagliata con le classi di transitabilità riportate nella Tavola 16 "Carta delle infrastrutture di servizio".

Art. 41 - Piano VASP: contenuti

Il piano VASP riporta:

- la classificazione delle strade esistenti in tavola 16;

- l'elenco delle strade agro-silvo-pastorali esistenti in allegato 4, prima parte;
- l'elenco, in allegato 4 seconda parte, delle altre strade che possono essere classificate come strade agro-silvo-pastorali qualora vengano chiuse al traffico ordinario e il transito sia regolamentato dal Comune secondo quanto previsto all'art. 59 della l.r. 31/2008.

Il piano VASP non prevede:

- previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
- previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.

Eventuali nuove strade, ampliamenti prolungamenti e passaggi di classe potranno essere previsti con le procedure indicate all'art. 4.

Nelle Tavole n. 7 e n. 16 è altresì individuata altra viabilità "silvo-pastorale", derivante da censimento effettuato in sede di redazione del presente Piano di Indirizzo Forestale. Detto censimento fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto e delinea indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità. Detti tracciati potranno ufficialmente essere riconosciuti e regolamentati dalle Amministrazioni Comunali mediante atto deliberativo in sede di adeguamento del Piano VASP; gli stessi tracciati potranno quindi essere classificati come viabilità "agro-silvo-pastorale", ai sensi dell'art. 59 c. 1 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 7/14016/2003, mediante le procedure di aggiornamento del PIF di cui all'art. 4.

Parte VI - Attività selvicolturali

Art. 42 - Destinazione selvicolturale dei boschi

Il presente PIF suddivide i boschi secondo cinque destinazioni selvicolturali: protettiva, naturalistica, turistica, paesaggistica e multifunzionale.

La classificazione è riportata in tavola 14.

Art. 43 - Modelli selvicolturali

In allegato 3 si trovano i modelli selvicolturali, vincolanti nei casi indicati dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008. I modelli selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto, anche nei casi di non obbligatorietà, esonera dalla valutazione di incidenza.

Eventuali modifiche dei modelli selvicolturali possono avvenire secondo la procedura di "modifica" indicata all'art. 4, salvo i casi di correzioni di meri errori materiali, per i quali viene adottata la procedura di "rettifica".

Parte VII - Parte finanziaria

Art. 44 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- a) le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- b) le migliorie e le cure colturali nei boschi esplicitamente delimitati nelle Tavole 14, 20, 21, 22, secondo le modalità e i limiti previsti nel PIF e in particolare nei modelli selvicolturali;
- c) gli interventi elencati nel precedente articolo 35, nelle aree indicate nel precedente articolo 36 (tavola 17);
- d) di recupero forestale o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nella Tavola 3 "Tipi forestali";
- e) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità (VASP - Tav. 16) o indicate nella Tavola 7 delle infrastrutture di servizio;
- f) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- g) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- h) di gestione ambientale, espressamente previste dai piani dei Siti Natura 2000;
- i) di lotta e prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente con i piani AIB;

- j) di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo di bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In coerenza con quanto indicato all'art. 14, non sono finanziabili i piani di assestamento forestale, salvo:

- quello delle foreste del patrimonio forestale regionale (art. 54 c. 1 della l.r. 31/2008);
- i piani di assestamento semplificati secondo le modalità indicate all'art. 14 stesso.

In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti, ossia la creazione di nuovi boschi su terreni precedentemente non boscati;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola 7 dei dissesti e delle infrastrutture.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le azioni 1.25, 1.26 e 1.27.

Art. 45 - Programmi trasversali da finanziare

I programmi sono indicati nel Quaderno "Interventi e progetti" parte integrante del presente PIF.

Art. 46 - Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

Il Presente Piano riporta nel Quaderno "Interventi e progetti" parte integrante del presente PIF la classificazione degli interventi in base all'importanza e all'urgenza.

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

D.g.r. 7 febbraio 2022 - n. XI/5932
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Rinnanziamento della misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia approvata con le dd.g.r. n. 4758 del 24 maggio 2021 e n. 5259 del 20 settembre 2021 - Ampliamento della categoria dei veicoli ammessi a radiazione

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 commi 1 e 3 che fissano, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e che Regione promuove misure per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci individuando anche forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) approvato con la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 e la successiva d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che prevede in particolare misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti;
- l'Accordo di Programma di bacino padano del 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;

Vista la direttiva UE 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che definisce i «veicoli puliti» sulla base delle emissioni di CO₂ e sulla base delle emissioni di NO_x in condizioni reali di guida per i veicoli leggeri;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia, anche per una piena attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano, conseguire la finalità di velocizzare il rinnovo del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante;

Richiamata:

- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» che ha previsto una spesa complessiva di euro 3.000.000.000 per il rilancio dell'attività delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità locali prevedendo in particolare interventi realizzabili dai Comuni in materia di mobilità sostenibile;
- la d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749 del 30 ottobre 2020, che ha stabilito il programma degli interventi per la ripresa economica a valere sul fondo di cui all'art. 10 della l.r. 9/2020;

Considerato che la citata d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020 di programmazione degli interventi ha individuato nello specifico 5 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per contributi agli investimenti finalizzati alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà degli Enti pubblici;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura stabilita dalla legge regionale di bilancio del 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023» è stata assicurata come segue:

- euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.15071 dell'esercizio 2021;
- euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.15071 dell'esercizio 2022;

richiamate:

- la d.g.r. n. 4758 del 24 maggio 2021 che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia, definendone i criteri e le modalità;
- la d.g.r. n. 5259 del 20 settembre 2021 che ha approvato l'estensione della misura di incentivazione ad ulteriori soggetti pubblici individuati tra quelli con sede in Lombardia di cui alla voce U.2.03.01.02.000 appartenente al IV livello del Piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali a decorrere dal 2021 pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, pubblicato al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/ ;

Visti:

- il decreto n. 9032 del 1 luglio 2021 che ha approvato il bando «Rinnova Veicoli Enti pubblici 2021/2022» in attuazione della d.g.r. n. 4758/2021;
- il decreto n. 12454 del 21 settembre 2021 che ha approvato la modifica e aggiornamento del bando «Rinnova Veicoli Enti pubblici 2021/2022» in attuazione della d.g.r. n. 4758/2021 e della successiva d.g.r. n. 5259/2021;

Dato atto che il bando «Rinnova Veicoli Enti pubblici 2021/2022»:

- relativamente alla linea di finanziamento per l'anno 2021, è stato aperto il 7 luglio 2021 ed è stata chiusa anticipatamente per esaurimento delle risorse prenotabili;
- relativamente alla linea di finanziamento per l'anno 2022, è stato aperto il 30 settembre 2021 e chiuso anticipatamente il 28 ottobre 2021 per esaurimento delle risorse prenotabili rispetto alla data prevista di chiusura del 28 aprile 2022;

Richiamata la legge regionale del 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 2024» che ha stanziato ulteriori 2.000.000,00 di euro a valere sul capitolo 9.08.203.15071 dell'esercizio 2022 per il rinnovo del parco veicolare di proprietà degli enti pubblici lombardi portando a complessivi 4.000.000,00 di euro la dotazione destinata alla misura sull'esercizio 2022;

Ritenuto di rifinanziare per un importo pari a 2.000.000,00 euro la misura di incentivazione approvata con le dd.g.r. n. 4758/2021 e n. 5259/2021;

Richiamati i criteri per l'accesso alla misura di incentivazione individuati dalle dd.g.r. n. 4758/2021 e n. 5259/2021;

Considerato che è emersa la necessità di ampliare la categoria dei veicoli che possono essere radiati comprendendo, oltre agli autoveicoli di categoria M (veicoli per il trasporto di persone) e N (veicoli per il trasporto di merci), anche i motoveicoli di categoria L a tre o quattro ruote alimentati a gasolio di classe ambientale fino a Euro 3 compreso in considerazione del loro utilizzo equivalente per il trasporto delle merci;

Ritenuto pertanto di ampliare i criteri per l'accesso al contributo inserendo anche questa categoria di veicoli;

Ritenuto di confermare tutti gli altri criteri e le modalità di accesso al contributo contenuti nelle dd.g.r. n. 4758/2021 e n. 5259/2021;

Ritenuto di dare attuazione al presente provvedimento tramite specifico bando da approvarsi entro 60 giorni;

Ritenuto di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresi l'approvazione del bando attuativo, l'individuazione della data di apertura e di chiusura del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Confermato che il presente provvedimento non ricade all'interno della normativa relativa agli Aiuti di Stato verso le imprese in quanto il beneficio è diretto a soggetti pubblici;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Miglioramento della qualità dell'aria, in raccordo con le azioni a scala di bacino padano»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rifinanziare la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare di proprietà degli enti pubblici lombardi, approvata con le dd.g.r. n. 4758/2021 e n. 5259/2021, per ulteriori euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.15071 dell'esercizio 2022, portando a complessivi 4.000.000,00 di euro la dotazione destinata alla misura sull'esercizio 2022;

2. di ampliare la categoria dei veicoli che possono essere radiati comprendendo, oltre agli autoveicoli di categoria M (veicoli per il trasporto di persone) e N (veicoli per il trasporto di merci), anche i motoveicoli di categoria L a tre o quattro ruote alimentati a gasolio di classe fino a Euro 3 compreso;

3. di confermare tutti gli altri criteri e le modalità di accesso al contributo contenuti nelle dd.g.r. n. 4758/2021 e n. 5259/2021;

4. di dare attuazione al presente provvedimento tramite specifico bando da approvarsi entro 60 giorni;

5. di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresi l'approvazione del bando attuativo, l'individuazione della data di apertura e di chiusura del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 28 gennaio 2022 - n. 814

Progetto di realizzazione di un invaso di laminazione delle acque di piena del torrente Zerra in comune DI Albano Sant'Alessandro (BG) - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 (riferimento nel sistema informativo «S.I.L.V.I.A.» - Procedura VER0003-UBG)

IL DIRIGENTE DELL'UTR DI BERGAMO

OMISSIS

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, il progetto di regimazione delle acque di piena del Torrente Zerra nel Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), proposto dal Comune di Torre dè Roveri (in qualità di Ente Attuatore), per i motivi esposti nella relazione istruttoria allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, e fermo restando che il proponente dovrà puntualmente e rigorosamente applicare tutte le misure di mitigazione, inserimento paesaggistico e le precauzioni in fase di costruzione proposte nello Studio preliminare ambientale e che si intendono qui richiamate;

2. di notificare il presente decreto al proponente Comune di Torre dè Roveri, al Comune di Albano Sant'Alessandro, al Comune di Montello, al Comune di San Paolo d'Argon ed al Comune di Costa di Mezzate, dandone altresì avviso alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente atto, e alla pubblicazione integrale del decreto e della relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale, sul sito web Regionale SILVIA «Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale»;

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il dirigente
Alberto Cigliano

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 1 febbraio 2022 - n. 957

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'ammissione al contributo del settimo elenco di domande presentate il 25 ottobre 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INVESTIMENTI PER LA RICERCA,

L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)» con la quale Regione Lombardia ha stanziato risorse pari a euro 1.000.000,00 per la Misura Brevetti 2021 ripartite sui seguenti capitoli e annualità:
 - € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2021;
 - € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2021;
 - € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2021;
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.b.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;
- il d.d.u.o. n. 8132 del 15 giugno 2021 di approvazione della proposta di incarico a Finlombarda S.p.A. di Assistenza Tecnica per il Bando Brevetti 2021, sottoscritto in data 18 giugno 2021;
- il Decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Bando Brevetti 2021 in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 di Regione Lombardia, approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021;
- la d.g.r. n. XI/5354 del 11 ottobre 2021 con cui è stata integrata la dotazione finanziaria delle misure istituite con d.g.r. n. 4498 del 29 marzo 2021 denominate Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021 ed in particolare, con riferimento alla misura Brevetti 2021, è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale pari ad un milione di euro con ulteriori risorse per euro 200.000,00, così ripartite nei seguenti capitoli: o € 100.000,00 sul cap. 14.03.203.10836; o € 70.000,00 sul cap. 14.03.203.10852; o € 30.000,00 sul cap. 14.03.203.10849;

Richiamati altresì i propri decreti relativi al bando Brevetti 2021:

- n. 9374 del 08 luglio 2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande per esaurimento delle risorse finanziarie 1 potenzialmente concedibili a fronte della presentazione di n. 108 domande per n. 154 brevetti un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 999.360,00;
- n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del primo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 87 brevetti;
- n. 10971 del 06 agosto 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del secondo elenco di domande presentate nel mese di giugno/luglio 2021 relative a n. 35 brevetti, così come parzialmente rettificato con d.d.s. n. 14093 del 21 ottobre 2021 limitatamente alla generazione di un COR aggiuntivo relativo alla domanda ID 3100781 a seguito di errore di trascrizione nel registro nazionale aiuti dell'importo del contributo concesso inserito per mero errore materiale per un importo inferiore;
- n. 11424 del 27 agosto 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del terzo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 9 brevetti, così come integrato con decreto n. 11705 del 03 settembre 2021 di conferma del COR limitatamente alla domanda ID 3128053;
- n. 11604 del 31 agosto 2021 di approvazione del primo elenco di n. 9 domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 10 brevetti

per mancato superamento dell'istruttoria formale o di merito; • n. 11963 del 09 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del quarto elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 relative a n. 6 brevetti;

- n. 12107 del 13 settembre 2021 di approvazione del secondo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 relative a n. 5 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria di merito;
- n. 12149 del 14 settembre 2021 di approvazione dell'esito dell'istruttoria con ammissione al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della regolarità contributiva in stato «in verifica» della domanda ID 3086438 presentata nel mese di giugno 2021;
- n. 12478 del 21 settembre 2021 di riapertura dello sportello per la presentazione delle domande a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021 con le risorse resesi disponibili per mancate e minori assegnazioni, quantificate complessivamente pari a euro 102.560,00, incrementabili con successivi provvedimenti in caso di eventuali ulteriori mancate assegnazioni in esito alle istruttorie ancora in corso, ovvero per rinunce o decadenze, ovvero provenienti da altre fonti aggiuntive;
- n. 13256 del 6 ottobre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo della domanda ID 3156267 presentata nel mese di luglio 2021 per n. 1 brevetto (corrispondente al quinto elenco di domande ammesse);
- n. 13446 del 08 ottobre 2021 di approvazione della non ammissione al contributo della domanda ID 3086438 relativa a n. 1 brevetto per inammissibilità formale a seguito dell'acquisizione dell'esito negativo della verifica di regolarità contributiva;
- n. 14171 del 22 ottobre 2021 di presa d'atto della rinuncia totale al contributo concesso comunicata da parte di 4 beneficiari (ID 3086393, ID 3111729, ID 3135727, ID 315384) e di conferma del contributo concesso a seguito di accettazione comunicata da parte di 92 beneficiari, con cui la dotazione finanziaria disponibile ai fini della riapertura dello sportello valutativo disposta con il decreto n. 12478/2021 è stata ulteriormente integrata fino all'importo finale complessivo pari a euro 334.000,00 (corrispondente all'importo complessivo delle risorse aggiuntive stanziato con d.g.r. n. 4498 del 29 marzo 2021 e di tutte le risorse liberatesi per mancate e minori assegnazioni e a seguito delle rinunce pervenute in riferimento alle 108 domande presentate allo sportello a partire dalla sua apertura sino alla temporanea sospensione in data 8 luglio per esaurimento delle risorse);
- n. 14421 del 26 ottobre 2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande per esaurimento delle risorse finanziarie pari a euro 334.000,00 messe a disposizione per la riapertura dello stesso avvenuta il 25 ottobre 2021 alle ore 14.00, a fronte della presentazione il giorno 25 ottobre 2021 di n. 38 domande per n. 51 brevetti per un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 330.720,00 e con un residuo di risorse pari a euro 3.280,00 non sufficienti a finanziare nessuna ulteriore domanda;
- n. 411 del 20 gennaio 2022 di approvazione dell'ammissione al contributo del sesto elenco di domande presentate il 25 ottobre 2021 relative a n. 40 brevetti, di presa d'atto del ritiro della domanda ID 3262566 prima della conclusione dell'istruttoria e della chiusura definitiva dello sportello del Bando Brevetti 2021;
- n. 644 del 26 gennaio 2022 di approvazione del quarto elenco di domande non ammesse al contributo presentate il 25 ottobre 2021 relative a n. 5 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria formale o di merito;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021:

- ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) a valere sull'Azione I.1.b.1.1 del POR FESR 2014 2020, stanziata con la suddetta d.g.r. n. XI/4498/2021, così come integrata con la suddetta d.g.r. n. XI/5354/2021;
- intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde e i liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali prevedendo una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello;

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

- prevede un'agevolazione che si configura come un contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria come dettagliato al paragrafo B.1.b «Entità e forma dell'Agevolazione» del Bando medesimo;
- è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 3 Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

Dato atto che in base al paragrafo C.1 del bando, le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica online disponibile sul sistema informativo di Regione Lombardia Bandi Online accessibile all'indirizzo (<https://www.bandi.serviziurl.it>) e secondo la seguente tempistica: dalle ore 14:00 del 3 giugno 2021 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse e che in base al suddetto decreto n. 12478 del 21 settembre 2021 è stata disposta la riapertura dello sportello dalle ore 14:00 del 25 ottobre 2021 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata;

Ricordato che il bando prevede che:

- il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del d.lgs. n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo regionale (Bandi Online) e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito;
- la valutazione formale delle domande di partecipazione è svolta da FINLOMBARDA S.p.A., soggetto incaricato da Regione Lombardia, e la successiva valutazione di merito è effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, con il supporto di un'Assistenza Tecnica specifica, individuata in Finlombarda s.p.a.;
- l'istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti (di cui al paragrafo C.3.b. del Bando): a) correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione; b) completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo; c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando;
- Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta;
- la valutazione di merito, effettuata sulle domande che superano l'istruttoria formale, si articola in due momenti sequenziali: in primo luogo, viene verificata la coerenza del progetto (singolo brevetto) presentato rispetto ad una delle Macro 4 tematiche delle Aree di Specializzazione (S3) e rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi brevettuali. In caso di esito positivo della verifica, segue la valutazione di merito dell'intervento brevettuale sulla base dei criteri indicati dal bando con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti, con la precisazione che per essere ammessi all'agevolazione i singoli interventi brevettuali devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Non sono ammessi all'agevolazione, i progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento dell'elemento di valutazione «Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti». Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a un massimo di 2 punti complessivi;
- l'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;

Ricordato altresì che il bando disciplina, al paragrafo D.1, gli obblighi dei soggetti beneficiari e, al paragrafo D.2, le condizioni che determinano la decadenza dal contributo e le modalità per comunicare la rinuncia al contributo o alla realizzazione di quanto previsto dalla domanda presentata e ammessa a beneficio;

Atteso che:

- nello svolgimento delle verifiche di ammissibilità formale della domanda di contributo ID 3262577, dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti, effettuata da Regione Lombardia per il tramite di FINLOMBARDA S.p.A., è emerso che per l'impresa erano risultati aiuti già concessi in regime de minimis per un importo pari a € 199.431,59 e che in ottemperanza delle disposizioni del Bando (articolo B.1), nel caso di superamento del massimale «de minimis» al momento della concessione del contributo richiesto pari a € 17.040,00, al soggetto richiedente non è possibile concedere alcuna agevolazione considerandosi la domanda inammissibile;
- con nota Protocollo R1.2021.0120836 del 17 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e smi il Responsabile del Procedimento del bando ha trasmesso il preavviso di inammissibilità invitando il Legale Rappresentante dell'impresa richiedente ID 3262577 a trasmettere eventuali memorie scritte e documenti pertinenti al rilievo effettuato entro 10 giorni solari dal ricevimento del preavviso;
- è spirato il termine dato all'impresa richiedente ID 3262577 senza che pervenissero osservazioni o controdeduzioni;
- prima dell'adozione del provvedimento di ammissione/non ammissione al contributo si è provveduto ad una nuova estrazione della visura de minimis con richiesta 16504286 del 12 gennaio 2022;
- la nuova visura de minimis estratta dal Registro Nazionale Aiuti con la suddetta richiesta (identificativo visura 16737308 del 12 gennaio 2022) ha evidenziato aiuti già concessi in regime de minimis per un importo pari a € 168.994,10 con possibilità di concessione del contributo richiesto pari a € 17.040,00 nel rispetto del massimale «de minimis» qualora fosse risultata superata, con esito positivo, anche l'istruttoria di merito;
- Finlombarda s.p.a. ha proceduto al completamento dell'istruttoria formale sulla piattaforma Bandi On Line con esito positivo e ha effettuato la pre-istruttoria tecnica della domanda ID 3262577 per completare la quale si è reso necessario richiedere chiarimenti ed integrazioni entro un termine di 10 giorni, pervenuti in data 21 gennaio 2022;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, insediatosi il 1 luglio 2021, sulla base di quanto previsto nel suddetto bando nel paragrafo C.3.a. Modalità e tempi del processo e del decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 che ha disciplinato la modalità di funzionamento del NdV, nella seduta del 26 gennaio 2022, con il supporto dell'assistenza tecnica fornita da Finlombarda s.p.a.:

- ha effettuato l'istruttoria tecnica della domanda ID 3262577 che ha superato l'istruttoria formale, valutando positivamente i chiarimenti nel frattempo acquisiti pervenuti dall'impresa richiedente, e ha proceduto con l'attribuzione delle eventuali premialità;
- ha redatto l'elenco delle domande con brevetti ammissibili al contributo;

come risulta dai verbali delle suddette sedute approvati e firmati, conservati agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line;

Verificate e fatte proprie:

- tutte le risultanze dell'istruttoria formale svolta da Finlombarda s.p.a. (check list di istruttoria formale compilate e caricate su Bandi On Line e notificate su Bandi On Line al responsabile del procedimento) sulla domanda, ricompresa nell'elenco di cui all'Allegato 1 A, pervenuta il giorno 25 ottobre 2021 ammissibile per complessivi n. 3 interventi brevettuali, salvo verifiche DURC e verifica del massimale de minimis riverificato prima dell'adozione del presente atto;
- tutte le risultanze dell'istruttoria di merito per ogni singolo brevetto, per la domanda che ha superato l'istruttoria formale, effettuata dal NdV, riunitosi nella seduta di insediamento il giorno 1 luglio 2021 e nella seduta di valutazione il giorno 26 gennaio 2022 (verbale agli atti della Struttura

Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line), come riportate nell'allegato 1 B del presente atto;

Ritenuto pertanto che esistono i presupposti per:

- approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 A) «Settimo elenco di domande ammissibili al contributo e finanziabili con le risorse del bando», con importo complessivo concedibile;
 - Allegato 1 B) «Settimo elenco di brevetti ammissibili al contributo e finanziabili con le risorse del bando», con dettaglio dell'esito e punteggi della valutazione e con importo del contributo concedibile per singolo brevetto;
- comunicare gli esiti della valutazione al soggetto proponente di cui all'Allegato 1 A all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di contributo;
- ricordare con la medesima comunicazione al proponente ammesso a contributo e finanziabile con le risorse del bando, le modalità e i tempi per accettare il contributo inserendo le informazioni richieste dal Bando;

Rilevato che risulta ammissibile al contributo n. 1 domanda per n. 3 interventi brevettuali (allegato 1A al presente provvedimento), con un importo complessivo concedibile pari a euro 17.040,00 rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Bando pari a euro 1.200.000,00;

Visti:

- il decreto legge n. 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge n. 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 56 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR»...»;
- all'art. 9 che prevede che:
 - «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);
 - «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
 - «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data

entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a verificare in sede di concessione le visure Aiuti e a registrare il bando sopra citato e i beneficiari ai quali con il presente provvedimento è concesso il contributo, con i seguenti codici:

- Codice identificativo del bando CAR 17509 (master) e CAR 19208;
- Codice identificativo dell'aiuto COR così come indicato per il soggetto beneficiario nell'Allegato 1 A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento per la domanda di cui all'allegato 1 presentata il giorno 25 ottobre 2021 ed è redatto entro il termine previsto dal paragrafo «C.3 Istruttoria» del bando (pari a 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime), con l'aggiunta di ulteriori 10 giorni di sospensione del procedimento connessa alla trasmissione del preavviso di inammissibilità di cui alla nota del Responsabile del Procedimento Prof. R1.2021.0120836 del 17 dicembre 2021 e alla ulteriore sospensione dei termini del procedimento derivante dai chiarimenti richiesti da Finlombarda s.p.a. ai sensi del paragrafo C.3.d «Integrazione documentale» del Bando Brevetti 2021 per completare l'istruttoria;

Atteso che la concessione in base alle disposizioni del bando era condizionata alla verifica positiva della regolarità contributiva al momento di adozione del provvedimento di concessione, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione comporta l'inammissibilità del soggetto proponente, e alla verifica positiva del mancato superamento del massimale De Minimis;

Considerato che la struttura competente ha acquisito gli esiti positivi delle verifiche sulla regolarità contributiva per il soggetto beneficiario di cui all'Allegato 1A;

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.G.E.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;
- il decreto n. 7558 del 03 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP12. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014- 2020;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e Rafforzamento delle Competenze individuate dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 01 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla 8 Direzione Generale Istruzione, Università,

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;

Atteso che:

- si è provveduto alla pubblicazione di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 in fase di adozione del d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione del Bando Brevetti 2021, come atto dei criteri;
- si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 delle informazioni relative al beneficiario ammesso con il presente provvedimento contestualmente all'adozione dello stesso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l'ammissione al contributo della domanda presentata il giorno 25 ottobre 2021 a valere sul bando Brevetti 2021, di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021, come riportato negli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto e precisamente:

- Allegato 1A «Settimo elenco di domande ammesse al contributo e finanziate con le risorse del bando Brevetti 2021»;
- Allegato 1B «Settimo elenco di brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021», con dettaglio dei punteggi della valutazione e dell'esito finale con importo del contributo concesso per singolo brevetto;

2. di dare atto che:

- rispetto alla dotazione finanziaria del bando pari a euro 1.200.000,00, per effetto del presente provvedimento, dei decreti di concessione e dei decreti di presa d'atto delle rinunce pervenute elencati in premessa, nonché del ritiro della domanda ID 3262566, attualmente risultano complessivamente ammesse al contributo n. 123 domande per n. 177 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 1.145.200,00 e un residuo di risorse non assegnate pari a euro 43.440,00;
- non è conclusa l'istruttoria di tutte le domande presentate in data 25 ottobre 2021;

3. di comunicare gli esiti della valutazione al soggetto proponente beneficiario ammesso al contributo, di cui al punto 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

4. di ricordare al beneficiario di cui al punto 1, con la comunicazione di cui al punto 3, le modalità e il termine per accettare il contributo (in base al paragrafo C.4 del bando) pari a 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento a pena di decadenza dal contributo concesso, confermando la data effettiva di avvio e la data presunta di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale che deve essere ricompresa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

5. di precisare che l'importo del contributo concesso trova copertura nella dotazione finanziaria di cui alle d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 e n. XI/5354 del 11 ottobre 2021 e che il relativo impegno di spesa sarà assunto successivamente all'accettazione del contributo concesso, in coerenza con le informazioni di cui ai punti precedenti;

6. di dare atto che il suddetto bando è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

7. di attestare che, contestualmente all'approvazione del presente decreto, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative ai soggetti beneficiari di cui al punto 1 (Allegato 1A), sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparen-

za - ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e al Dirigente incaricato per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa (Dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021.

Il dirigente
Gabriele Busti

_____ • _____

Allegato 1 A

7° Elenco delle domande ammesse al contributo e finanziate con le risorse del bando Brevetti 2021

ID PRATICA	Data e ora protocollo	Numero protocollo	Qualificazione del soggetto richiedente (impresa o libero professionista non iscritto al Registro Imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Codice fiscale soggetto richiedente (se libero professionista o impresa individuale partita iva)	Dimensione impresa	Sede Operativa in Lombardia - Provincia	Sede Operativa in Lombardia - Comune	TITOLO	N. brevetti presentati	Investimenti o totale presentato (euro)	Contributo totale richiesto (euro)	Esito istruttoria formale	Esito valutazione di merito	N. brevetti ammissibili in esito a istruttoria di merito del NdV	N. brevetti non ammissibili in esito a istruttoria di merito del NdV	Investimento totale ammesso (euro)	Contributo totale concesso (euro)	CUP	COR
3262577	25/10/2021 14:43	R1.2021.0098239	MPMI	PAOLO GOBBI FRATTINI S.R.L.	09131170962	Piccola impresa	Sondrio	Torvo di Sant'Agata	Innovazioni nell'ambito dei dispositivi medicali per la somministrazione dei farmaci oncologici e delle soluzioni alimentari nutrizionali	3	21.300,00 €	17.040,00 €	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	3	0	21.300,00 €	17.040,00 €	E59J21012680007	8081447
														Totale	3	0	21.300,00 €	17.040,00 €		

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

Allegato 18
7° elenco dei brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021

ID PRATICA	Data e ora protocollo	Qualificazione del soggetto richiedente (impresa o libero professionista non iscritto al Registro Imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Titolo intervento brevettato	ESITO ISTRUTTORIA FORMALE	Esito istruttoria di merito - verifiche preliminari di carattere tecnico	Iter brevettuale verificato	Punteggio Criterio "Qualità progettuale dell'operazione" (max 3 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Capacità (max 5 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico (max 5 pt)	Totale Punteggio criteri	Punteggio Premialità ambientale (max 1 pt)	Punteggio Premialità Pari opportunità (max 1 pt)	Punteggio Premialità Cluster (max 1 pt)	Totale Punteggio premialità (max 2 pt)	Totale Punteggio criteri + premialità (max 8 pt)	Esito valutazione NdV	Costo ammesso (euro)	Contributo concesso (euro)	Esito finale
3262577	25/10/2021 14:43	MPMI	PAOLO GOBBI FRATINI S.R.L.	REFYLL KIT	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione Europea	1	5	5	11	0	0	0	0	11	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	7.100,00 €	5.680,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
3262577	25/10/2021 14:43	MPMI	PAOLO GOBBI FRATINI S.R.L.	Insieme ad elementi connettabili e disconnettabili per la ricostituzione di farmaci e nutrienti fluidi somministrabili a pazienti con sostanze attive in polvere o gel.	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione Europea	3	5	5	13	0	0	0	0	13	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	7.100,00 €	5.680,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
3262577	25/10/2021 14:43	MPMI	PAOLO GOBBI FRATINI S.R.L.	Connettore per sacca di contenimento di soluzioni liquide per uso medico o nutrizionale	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione Europea	3	5	5	13	0	0	0	0	13	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	7.100,00 €	5.680,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
Totale																		21.300,00 €	17.040,00 €	

D.G. Welfare

D.d.g. 2 febbraio 2022 - n. 970

Ricostituzione della Commissione regionale per la valutazione delle domande di rimborso delle spese sostenute da assistiti che hanno fruito di cure all'estero presso centri di altissima specializzazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il d.m. 3 novembre 1989 così come modificato dal d.m. 13 maggio 1993 istituisce una Commissione Centrale presso il Ministero della Sanità e dà mandato alle Regioni di istituire commissioni amministrativo-contabili con alcune funzioni già esercitate dalla Commissione Centrale, con compiti di coordinamento per assicurare omogeneità in tutto il territorio nazionale nell'attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi delle spese sostenute dagli assistiti per ricoveri presso centri di altissima specializzazione all'estero.

Dato atto che, in attuazione dei d.m. citati, la d.g.r. n. V/44753 del 9 dicembre 1993 ha istituito la «Commissione preposta alla valutazione dei criteri per l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute in costanza di ricovero presso centri di altissima specializzazione all'estero» composta da rappresentanti regionali e funzionari di enti sanitari lombardi scelti in base alla specifica esperienza di lavoro oggetto del presente decreto.

Ritenuto necessario fornire agli utenti adeguata valutazione delle domande di rimborso delle spese sostenute in costanza di ricovero presso centri di altissima specializzazione all'estero.

Vista la d.g.r. XI/5890 del 31 gennaio 2022 che ha ridefinito i Centri Regionali di Riferimento individuati con la d.g.r. n. VIII/010807 del 16 dicembre 2009 nell'ottica della nuova riorganizzazione a seguito della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)».

Preso atto che nella DGR XI/5890/2022 sono stati designati quali centri regionali di riferimento le seguenti strutture:

- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
- ASST grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini
- ASST Fatebenefratelli-Sacco
- ASST Monza
- ASST Rhodense
- ASST Papa Giovanni XXIII

Ritenuto, pertanto, di ricostituire la «Commissione regionale per la valutazione delle domande di rimborso delle spese sostenute da assistiti che hanno fruito di cure all'estero presso Centri di altissima specializzazione».

Stabilito che della suddetta commissione devono far parte:

- per la Regione Lombardia Direzione Generale Welfare il dirigente pro tempore della U.O. Polo Ospedaliero con compito di presidente della commissione ed il funzionario della DG Welfare che tratta la materia specifica con compiti di segretario della commissione;
- per le Agenzie di Tutela della Salute il direttore sanitario pro tempore della ATS città metropolitana di Milano;
- per le Fondazioni IRCCS e le ASST

I direttori sanitari pro tempore delle strutture identificate quali Centri Regionali di Riferimento

- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
- ASST grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini
- ASST Fatebenefratelli-Sacco
- ASST Monza

- ASST Rhodense
- ASST Papa Giovanni XXIII

Dato atto che il presente provvedimento non implica alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione in quanto non viene erogato alcun gettone di presenza ai componenti della commissione.

Stabilito che la Commissione resta in carica fino alla scadenza dell'attuale legislatura oppure fino a nuovo assetto territoriale e che ad ogni seduta della Commissione verrà stilato apposito verbale.

Attestato che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n° 33/2013.

Disposta la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.

Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di ricostituire la «Commissione regionale per la valutazione delle domande di rimborso delle spese sostenute da assistiti che hanno fruito di cure all'estero presso Centri di altissima specializzazione» ai sensi dell'art. 8 del d.m. 3 novembre 1989 e s.m.i., istituita con d.g.r. n. 44753 del 9 dicembre 1993 ;

2. di disporre che la funzione di Presidente della Commissione sarà svolta dal dirigente pro tempore della U.O. Polo Ospedaliero della DG Welfare e la funzione di segretario dal funzionario della DG Welfare che tratta la materia specifica.

3. di stabilire che della suddetta commissione devono inoltre far parte:

- il direttore sanitario pro tempore della ATS città metropolitana di Milano;
- i direttori sanitari pro tempore delle strutture identificate quali Centri Regionali di Riferimento:
 - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
 - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
 - Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta
 - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
 - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
 - ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini
 - ASST Fatebenefratelli-Sacco
 - ASST Monza
 - ASST Rhodense
 - ASST Papa Giovanni XXIII

4. di stabilire, altresì, che il presente provvedimento non implica alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione in quanto non viene erogato alcun gettone di presenza ai componenti della commissione;

5. di determinare che La Commissione è regolarmente costituita con la presenza del presidente o suo delegato, del segretario, dei direttori sanitari, o loro delegati, delle strutture per la branca specialistica che tratta la patologia oggetto del ricovero;

6. di dare atto che la Commissione ha durata fino alla scadenza dell'attuale legislatura o fino a nuovo cambiamento di assetto territoriale;

7. di disporre che ad ogni seduta della Commissione debba essere stilato apposito verbale;

8. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n° 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

Il direttore
Giovanni Pavesi

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 2 febbraio 2022 - n. 990

Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona - Approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei documenti: «Indagini supplementari sul comparto suolo insaturo (terreni) e soil gas» e «Aggiornamento dello stato qualitativo delle acque di falda» quale integrazione al piano della caratterizzazione dell'area ex Galileo Avionica - Via Grassi 93 sita nei comuni di Milano e Baranzate (MI), e autorizzazione alla realizzazione degli interventi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Attività Estrattive e di Bonifica 20 febbraio 2008, n. 1540, di approvazione e autorizzazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Piano della caratterizzazione e della documentazione integrativa delle aree esterne dello stabilimento produttivo Galileo Avionica s.p.a., sito in Milano - Via Giovan Battista Grassi, 93 e in parte in Baranzate - MI;

Richiamato in particolare il punto 3, del decreto regionale sopra richiamato, nel quale viene dato atto della necessità che al termine dell'attività produttiva, l'Azienda dovrà presentare agli Enti competenti, il Piano della caratterizzazione delle aree produttive dello stabilimento, per la definizione dello stato qualitativo delle matrici ambientali;

Visto il decreto dell'Unità Organizzativa Attività Estrattive e di Bonifica 7 aprile 2010, n. 3388, n. 1540, di approvazione e autorizzazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Piano della caratterizzazione e della documentazione integrativa delle aree produttive dell'ex stabilimento produttivo Galileo Avionica S.p.A., sito in Milano - Via Giovan Battista Grassi, 93 e in parte in Baranzate - MI;

Visto il d.d.s. Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche 25 febbraio 2016 n. 1303, di approvazione e autorizzazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento «Integrazioni al Piano di Caratterizzazione» dell'area ex Galileo Avionica s.p.a. - Via Grassi 93 sita nei Comuni di Milano e Baranzate presentato dalla Società Immobiliare Credit Securitization S.r.l. e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

Dato atto che con nota del 30 settembre 2021, agli atti regionali con protocollo n. TI.2021.91882 del 1° ottobre 2021, con la quale il Dr. Cerutti Carlo per conto della Società Antirion S.G.R. s.p.a. - Fondo Urban Living 1, con sede in Milano, Via Giuseppe Mazzini, 9 ha trasmesso il documento: «Indagini supplementari sul comparto suolo insaturo (terreni) e soil gas» quale integrazione al Piano della caratterizzazione dell'area ex Galileo Avionica - Via Grassi 93 sita nei Comuni di Milano e Baranzate;

Dato atto altresì che con nota del 30 settembre 2021, agli atti regionali con protocollo n. TI.2021.91888 del 1° ottobre 2021, con la quale il Dr. Cerutti Carlo per conto della Società Antirion S.G.R. s.p.a. - Fondo Urban Living 1, con sede in Milano, Via Giuseppe Mazzini, 9 ha trasmesso il documento: «Aggiornamento dello stato qualitativo delle acque di falda» quale integrazione al Piano della caratterizzazione dell'area ex Galileo Avionica - Via Grassi 93 sita nei Comuni di Milano e Baranzate;

Preso atto di quanto indicato nei documenti progettuali di cui sopra;

Dato atto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art.

14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., indetta dalla Regione Lombardia, quale soggetto procedente, con comunicazione del 16 novembre 2021, con protocollo n. TI.2021.109783 e successiva del 2 dicembre 2021, n. TI.2021.115374;

Considerato che il termine perentorio entro il quale i Soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 4 gennaio 2022;

Rilevato che sono stati acquisiti dai seguenti Soggetti coinvolti esclusivamente atti di assenso:

- non condizionato nella forma del silenzio assenso:
 - Comune di Baranzate;
 - Comune di Milano;
- con indicazioni, osservazioni, prescrizioni:
 - Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche - nota protocollo n. 202784 del 28 dicembre 2021, agli atti regionali con protocollo n. TI.2021.123182 del 28 dicembre 2021 (allegato 1 al presente provvedimento);
 - ATS Milano - Città Metropolitana - nota protocollo n. 4231 dell'11 gennaio 2022, agli atti regionali con protocollo n. TI.2022.2119 dell'11 gennaio 2022 (allegato 2 al presente provvedimento);

Preso atto della valutazione tecnica espressa dall'ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano - nota protocollo n. 202378 del 29 dicembre 2021, agli atti regionali con protocollo n. TI.2021.123604 del 29 dicembre 2021 (allegato 3 al presente provvedimento);

Considerato altresì che l'Ente procedente provveda ad adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare i documenti «Indagini supplementari sul comparto suolo insaturo (terreni) e soil gas» e «Aggiornamento dello stato qualitativo delle acque di falda» quale integrazione al Piano della caratterizzazione dell'area ex Galileo Avionica - Via Grassi 93 sita nei Comuni di Milano e Baranzate (MI), ai sensi dell'art. 242, comma 3 del d.lgs. 152/2006, trasmesso dal Dr. Cerutti Carlo per conto della Società Antirion S.G.R. s.p.a. - Fondo Urban Living 1, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni di cui sopra;

Ritenuto altresì di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, le Parti dovranno trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimentale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessa-

ti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

2. di approvare i documenti «Indagini supplementari sul comparto suolo insaturo (terreni) e soil gas» e «Aggiornamento dello stato qualitativo delle acque di falda» quale integrazione al Piano della caratterizzazione dell'area ex Galileo Avionica - Via Grassi 93 sita nei Comuni di Milano e Baranzate (MI), ai sensi dell'art. 242, comma 3 del d.lgs. 152/2006, trasmesso dal Dr. Cerutti Carlo per conto della Società Antirion S.G.R. s.p.a. - Fondo Urban Living 1, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni di cui segue;

- Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche - nota protocollo n. 202784 del 28 dicembre 2021, agli atti regionali con protocollo n.T1.2021.123182 del 28 dicembre 2021 (allegato 1 al presente provvedimento);
- ATS Milano - Città Metropolitana - nota protocollo n. 4231 dell'11 gennaio 2022, agli atti regionali con protocollo n. T1.2022.2119 dell'11 gennaio 2022 (allegato 2 al presente provvedimento);

che costituiscono parte integrante del presente atto;

3. di dare atto della valutazione tecnica espressa dall'ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano, di cui alla nota protocollo n. 202378 del 29 dicembre 2021, agli atti regionali con protocollo n. T1.2021.123604 del 29 dicembre 2021 che costituisce parte integrante del presente atto (allegato 3 al presente provvedimento);

4. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Parte dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

5. di comunicare il presente atto alla Società Antirion SGR s.p.a. Fondo «Urban Living 1» e di trasmetterne copia alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni di Baranzate e Milano, all'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e all'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1, 2 e 3;

7. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

D.G. Formazione e lavoro

D.d.s. 4 febbraio 2022 - n. 1162
Apprendistato di primo livello ex art. 43 del d.lgs. 81/2015 - Integrazione finanziaria alla dotazione stabilita con ddou 11051 del 9 agosto 2021 e riapertura della presentazione delle domande di doti per l'anno formativo 2021/2022 in attuazione della d.g.r. n. XI/5905 del 31 gennaio 2022

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA

Visto l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il d.m. 12 ottobre 2015 «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro», in particolare gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, che affidano alla Giunta regionale il compito di definire modalità e risorse per l'attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell'apprendistato di primo livello, quali strumenti di sistemico raccordo tra formazione e lavoro;

Viste altresì:

- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla già citata l.r. 30/2015;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XI/4397 del 10 marzo 2021 «Programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'Anno Formativo 2021/2022», che ha definito la linea d'intervento dell'apprendistato di primo livello (art. 43 del d.lgs. 81/2015), mettendo a disposizione risorse pari a € 13.000.000,00 e stabilendo che questa linea prevede il finanziamento, attraverso la dote apprendistato, di percorsi formativi rivolti a giovani assunti con contratto di apprendistato di primo livello, finalizzato all'acquisizione di uno dei seguenti titoli:
 - qualifica professionale;
 - diploma professionale;
 - certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
 - diploma di istruzione secondaria superiore;
 - diploma di istruzione secondaria superiore professionale (corso annuale per l'accesso all'esame di Stato);
- il d.d.u.o. n. 11051 del 9 agosto 2021, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'Anno Formativo 2021/2022 per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio, in particolare prevedendo una dotazione finanziaria di € 12.500.000,00 riservata ai percorsi inerenti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato;
- la d.g.r. n. XI/5905 del 31 gennaio 2022 «Apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015 - Incremento delle risorse per l'Anno Formativo 2021/2022 di cui alla d.g.r. n.

XI/4397 del 10 marzo 2021», con la quale è stato approvato l'incremento per un importo di € 8.000.000,00 delle risorse per l'apprendistato di primo livello e per l'Anno Formativo 2021/2022, riservate ai percorsi inerenti all'acquisizione della qualifica, del diploma professionale, del certificato IFTS e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2021, n. 2, concernente la ripartizione e assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, per le finalità previste dall'art. 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, e ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare l'art. 1, comma 110 lett. b), relativa all'annualità 2020, con il quale è stata assegnata a Regione Lombardia la somma complessiva di € 42.641.578,00;

Tenuto conto dell'esaurimento della dotazione finanziaria stabilita dal citato d.d.u.o. 11051/2021, pari a € 12.500.000,00 e relativa ai percorsi finalizzati all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato, determinando in questo modo il blocco della presentazione delle domande di doti sul portale Bandi Online;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla citata d.g.r. 5905/2022:

- all'incremento della dotazione finanziaria per l'apprendistato di primo livello concorrono le risorse di cui al riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il rafforzamento del sistema duale relativo all'annualità 2020, in particolare i capitoli di spesa 11545 e 11547 degli esercizi di bilancio 2022 e 2023;
- con successivi provvedimenti di variazione di bilancio si procederà all'allocatione delle risorse sopra indicate a valere su ulteriori capitoli che si rendessero eventualmente necessari sulla base della tipologia dei beneficiari;
- all'apprendistato di primo livello potranno essere eventualmente destinate ulteriori risorse derivanti da trasferimenti statali, anche relativi al PNRR - Investimento duale - M5 C1;
- trattandosi del rifinanziamento di una misura già avviata, sono confermati i criteri e le modalità applicative individuate dall'Allegato A della d.g.r. 4397/2021 e dettagliate nel relativo Avviso pubblico di cui al d.d.u.o. 11051/2021, nonché il termine per la presentazione delle domande di doti al 31 agosto 2022;

Atteso che il fabbisogno finanziario a valere sui singoli capitoli sarà definito soltanto nel momento in cui i soggetti beneficiari presenteranno domanda di liquidazione;

Ritenuto di riaprire a partire da giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 9 il portale Bandi Online per consentire la presentazione delle domande di doti apprendistato riferite ai percorsi inerenti all'acquisizione della qualifica, del diploma professionale, del certificato IFTS e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato;

Richiamati infine la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura nonché la l.r. 34/1978, la l.r. 26/2021 e il decreto del Segretario Generale n. 19043 del 30 dicembre 2021;;

DECRETA

1. di dare atto che la dotazione finanziaria per l'apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs. 81/2015) riservata ai percorsi inerenti all'acquisizione della qualifica, del diploma professionale, del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato, già determinata con d.d.u.o. n. 11051 del 09 agosto 2021 in € 12.500.000,00 e le cui risorse risultano esaurite, è incrementata ai sensi di quanto disposto dalla d.g.r. n. XI/5905 del 31 gennaio 2022 «Apprendistato di primo livello ex art. 43 del d.lgs. 81/2015 - Incremento delle risorse per l'Anno Formativo 2021/2022 di cui alla d.g.r. n. XI/4397 del 10 marzo 2021» per un importo pari a € 8.000.000,00 per l'Anno Formativo 2021/2022;

2. di disporre la riapertura della piattaforma informativa Bandi Online da giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 9 per consentire la presentazione delle domande di doti apprendistato di primo livello riferite ai percorsi inerenti all'acquisizione della qualifica,

del diploma professionale, del certificato IFTS e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato;

3. di dare atto che, secondo quanto disposto dalla citata DGR 5905/2022, sono confermati i criteri e le modalità applicative individuate dall'Allegato A della d.g.r. 4397/2021 e dettagliate nel relativo Avviso pubblico approvato con d.d.u.o. 11051/2021, nonché il termine per la presentazione delle domande di doti al 31 agosto 2022;

4. di dare atto che all'intervento concorrono le risorse di cui al riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il rafforzamento del sistema duale relativo all'annualità 2020, i cui capitoli di spesa sono 11545 e 11547 degli esercizi di bilancio 2022 e 2023;

5. di dare atto che con successivi provvedimenti di variazione di bilancio si procederà all'allocazione delle risorse sopra indicate a valere su ulteriori capitoli che si rendessero eventualmente necessari sulla base della tipologia dei beneficiari e che potranno essere destinate ulteriori risorse derivanti da trasferimenti statali, anche relativi al PNRR – Investimento duale – M5 C1;

6. di dare atto che il fabbisogno finanziario a valere sui singoli capitoli sarà definito soltanto nel momento in cui i soggetti beneficiari presenteranno domanda di liquidazione;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia nella sezione dedicata all'apprendistato, sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e su Cruscotto Lavoro 2.0;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La dirigente
Valeria Marziali

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 30 novembre 2021 - n. 245
Sentenza 30 novembre 2021 - n. 245

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2020, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2020, iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;

deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2020, depositato il 13 ottobre 2020 (reg. ric. n. 95 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali).

1.1.- La disposizione regionale impugnata, nel testo vigente al momento della notifica del ricorso statale, prevedeva: «1. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità: a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza; b) delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza. 2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8-bis, commi 1 e 2, e 40-bis, comma 1, primo e quarto periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismo, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. 3. L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2-quinquies, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 è sospesa per novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia delle stesse deliberazioni per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione».

1.2.- Il ricorrente osserva che la disposizione regionale impugnata, intervenuta sulla durata dei titoli edilizi, paesaggistici e delle convenzioni di lottizzazione «anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha dettato una disciplina difforme da quella statale, contenuta nell'art. 103, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel successivo, integrativo art. 10, commi 4 e 4 bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120.

1.3.- Il ricorrente richiama il testo delle norme statali interposte, per evidenziare le difformità rispetto alla disciplina dettata dal legislatore lombardo.

L'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha previsto che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate»; l'art. 103, comma 2-bis, ha previsto che «il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

L'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020, nuovamente intervenuto sulla materia, ha stabilito che, «per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Lo stesso art. 10, al comma 4 bis, ha disposto che «il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

1.4.- La difesa statale sottolinea la maggiore ampiezza della proroga disposta in ambito regionale - che ha prolungato di tre anni la validità dei permessi di costruire in scadenza fino al 31 dicembre 2021 - e l'automatismo che la connota, laddove il legislatore statale ha proceduto con interventi gradualisti, proporzionati alla situazione emergenziale, subordinando la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori dei permessi di costruire alla comunicazione dell'interessato, nonché alla perdurante conformità del titolo agli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Inoltre - prosegue il ricorrente - l'impugnato art. 28, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020 ha previsto la proroga dei termini di validità dei permessi di costruire e delle convenzioni di lottizzazione e titoli similari, laddove la legislazione statale

regola, altresì, la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori previsti in tali titoli, ma il silenzio della legge regionale sul punto non potrebbe essere colmato dall'applicazione della disciplina statale proprio in ragione della differente durata delle proroghe. La disciplina regionale sarebbe costituzionalmente illegittima anche sotto il profilo della violazione del principio di necessaria unitarietà della proroga, tanto dei termini di validità dei titoli, quanto dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

1.5.- Il ricorrente argomenta sulla prospettata lesività della disposizione impugnata muovendo dalla individuazione dell'ambito materiale di riferimento, riconducibile al «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, entro cui si colloca la disciplina dei titoli abilitativi, che assurge a principio fondamentale, vincolante per le Regioni. Il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio è da intendersi nel senso che l'una e l'altra volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi. Il legislatore regionale lombardo avrebbe introdotto non già norme di dettaglio, ma una disciplina sostitutiva di quella dettata dallo Stato.

1.6.- La proroga in oggetto, secondo il ricorrente, non potrebbe non essere espressione di un principio fondamentale. I termini di validità dei titoli abilitativi, di qualsiasi livello, attengono al contenuto sostanziale, sicché una diversa durata degli stessi comporta una differente consistenza del diritto di costruire attribuito al titolare.

La legislazione regionale non può dunque disciplinare i termini in questione e le relative proroghe in modo difforme dalla legislazione statale, perché ciò renderebbe variabile lo *ius aedificandi*. Il governo del territorio, nella sua unitarietà, richiede, infatti, che i tratti essenziali del diritto di costruire siano i medesimi in ogni parte del territorio nazionale.

Quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato varrebbe anche nella situazione di emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19, situazione in cui gli interventi delle Regioni e delle Province autonome, in particolare in materia edilizia, devono armonizzarsi con il complesso dei provvedimenti adottati dallo Stato, finalizzati a garantire la salute dei cittadini e, al contempo, a sostenere l'economia.

1.7.- Secondo la difesa statale, la disposizione regionale impugnata contrasterebbe con la legislazione statale prima richiamata anche con riferimento alla causale dell'emergenza su cui esplicitamente si fonda, poiché non vengono meno i principi di proporzionalità e limitatezza temporale. La proroga disposta dal legislatore regionale, riferita ai titoli abilitativi in scadenza fino al 31 dicembre 2021, violerebbe palesemente tali principi.

Analoghe considerazioni varrebbero, secondo il ricorrente, con riguardo alla proroga delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi similari, che la Regione Lombardia ha disciplinato difformemente dallo Stato, senza un comprovato rapporto con la situazione emergenziale.

1.8.- Un ulteriore motivo di contrasto esposto dalla difesa statale è rappresentato dall'automatismo con cui opera la proroga prevista dalla disposizione regionale, laddove la norma statale contenuta nell'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 ne subordina l'efficacia alla richiesta dell'interessato e alla perdurante compatibilità del titolo oggetto della richiesta di proroga con gli strumenti urbanistici, generali o particolareggiati, nel frattempo adottati.

La disciplina regionale si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale secondo cui la proroga opera se l'interessato manifesta l'intenzione di avvalersi del titolo. Il carattere automatico della proroga è stato previsto dal legislatore statale soltanto nella prima fase dell'emergenza, con l'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020.

Il successivo art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020, come pure il testo originario, antecedente alla disposizione regionale impugnata, prevedono che il regime di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori diviene operante solo su richiesta dell'interessato.

1.9.- Il ricorrente osserva, inoltre, che la disposizione regionale sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui si discosta dalla disciplina statale che subordina la proroga alla compatibilità del titolo abilitativo con gli strumenti urbanistici «anche meramente adottati», in applicazione del principio fissato dall'art. 12, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)».

1.10.- Per tutte le ragioni illustrate, la disciplina regionale impugnata si porrebbe in contrasto con quella statale di principio,

afferente ai titoli edilizi, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

2.- Con memoria depositata il 17 novembre 2020, si è costituita in giudizio la Regione Lombardia e ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, non fondato.

2.1.- La difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la genericità dell'impugnazione. Pur avendo a oggetto l'intero art. 28 della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, il ricorrente avrebbe argomentato con esclusivo riferimento alla previsione contenuta nel comma 1, lettere a) e b).

In subordine, la difesa regionale chiede che il ricorso sia ritenuto ammissibile limitatamente all'impugnazione del solo comma 1.

Con riferimento a tale comma 1, la stessa difesa eccepisce l'inammissibilità, per carenza di motivazione, della impugnazione riferita alla proroga della validità dei titoli paesaggistici, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe argomentato sul tema specifico.

2.2.- Nel merito, la resistente concorda sulla riconducibilità della disposizione impugnata alla materia «governo del territorio», ma dissente circa la qualificazione delle norme statali richiamate come espressione di principi fondamentali. Si tratterebbe di una estensione dell'ambito dei principi fondamentali tale da azzerare i margini dell'intervento regionale.

Nella specie, la disciplina dettata nell'art. 28, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, di natura transitoria, risponderebbe all'esigenza di fornire una risposta urgente agli operatori del settore delle costruzioni, particolarmente sviluppato nel territorio lombardo.

2.3.- Partendo da tale premessa, la difesa regionale si sofferma sulla sequenza temporale degli interventi adottati dal legislatore statale per affermare che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le evidenti ricadute sul piano economico-sociale, integri una circostanza rilevante *ex lege* ai fini della proroga dei titoli edilizi, peraltro già concedibile, in forza del disposto dell'art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 380 del 2001, richiamato dal d.l. n. 76 del 2020.

Né sarebbe condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui l'intera disciplina dei titoli edilizi rientrerebbe nei principi fondamentali della materia «governo del territorio». Nella specie, la disposizione regionale impugnata non inciderebbe affatto sulla classificazione dei titoli edilizi, né sul regime delle opere edilizie quanto a presupposti, procedimento, effetti, controlli e verifiche, essendosi limitata a spostare in avanti il termine della proroga.

La difesa regionale richiama, in proposito, la proroga dei titoli edilizi disposta dall'art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, e la disciplina prevista dall'art. 15 del d.p.r. n. 380 del 2001, e osserva che la proroga è un istituto di carattere generale, che può essere disposta anche a prescindere dalla richiesta dell'interessato quando la situazione contingente che la giustifica sia notoria.

2.4.- La resistente contesta, inoltre, che la legislazione emergenziale regionale debba ricalcare quella statale nelle materie di competenza concorrente, se ne condivide gli obiettivi, come sarebbe avvenuto nel caso in esame.

2.5.- Con riferimento al denunciato contrasto con l'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 - che subordina la proroga alla domanda di parte e alla conformità urbanistica del titolo con gli strumenti sopravvenuti adottati - la difesa regionale sottolinea che dalla norma statale, di natura emergenziale e transitoria, non sarebbero ricavabili principi fondamentali vincolanti per il legislatore regionale, tanto più che la disposizione regionale impugnata sarebbe conforme ai principi di cui al d.p.r. n. 380 del 2001.

L'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 avrebbe introdotto una deroga alla regola generale, e perciò, in quanto norma eccezionale, non potrebbe essere considerata espressione di principio generale.

Considerazioni analoghe varrebbero con riferimento all'estensione della misura di salvaguardia agli strumenti urbanistici soltanto «adottati», anch'essa derogatoria della regola generale, secondo cui gli strumenti urbanistici adottati non trovano applicazione con riferimento ai titoli già in essere.

2.6.- Quanto alla mancata previsione di termini di scadenza differenziati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, la difesa regionale ribadisce che l'impugnato art. 28, comma 1, lettera a), ricalca il contenuto dell'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 nel testo originario, vigente al momento dell'approvazione della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, che prevedeva la proroga di tre

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

anni, a dimostrazione della non riconducibilità di tale disciplina ai principi fondamentali.

2.7.- La resistente contesta inoltre che la differente scadenza dei termini possa incidere sulla consistenza del diritto contenuto nel titolo.

L'unico precedente di proroga generalizzata dei titoli edilizi e delle convenzioni di lottizzazione, disposto dal legislatore statale con l'art. 30, commi 3, 3-bis e 4, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, per contrastare la crisi del settore edilizio, riconosceva alle Regioni la possibilità di disciplinare diversamente i termini. Ciò dimostrerebbe che anche in situazioni di contingenze economiche, sociali e politiche vi sia spazio per l'intervento regionale.

2.8.- Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, che prevede la proroga di tre anni delle convenzioni formatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge invece che al 31 dicembre 2020, come previsto dall'art. 10, comma 4 bis, del d.l. n. 76 del 2020, la difesa regionale segnala che la norma statale è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto citato, e che pertanto l'intervento del legislatore lombardo è avvenuto quando lo Stato non aveva ancora disciplinato la proroga delle convenzioni.

In ogni caso, poiché la norma statale in questione, in vigore dal 15 settembre 2020, dispone la proroga delle convenzioni formatesi in un periodo più ampio di quello indicato nella disposizione regionale, essa soltanto trova applicazione in quanto norma di maggior favore.

2.9.- In conclusione, e con riferimento alla prospettata violazione dei principi di proporzionalità e limitatezza temporale che si impongono alla legislazione emergenziale, la difesa regionale osserva che il termine di proroga più ampio previsto in ambito regionale non è risultato affatto sproporzionato, in quanto il legislatore statale, con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

3.- In data 5 novembre 2021 la Regione Lombardia ha depositato una memoria illustrativa nella quale, dopo avere ribadito le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate nella memoria di costituzione, segnala che l'art. 18, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020), ha soppresso l'art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, oggetto di impugnazione.

3.1.- Una tale sopravvenienza dovrebbe comportare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere *in parte qua*, tenuto conto che la disposizione impugnata non ha avuto applicazione.

3.2.- Inoltre, e senza recedere dalla eccezione di inammissibilità della relativa impugnazione, la difesa regionale segnala l'ulteriore sopravvenienza, costituita dal comma 1-bis dell'art. 28, introdotto dalla citata legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, con il quale il legislatore regionale ha escluso dall'applicazione della proroga di cui al comma 1 del medesimo art. 28 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché le autorizzazioni dovute per i beni culturali e le autorizzazioni paesaggistiche di cui al d.lgs. n. 22 del 2004.

4.- Con atto depositato in data 19 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente all'impugnazione dell'art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020.

5.- All'udienza del 30 novembre 2021, la difesa regionale ha riferito dell'imminente approvazione, da parte della Giunta regionale, dell'accettazione della rinuncia, come da delibera pervenuta in data 30 novembre 2021.

Le parti, per il resto, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 95 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali).

2.- L'impugnato art. 28, rubricato «Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha disposto «anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», la proroga della validità di atti e titoli abilitativi.

In particolare l'art. 28, comma 1, ha previsto, alla lettera a), la proroga della validità di «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza», e, alla lettera b), la proroga della validità delle «convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi simili, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza».

2.1.- Il ricorrente ritiene che la disposizione regionale violi il riparto di competenze in quanto proroga la validità dei titoli edilizi, paesaggistici e delle convenzioni di lottizzazione difformemente da quanto previsto dalla disciplina statale nell'art. 103, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel successivo, integrativo art. 10, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120.

2.2.- Il ricorrente muove dall'assunto che la normativa in esame sia riconducibile alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, e che, all'interno di tale ambito materiale, la disciplina dei titoli edilizi e paesaggistici assurga al rango di principio fondamentale, anche con riferimento alla durata.

La disposizione regionale, con l'introdurre una disciplina sostitutiva di quella statale sulla proroga dei titoli, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per il tramite del parametro interposto costituito dalle norme statali richiamate, che esprimono principi fondamentali della materia.

2.3.- La Regione Lombardia ha contestato che la proroga dei titoli abilitativi rientri nella normativa di principio riservata allo Stato in materia di «governo del territorio», assumendo che il legislatore regionale possa modulare diversamente la proroga per soddisfare esigenze peculiari del territorio.

3.- Occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione resistente.

3.1.- La Regione Lombardia, anzitutto, eccepisce l'inammissibilità del ricorso promosso avverso l'intero art. 28 della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, in quanto sia la delibera di impugnazione del ricorso del Consiglio dei ministri che il ricorso non avrebbero individuato con sufficiente determinatezza le disposizioni impuginate, limitandosi a richiamare genericamente l'intero art. 28, che contiene disposizioni fra loro non omogenee.

3.1.1.- L'eccezione è priva di fondamento.

Come riconosciuto dalla stessa Regione Lombardia, sia dalla delibera di proposizione del ricorso, sia dal ricorso stesso emerge chiaramente che le censure di illegittimità costituzionale sono riferite alle sole prescrizioni contenute nel comma 1 del citato art. 28. Pertanto, lo scrutinio di questa Corte è circoscritto a tale comma.

3.2.- Deve essere, del pari, rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale con riguardo alla proroga della validità delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il ricorrente, pur senza soffermarsi sulla dedotta violazione, chiaramente si duole che la proroga disposta dall'art. 28, comma 1, lettera a), investe i titoli autorizzativi anche paesaggistici, prevedendo termini diversi da quelli fissati dalla disciplina statale.

3.3.- Ancora in linea preliminare, occorre rilevare che, con atto depositato il 19 novembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente alla impugnazione dell'art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, in ragione della sopravvenuta abrogazione della citata disposizione ad opera dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020).

La Regione resistente, con delibera di Giunta pervenuta in data 30 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Ciò comporta l'estinzione del processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

3.4.- Con la memoria illustrativa, la difesa regionale ha segnalato l'ulteriore sopravvenienza normativa costituita dal comma 1-bis dell'art. 28 della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, inserito dall'art. 20, comma 2, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, entrata in vigore il 30 novembre 2020, precisando che tale disposizione ha escluso le autorizzazioni paesaggistiche dalla proroga di cui al comma 1. Una tale sopravvenienza comporterebbe, secondo la difesa regionale, la cessazione della materia del contendere.

Il periodo di vigenza della disposizione regionale impugnata - 11 agosto 2020-30 novembre 2020 - è allineato con la disciplina statale, contenuta nell'art. 103, comma 2-sexies, del d.l. n. 18 del 2020, aggiunto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 2020, n. 159. La norma regionale impugnata avrebbe potuto operare dopo novanta giorni dalla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza previsto dalla normativa statale, ovvero dopo il 31 gennaio 2021 e dunque non ha trovato applicazione, come affermato dalla difesa regionale nella memoria illustrativa.

Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nella sola parte relativa alla proroga delle autorizzazioni paesaggistiche.

4.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionalità, circoscritta alla restante parte della lettera a) del comma 1 dell'art. 28, è fondata.

4.1.- È opportuno ricostruire diacronicamente il succedersi degli interventi statali, ispirati, sia pure nella diversa modulazione tra la prima e la seconda fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'impellente esigenza di preservare, su tutto il territorio nazionale, la validità e l'efficacia dei titoli abilitativi altrimenti compromessa dal blocco delle attività.

4.1.1.- Con l'art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto cura Italia), il legislatore ha approntato il primo intervento urgente. La paralisi dell'attività amministrativa e l'esigenza di garantire la protezione della salute e gli interessi collegati all'azione della pubblica amministrazione, hanno indotto il legislatore a prevedere la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi.

In larga parte sovrapponibile è la *ratio* che sorregge la previsione contenuta nel successivo comma 2, rilevante in questo giudizio, che dispone la proroga della validità degli atti e provvedimenti e titoli abilitativi già perfezionati, nonché lo slittamento dei termini in essi previsti.

Al di là del riferimento agli atti amministrativi di certazione (certificati, attestati), il catalogo riguarda provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, quali i titoli abilitativi, che conformano lo *ius aedificandi*, e nascono temporalmente limitati. Lo scopo che la proroga si prefigge è mantenere intatta la posizione dei destinatari fino alla fine dell'emergenza.

In sede di conversione in legge, si è stabilito che gli atti e i titoli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano «validità» per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, con previsione espressamente estesa ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali, comunque denominate.

4.1.2.- Nel luglio 2020, nel permanere dell'emergenza, il legislatore è tornato a occuparsi di alcuni provvedimenti specifici - i permessi di costruire - per ricalibrare la proroga automatica e generalizzata inizialmente disposta con l'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020.

L'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 (cosiddetto Decreto semplificazioni), come convertito nella legge n. 120 del 2020, ha previsto che i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del d.p.r. n. 380 del 2001, come indicati nei permessi di costru-

ire formati fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati, se l'interessato comunica di volersi avvalere di tale proroga. Al momento della comunicazione i termini non devono essere già decorsi e il titolo deve risultare conforme agli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Questa disciplina è stata espressamente estesa alle segnalazioni di inizio attività presentate entro lo stesso termine (31 dicembre 2020).

4.1.3.- A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, il legislatore è nuovamente intervenuto. L'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 125 del 2020, come convertito, ha modificato l'art. 103, comma 2, sostituendo la data del «31 luglio 2020» con «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», così prorogando la validità di tutti gli atti e titoli in scadenza nell'intero periodo emergenziale, a partire dal 31 gennaio 2020.

L'art. 3 bis, comma 1, lettera b), del medesimo d.l. n. 125 del 2020, ha introdotto nell'art. 103 il comma 2-sexies, in cui si prevede che tutti gli atti e provvedimenti indicati al comma 2 dell'art. 103 «scaduti» tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159 del 2020 (27 novembre 2020), e non rinnovati, «si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

In questo modo, è stata recuperata la validità degli atti in scadenza nel periodo successivo al 31 luglio 2020, non compresi nella prima proroga.

La disciplina dettata dall'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 è riferita ai permessi di costruire e alla SCIA, mentre gli altri titoli abilitativi sono assoggettati alla previsione dell'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come modificato.

4.1.4.- Infine, con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito, con modificazioni, in legge 16 settembre 2021, n. 126, l'emergenza da COVID-19 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.

5.- La disposizione regionale oggetto della questione di legittimità costituzionalità deve ricondursi alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente. Tale questione si incentra sulla pretesa violazione delle disposizioni statali relative alla proroga generalizzata dei titoli abilitativi in ragione della emergenza epidemiologica, qualificate come disposizioni contenenti principi fondamentali della materia, vincolanti per le Regioni.

5.1.- L'art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nel disporre la proroga dei titoli abilitativi in modo difforme da quanto previsto nella disciplina statale (artt. 103, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e 10, comma 4, d.l. n. 76 del 2020, come convertito), entra in collisione con un principio fondamentale.

Il raffronto tra le norme statali interposte e la disciplina regionale rende palese la diversità della proroga automatica disposta dalla Regione Lombardia, con riferimento sia all'oggetto - individuato in «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati» in scadenza dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, laddove l'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, prevedeva la proroga automatica degli atti e titoli abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 -, sia alla durata della proroga, che la disposizione regionale ha indicato in tre anni dalla scadenza, mentre la norma statale ha individuato il termine finale nel novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La difformità si riscontra anche con riferimento alla previsione integrativa dettata dall'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020, che ha previsto una disciplina specifica della proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire di cui all'art. 15 del d.p.r. n. 380 del 2001, eliminando l'automatismo e subordinando la concessione della proroga alla richiesta dell'interessato, nonché alla perdurante compatibilità del titolo oggetto di proroga con gli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Inoltre, nel testo che risulta a seguito della legge di conversione, è previsto un termine differenziato di proroga dei suddetti termini, rispettivamente di un anno e di tre anni.

La disciplina regionale è, pertanto, affatto differente rispetto a quella statale.

Al disallineamento dei termini di proroga si affianca una disciplina strutturalmente diversa, giacché il d.l. n. 76 del 2020, intervenuto nella seconda fase dell'emergenza, ha superato l'automatismo della prima generalizzata proroga, introducendo gli elementi condizionali sopra indicati.

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

5.2. - Come già detto, la Regione contesta che la disciplina dettata dalle norme interposte assurga al rango di normazione di principio.

Per contrastare tale prospettazione si deve innanzi tutto richiamare l'orientamento di questa Corte, secondo cui la competenza legislativa concorrente non è contraddistinta da una netta separazione di materie, ma dal limite «mobile» e «variabile» costituito dai principi fondamentali, limite che «è incessantemente modulabile dal legislatore statale sulla base di scelte discrezionali, ove espressive di esigenze unitarie sottese alle varie materie» (sentenza n. 68 del 2018, punto 12.1.1. del Considerato in diritto, che richiama le sentenze n. 16 del 2010 e n. 50 del 2005).

5.3. - La riconducibilità delle norme che disciplinano i titoli abilitativi al rango di principi fondamentali della materia «governo del territorio» è stata ripetutamente affermata da questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 2 del 2021, n. 125 del 2017, n. 49 del 2016 e n. 309 del 2011). Di recente si è ribadito che anche «la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente «governo del territorio» (sentenze n. 68 del 2018 e n. 231 del 2016). L'obbligo di non iniziare i lavori prima di trenta giorni dalla segnalazione, stabilito dall'art. 23, comma 1, t.u. edilizia, concorre a caratterizzare indefettibilmente il regime del titolo abilitativo della «superSCIA», e costituisce anch'esso principio fondamentale della materia» (sentenza n. 2 del 2021, punto 2.3.2. del Considerato in diritto).

5.4. - Il principio fondamentale che viene ora in rilievo riguarda la durata dei titoli abilitativi, nella cui determinazione si ravvisa un punto di equilibrio fra i contrapposti interessi oggetto di tutela, inerenti alla realizzazione di interventi di trasformazione del territorio compatibili con la tutela dell'ambiente e dell'ordinato sviluppo urbanistico, per ciò stesso assegnato a titolo esclusivo al legislatore statale, secondo il sistema delineato dal d.p.r. n. 380 del 2001.

L'obiettivo perseguito dall'intervento statale, nello svolgersi di una inusitata emergenza epidemiologica come quella da COVID-19, è consistito nel prorogare i titoli abilitativi in termini omogenei su tutto il territorio nazionale.

Incidentando sulla durata, le norme statali interposte partecipano della natura di «principio fondamentale» che connota la disciplina dei titoli abilitativi, con l'effetto di vincolare le Regioni. Le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l'introduzione di un regime regionale difforme.

Né risulta pertinente il richiamo della difesa regionale alla proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori prevista dal legislatore statale con l'art. 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98. In quel caso, era la stessa normativa statale di proroga che, sorretta dalla diversa ratio di rilancio dell'intero settore delle costruzioni, consentiva alle Regioni di dettare termini diversi, in funzione delle diverse esigenze dei territori.

5.5. - Con la disciplina richiamata a parametro interposto, lo Stato ha disposto la proroga generalizzata dei titoli abilitativi, seguendo lo sviluppo dell'emergenza epidemiologica e delle sue ricadute, nel bilanciamento di interessi potenzialmente confliggenti che connotano gli interventi sul territorio: l'interesse dei beneficiari dei titoli abilitativi a esercitare i diritti ivi conformati, da un lato, e l'interesse pubblico a non vincolare l'uso del territorio per un tempo eccessivo, dall'altro.

L'intervento statale ha inteso rispondere a esigenze che riguardano l'intero territorio nazionale, colpito dalla pandemia, con effetti drammatici che hanno inciso il tessuto sociale ed economico.

Si deve, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18, con esclusione della parte in cui, nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, prevedeva la proroga delle autorizzazioni paesaggistiche.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), come delimitato - nel suo ambito di applicazione - dall'art. 20, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nella parte in cui - nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 - prevedeva la proroga delle autorizzazioni paesaggistiche, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.

Il presidente: Giancarlo Coraggio

Il redattore: Silvana Sciarra

Il direttore della Cancelleria: Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021

Il Direttore della Cancelleria
Roberto Milana